SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 marzo 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Segretariato generale della giustizia amministrativa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Provincia autonoma di Trento

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2021, n. **34**.

Regolamento concernente la regolamentazione dei criteri di riparto del «Fondo per gli investimenti delle isole minori», di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, annualità 2020, 2021 e 2022.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno 2021 e 13 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle isole di cui all'allegato «A» annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visti gli ultimi due periodi del citato articolo 1, comma 553, che prevedono che i criteri e le modalità di erogazione delle predette risorse siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e che il Fondo sia ripartito, tra i Comuni destinatari, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata;

Visto il citato allegato «A» richiamato dall'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che indica gli ambiti territoriali ai fini dell'individuazione delle isole minori;

Ritenuto di individuare nei comuni delle isole minori, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, i soggetti legittimati a chiedere il finanziamento dei sopra richiamati progetti;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 27 luglio 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2020;

Considerato che la norma, di cui all'articolo 1, comma 553, ancorché faccia riferimento in senso non tecnico a progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio, ha tuttavia lo scopo di finalizzare i contributi alla realizzazione delle opere, come emerge anche dalla denominazione del Fondo che fa riferimento esplicito ad investimenti;

Considerato, altresì, che l'ordinamento vigente risulta ispirato al criterio, rispondente a finalità di contenimento della spesa pubblica, secondo il quale la progettazione di un'opera non può andare disgiunta da una concreta ed immediata possibilità di realizzazione, non potendo neppure considerarsi vantaggio comunque conseguito dall'amministrazione l'acquisizione del progetto disgiunta da una concreta ed effettiva possibilità di realizzazione, come da costante giurisprudenza della Corte dei conti;

Considerato, inoltre, che la possibilità di ammettere al finanziamento la sola progettazione, per tutte le annualità, deve essere controbilanciata da previsioni che consentano di recuperare le risorse, ove alla progettazione non segua, in un determinato arco pluriennale, l'avvio delle relative opere;

Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

1. Il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di seguito denominato «Fondo», è prioritariamente destinato al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili finalizzati allo sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni ricompresi nell'ambito delle isole minori di cui all'allegato «A», annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Per l'annualità 2020, ove i soggetti beneficiari non abbiano interventi immediatamente eseguibili, può essere, altresì, finanziata, la progettazione di interventi destinati alle medesime finalità, da realizzarsi a valere sulle successive annualità del Fondo o su altre fonti di finanziamento.

Art. 2.

Criteri di riparto

1. Le risorse del Fondo sono ripartite, fra i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con decreto del Ministro degli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata, sulla base dei seguenti criteri:

a) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori;

b) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni nel cui territorio insistono isole minori stabilmente abitate e sono ripartite proporzionalmente al numero di isole, ivi comprese quelle ove ha sede giuridica il comune;

c) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni in proporzione alla consistenza della popolazione residente nelle isole minori;

d) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni in proporzione all'estensione del loro territorio insulare;

e) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni, in base alla distanza media delle loro isole dalla terraferma secondo una suddivisione in tre classi:

1) alla prima classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma da 0 a 2 km;

2) alla seconda classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma superiore a 2 km e fino a 20 km;

3) alla terza classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma oltre i 20 km.

2. Con riferimento alle classi di cui al comma 1, lettera *e)*, a ciascun comune della seconda classe è assegnato un importo pari a due volte quello assegnato a ciascun comune della prima classe; a ciascun comune della terza classe, è assegnato un importo pari a tre volte quello assegnato ai comuni della prima classe.

3. Il decreto di riparto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Art. 3.

Sostenibilità dei progetti

1. I progetti rispondono ad almeno una delle seguenti condizioni:

a) collocarsi nell'ambito del *Green Deal* europeo ed essere riferiti alla decarbonizzazione del settore energetico, alla ristrutturazione degli edifici, alla riduzione delle bollette energetiche e dell'uso dell'energia, al sostegno all'industria per innovare a fini di *green economy*, a introdurre forme di trasporto finalizzate alla riduzione dei consumi e delle emissioni nocive;

b) essere improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al recupero e alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla viabilità ed al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, al contingentamento dei flussi turistici e alla destagionalizzazione, alla protezione degli *habitat* prioritari e delle specie protette, alla certificazione ambientale dei servizi.

Art. 4.

Modalità di finanziamento

1. Gli importi dei progetti vanno riferiti alle annualità di finanziamento; è possibile fare riferimento a più di un'annualità, purché i relativi progetti siano strutturati in lotti funzionali, ciascuno di importo riferibile a una specifica annualità.

2. La dotazione del Fondo è destinata prioritariamente al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili; nel caso in cui i comuni destinatari del riparto non dispongano di progetti immediatamente eseguibili o nel caso in cui il progetto immediatamente eseguibile finanziato sia d'importo inferiore alla somma indicata nel decreto di riparto, la suddetta dotazione può essere destinata, altresì, al finanziamento della progettazione finalizzata alla realizzazione di interventi, aventi le medesime finalità, da realizzare a valere sulle successive annualità del Fondo o su altre fonti di finanziamento che in tal caso devono essere indicate nel quadro economico.

3. In caso di comuni con più di due isole, i progetti finanziabili riguardano almeno due isole.

4. Gli importi di ciascuna annualità non assegnati in occasione della relativa procedura e le eventuali somme derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 5.

Presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento

1. La domanda di accesso al finanziamento è presentata dai soggetti di cui al comma 2, nei limiti degli importi spettanti a ciascuno di essi a seguito del decreto di riparto di cui all'articolo 2, comma 1, e di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

2. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni singolarmente, ovvero dal comune capofila nel caso di aggregazioni temporanee tra comuni; in tal caso la formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere perfezionata prima della presentazione della domanda con atto sottoscritto dai rappresentanti legali dei comuni interessati recante l'indicazione del comune capofila. Il comune capofila è l'ente che assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla presentazione dell'intervento e al quale è erogato il finanziamento. Il comune capofila risponde della realizzazione dell'intervento finanziato anche nel caso in cui il finanziamento riguarda la sola progettazione.

3. Le domande sono redatte secondo quanto previsto dai commi da 6 a 9 e hanno ad oggetto il finanziamento di:

a) uno o più progetti immediatamente eseguibili, fino al 100 per cento dell'importo indicato nel decreto di riparto di cui all'articolo 2, comma 1;

b) per l'anno 2020, la progettazione di un intervento da realizzarsi a valere sulle successive annualità del fondo, per un importo comunque non superiore all'annualità stanziata per tale anno e in ogni caso non superiore al 30 per cento del valore dell'intervento da realizzare.

4. Le domande relative alla dotazione del Fondo, per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di riparto di cui all'articolo 2, sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

5. Entro il mese di agosto 2022, possono essere presentate domande aventi ad oggetto il finanziamento di uno o più progetti immediatamente eseguibili, redatte secondo quanto illustrato nei commi 6, 7, 8 e 9; l'eventuale finanziamento è disposto dal Dipartimento per gli affari regio-

nali e le autonomie a valere sulle somme di cui all'articolo 13, sulla base delle percentuali di riparto indicate nel decreto di cui all'articolo 2, tenendo conto dei soli comuni che abbiano formulato domande ammissibili al finanziamento.

6. Alle domande di finanziamento per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili è allegata:

a) la progettazione svolta all'ultimo livello previsto in materia di lavori pubblici dal comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) la progettazione concernente i servizi e forniture, svolta fino ai livelli previsti dal comma 14 dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Alle domande di finanziamento per la progettazione sono allegati gli elementi informativi riguardanti gli obiettivi da realizzare, le risorse da impiegare, le modalità, i tempi di attuazione degli interventi e la rispondenza degli stessi ai criteri di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 3.

8. I comuni che prevedono cofinanziamenti pubblici o privati sugli interventi progettati o sulle progettazioni, per i quali presentano domanda di finanziamento, forniscono, al momento della presentazione della domanda, la documentazione che attesti la copertura finanziaria del cofinanziamento.

9. Alla domanda è allegata una dichiarazione che attesti l'inserimento delle iniziative proposte nel Programma triennale dei lavori pubblici dell'ente, nei casi previsti.

Art. 6.

Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 5, valuta l'ammissibilità dei progetti tenuto conto:

a) della loro idoneità a conseguire obiettivi riconducibili alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1;

b) della loro rispondenza a una delle condizioni di cui all'articolo 3.

Art. 7.

Pubblicazione dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento

1. Entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie approva l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento con i relativi importi.

2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro i cinque giorni successivi all'approvazione.

3. La pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di verifica di rispondenza ai criteri di finanziamento.

Art. 8.

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 7, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede ad erogare a ciascun soggetto beneficiario:

a) il 50 per cento dell'importo destinato alla realizzazione dei progetti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, indicato nell'elenco di cui all'articolo 7;

b) per le progettazioni richieste per l'anno 2020, il 50 per cento dell'importo destinato alla progettazione indicato nell'elenco di cui all'articolo 7.

2. I saldi degli importi previsti nell'elenco di cui all'articolo 7 sono erogati:

a) per le realizzazioni di progetti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture al raggiungimento di uno stato di avanzamento di almeno il 50 per cento;

b) per le progettazioni, una volta completata la progettazione prevista nell'elenco di cui all'articolo 7.

3. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non può procedere, in ogni caso, all'erogazione ai soggetti beneficiari delle risorse, di cui ai commi 1 e 2, fintanto che i medesimi non abbiano restituito le somme revocate o abbiano rendicontato i lavori e restituito le eventuali economie, con riferimento ai finanziamenti delle annualità 2008 e 2009 a valere sul Fondo per lo sviluppo delle isole minori, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 9.

Tempi di avvio e modalità di svolgimento delle progettazioni

1. Ciascuna progettazione ammessa al finanziamento è avviata entro quattro mesi dalla ricezione dell'erogazione e completata entro tre anni dalla stessa.

2. Ciascuna progettazione è svolta:

a) per i progetti infrastrutturali, fino al completamento dei tre livelli - progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo - previsti per la progettazione in materia di lavori pubblici dal comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) per i servizi e per le forniture fino ai livelli previsti dal comma 14 dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In caso di mancato avvio della progettazione entro quattro mesi dall'effettiva erogazione, o di mancato completamento della stessa progettazione entro tre anni dalla stessa, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie dispone la revoca del relativo finanziamento nei confronti dei comuni beneficiari.

4. Le progettazioni svolte secondo quanto previsto dal comma 2, possono essere oggetto di domanda di finanziamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6.

Art. 10.

Tempi di avvio e conduzione dei progetti immediatamente eseguibili

1. Il soggetto beneficiario adotta la determina a contrarre entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della somma di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*.

2. Il soggetto beneficiario comunica al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie la data di ricevimento delle risorse e l'avvio dell'intervento, allegando un cronoprogramma dettagliato, con le date delle varie fasi.

3. Con cadenza quadrimestrale il soggetto beneficiario presenta al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il rendiconto delle attività svolte e del rispetto del cronoprogramma.

4. Ciascun progetto immediatamente eseguibile è appaltato e realizzato entro due anni dalla data nella quale la relativa somma, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, entra nella effettiva disponibilità del soggetto beneficiario.

Art. 11.

Perizie di variante

1. Eventuali perizie di variante agli interventi sono preventivamente comunicate anche al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, pena la revoca del finanziamento.

Art. 12.

Monitoraggio finale e revoca dei finanziamenti

1. Entro quaranta giorni dalla data di realizzazione dell'intervento o dell'effettuazione dei servizi o di acquisizione delle forniture di cui ai progetti finanziati, il beneficiario del finanziamento trasmette al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie la relazione tecnica conclusiva sulle opere, i servizi e le forniture realizzati e le spese sostenute, che attesti, tra l'altro, la conformità di quanto realizzato o effettuato con quanto previsto nel progetto finanziato, nonché il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata dalle copie conformi dei seguenti documenti:

a) elenco di tutti i mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, con i relativi mandati adeguatamente quietanzati, gli stati d'avanzamento lavori e i relativi certificati di pagamento;

b) documentazione fotografica degli interventi *ante* e *post* realizzazione;

c) certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione;

d) determina di approvazione dei certificati di collaudo ovvero di regolare esecuzione;

e) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;

f) attestazione della rispondenza dell'intervento alle vigenti norme in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.

2. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie può procedere all'accertamento, anche in corso d'opera, degli interventi di cui al progetto finanziato; nel caso di esito negativo, può provvedere al recupero delle risorse erogate.

3. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, in caso di mancato rispetto degli adempimenti e termini di cui all'articolo 10, o di grave ritardo rispetto al cronoprogramma presentato, dispone la revoca del finanziamento attribuito, a meno che il comune dimostri la presenza di giustificati motivi, debitamente documentati.

4. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, trascorsi due anni dall'ultimazione della progettazione, in caso di mancato avvio della realizzazione dell'intervento, dispone la revoca del finanziamento attribuito per lo svolgimento della progettazione.

Art. 13.

Rientro di importi nella disponibilità del Fondo

1. Rientrano nella disponibilità del Fondo:

a) gli importi di cui all'articolo 4, comma 6;

b) gli importi erogati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, lettera *a)*, nel caso in cui la realizzazione dei progetti non sia avvenuta entro il termine di due anni dall'effettiva disponibilità dell'importo erogato da parte dell'ente beneficiario;

c) gli importi revocati ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

d) gli importi recuperati e revocati ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3 e 4;

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse finanziarie del Fondo sono iscritte nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sul capitolo 939 del Centro di responsabilità n. 7 - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Titolo II Spese in conto capitale - Investimenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 febbraio 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
BOCCIA

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2021
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 470

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— Si riporta il comma 553 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.:

«553. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette risorse. Il Fondo è ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata.»

— Si riporta l'allegato «A» della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

«Allegato A
(Art. 25, comma 7)

Isole Tremiti

1. San Nicola: San Domino, Capraia, Pianosa.

Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali.

Pantelleria

2. Pantelleria.

Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.

Isole Pelagie

3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.

Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Egadi

4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

5. Ustica: Ustica.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Eolie

6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la metà della distanza tra Lipari e Salina.

7. Salina: Salina.

Mare: fino alla metà della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Sulcitane

8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.

Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole del Nord Sardegna

9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara.

Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Partenopee

10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.

Mare: l'intero golfo di Napoli.

Isole Ponziane

11. Ponza, Palmarola, Zannone.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.

Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Toscane

13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.

Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.

14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto.

Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.

15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.

Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.

Isole del Mare Ligure

16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto.

Mare: fino alla costa della punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isola del lago d'Iseo

16-*bis*. Monte Isola.».

— Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta il comma 7 dell'art. 25 (Finanza decentrata) della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448:

«7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente legge, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.».

— Si riporta il comma 238 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.:

«238. All'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Isola del lago d'Iseo. 16-*bis*. Monte Isola».».

Note all'art. 1:

— Per il comma 553 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'allegato «A», annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si riportano i commi 1 e 14 dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2016, n. 91, S.O.:

«1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

d) un limitato consumo del suolo;

e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.».

«14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il comma 41 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2008-), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., come modificato dal comma 14 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2009, n. 176, S.O.:

«41. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati.».

Note all'art. 9:

— Per i commi 1 e 14 dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all'art. 5.

21G00037

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERA 11 marzo 2021.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

Art. 1.

Istituzione e funzioni della Commissione

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013 a Siena, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi;

b) esaminare e valutare il materiale raccolto dalle inchieste giornalistiche sulla morte di David Rossi e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste;

c) verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano cagionato o cagionino ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla morte di David Rossi.

Art. 2.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta.

Art. 3.

Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia. ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.

4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

Obbligo del segreto

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3, commi 3 e 6.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma l, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.

Art. 5.

Organizzazione

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Roma, 11 marzo 2021

Il Presidente: FICO

LAVORI PREPARATORI

Documento XXII, n. 37:

Presentato il 18 aprile 2019, d'iniziativa dei deputati RIZZETTO, RAMPELLI, BUBISUTTI, CAIATA, CATTANEO, CIABURRO, Luca DE CARLO, DEIDDA, DONZELLI, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GIANNONE, LATTANZIO, Gabriele LORENZONI, LUCASELLI, MULÈ, PETTARIN, ROTELLI, TASSO, VARCHI, ZUCCONI, GARIGLIO, MORANI, NOBILI, OSNATO E TRANCASSINI.

Assegnato il 1° agosto 2019 alle commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze), in sede referente, con il parere delle commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio).

Esaminato dalle commissioni riunite II e VI nelle sedute del 6, 13 e 28 ottobre e dell'11 novembre 2020.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta dell'8 marzo 2021 e approvato l'11 marzo 2021.

21A01631

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Afragola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Afragola (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da quattordici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Afragola (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Anna Nigro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri`spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Afragola (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 febbraio 2021.

Le citate dimissioni, che sono state presentate, per il tramite di tre consiglieri all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 12 febbraio 2021.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'inte-

grità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Afragola (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Anna Nigro, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 19 febbraio 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A01469

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Cislago e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Cislago (Varese);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 22 gennaio 2021, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cislago (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Federica Crupi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cislago (Varese) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Gian Luigi Cartabia.

Il citato amministratore, in data 22 gennaio 2021, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 12 febbraio 2021.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cislago (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Federica Crupi, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Varese.

Roma, 19 febbraio 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A01470

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di San Germano Vercellese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di San Germano Vercellese (Vercelli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 25 gennaio 2021, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Germano Vercellese (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Anna Laurenza è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Germano Vercellese (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Michela Rosetta.

Il citato amministratore, in data 25 gennaio 2021, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 15 febbraio 2021.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Germano Vercellese (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Anna Laurenza, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Vercelli.

Roma, 19 febbraio 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A01471

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 2021.

Nomina della sig.ra Valentina VEZZALI a Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 2, comma 4-*bis*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, recante nomina del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

La sig.ra Valentina VEZZALI è nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 marzo 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 608

21A01647

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2021.

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi connessi all'attività del vulcano Etna che hanno interessato il territorio dei comuni dell'areale etneo, a partire dal 16 febbraio 2021.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e in particolare l'art. 23;

Considerato che a partire dal 16 febbraio 2021 il territorio della Regione Siciliana, e in particolare i comuni dell'areale etneo, è stato interessato da continui episodi parossistici, forti esplosioni, colate e fontane di lava che hanno causato ripetute ricadute di materiale piroclastico

su numerosi centri abitati del comprensorio etneo determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato il possibile aggravamento della situazione in vista del persistere degli eventi che per la loro eccezionalità potrebbero manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza;

Vista la nota del Presidente della Regione Siciliana del 7 marzo 2021 con la quale è stata richiesta la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, attestando il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili;

Considerata l'eccezionalità della situazione emergenziale e tenuto conto della necessità di porre in essere con immediatezza interventi urgenti di primo soccorso ed assistenza alla popolazione;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposta la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Siciliana in conseguenza degli eccezionali eventi connessi all'attività del vulcano Etna che hanno interessato in particolare il territorio dei comuni dell'areale etneo della medesima regione, a partire dal 16 febbraio 2021.

2. Per fronteggiare la situazione emergenziale in atto e prevista, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile a supporto delle autorità regionali di protezione civile allo scopo di concorrere all'assistenza ed al soccorso alla popolazione colpita dagli eventi in rassegna.

3. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora non dovesse intervenire la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, verranno assegnati contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.

Art. 2.

1. Nelle more dell'adozione della direttiva di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Dipartimento della protezione civile cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate che saranno attivate dal Dipartimento della protezione civile. Con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 3, vengono definite le relative procedure di rendicontazione.

Roma, 12 marzo 2021

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
DRAGHI

21A01597

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 febbraio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «SELF» nell'ambito del programma AAL, Call 2019. (Decreto n. 352/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Vista la legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di pre-

sentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria e in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il bando transnazionale AAL Call 2019 «*Sustainable Smart Solutions for Ageing well*», comprensivo delle *Guide Lines for Applicants*, pubblicato dalla JA AAL in data 3 febbraio 2019 con scadenza il 24 maggio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2019 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sul Conto di contabilità speciale n. 5944 IGRUE nella forma di contributo alla spesa;

Considerato l'avviso integrativo n. 338 del 27 febbraio 2019;

Visto l'art. 19, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che «le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero a quelli presentati prima della sua entrata in vigore qualora soddisfino tutte le condizioni di cui al presente decreto»;

Vista la decisione finale dell'Iniziativa AAL con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «SELF - *Smart shirts for an Easier LiFe*», avente come obiettivo finale l'utilizzo della *T-shirt Let's* per il monitoraggio prolungato e l'assistenza a distanza di persone con disabilità motorie e/o fisiche. La *T-Shirt* recupera dati (ECG e respiro) trasmettendoli e segnalando i rischi in tempo reale e con un costo complessivo pari a euro 557.500,00;

Vista la nota prot MIUR n. 19366 del 28 ottobre 2019 a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando AAL 2019 e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «SELF» che dovrà essere finanziato con risorse a valere sul Conto di contabilità speciale n. 5944 IGRUE;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593/2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 264 del 4 marzo 2020 reg UCB n. 1166 del 23 aprile 2020, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Bruno Andò e di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof. Bruno Andò ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «SELF» figurano i seguenti proponenti italiani:

Let's Webearable Solutions S.r.l.;

Università degli studi di Roma Foro Italico;

Soc. cooperativa sociale Help Donna;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto indivi-

duale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i seguenti Cor. n. 4772953, n. 4773179, n. 4773588 del 3 febbraio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf n. 10798964, n. 10798996, n. 10799019 del 3 febbraio 2021;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto che gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 159/2011 di «Verifica certificazione antimafia» sono stati assolti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso dai beneficiari;

Vista la DSAN in data 26 agosto 2020 resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il proponente Let's Webearable Solutions S.r.l. dichiara, in qualità di soggetto capofila, che la data di avvio delle attività progettuali è fissata al 1° settembre 2020, come concordata dal partenariato trasnazionale;

Considerata l'istruttoria tecnico-finanziaria relativa alla fase «*ex-ante*» da parte del soggetto convenzionato Invitalia S.p.a. prot. MUR n. 19150 del 7 dicembre 2020, sull'ammissibilità al finanziamento del progetto «SELF»;

Considerata la carenza dei requisiti economico finanziari da parte del proponente Let's Webearable Solutions S.r.l., secondo quanto relazionato dall'istituto convenzionato Invitalia, ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, dell'art. 30, del decreto-legge n. 5/2012, convertito con legge n. 35/2012, si subordina la stipula dell'atto d'obbligo, alla produzione da parte del proponente di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione;

Vista la procura speciale notarile rep. n. 3480 del 15 ottobre 2020 a firma del dott. Giovanni Grassi notaio in Roma, con la quale è stato nominato soggetto capofila Let's Webearable Solutions S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «SELF» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2020 e la sua durata è di ventiquattro mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto;

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 219.225,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Conto di contabilità speciale n. 5944 IGRUE;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggrup-

pamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del Programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma AAL e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. I beneficiari si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei soggetti beneficiari, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016;

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni;

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 357

———

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

21A01354

DECRETO 9 febbraio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «PEROGAS» nell'ambito del programma FLAG ERA III, Call 2019. (Decreto n. 359/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Vista la legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48, recante regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e

per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali , che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli

interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'Iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019 registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, n. 1-31 di riparto del FIRST 2018;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7632 del 12 maggio 2020 reg UCB n. 506 del 14 maggio 2020;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 825207 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti all'Eranet cofund FLAG-ERA III e il *Consortium agreement* che disciplina i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando transnazionale FLAG ERA III Call 2019, comprensivo delle *Guidelines for Applicants*, pubblicato dall'Eranet FLAG ERA III, «*Joint Transnational Call 2019 for research projects in synergy with the two FET Flagships Graphene Flagship & Human Brain Project*» in data 19 novembre 2018 con scadenza il 19 febbraio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2019 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 3712 del 6 marzo 2018;

Considerato l'avviso integrativo n. 3125 del 21 novembre 2018;

Visto l'art. 19, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che «le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero a quelli presentati prima della sua entrata in vigore qualora soddisfino tutte le condizioni di cui al presente decreto»;

Vista la decisione finale dell'Iniziativa Eranet cofund FLAG-ERA III con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «PeroGaS - «*Solution-Processed Perovskite/Graphene Nanocomposites for Self-Powered Gas Sensors* - Inchiostri di nanocompositi a base di grafene e perovskiti per sensori di gas autoalimentati», avente come obiettivo quello di sintetizzare diverse perovskiti di alogenuri metallici in forma di nanocristalli dispersi in solventi organici. Questi cristalli, aventi struttura cristallina di tipo perovskite, saranno a base di Pb o, in alternativa, a base di materiali meno tossici. IIT si occuperà inoltre di integrare questi nanocristalli a ossido di grafene ridotto (rGO) seguendo due approcci: *i)* tramite il semplice mescolamento dei due materiali; *ii)* attraverso crescita di nanocristalli direttamente sul supporto di grafene, con un costo complessivo pari a euro 245.700,00;

Vista la nota n. 19527 del 31 ottobre 2019, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «PeroGaS - «*Solution-Processed Perovskite/Graphene Nanocomposites for Self-Powered Gas Sensors* - Inchiostri di nanocompositi a base di grafene e perovskiti per sensori di gas autoalimentati » e la nota n. 5348 del 7 aprile 2020 che specifica il capitolo di spesa del FIRST 2018 ;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593/2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 247 del 3 marzo 2020 reg UCB n. 839 del 31 marzo 2020, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Carlo Adamo e di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof. Carlo Adamo ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «PeroGaS - *Solution-Processed Perovskite/Graphene Nanocomposites for Self-Powered Gas Sensors* - Inchiostri di nanocompositi a base di grafene e perovskiti per sensori di gas autoalimentati», figura il seguente proponente italiano:

Fondazione Istituto italiano di tecnologia;

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso dai beneficiari;

Attesa la comunicazione e mail del 26 luglio 2020 da parte del Segretariato della CALL di cui trattasi, acquisita per il tramite dell'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, con la quale vengono comunicate le date definitivamente fissate per l'inizio delle attività dei progetti partecipanti alla CALL;

Dato atto che con la predetta comunicazione la data di inizio del progetto «PeroGaS - «*Solution-Processed Perovskite/Graphene Nanocomposites for Self-Powered Gas Sensors* - Inchiostri di nanocompositi a base di grafene e perovskiti per sensori di gas autoalimentati», è fissata al 1° marzo 2020;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il COR n. 4787036 del 5 febbraio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 10839192 del 5 febbraio 2021;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista l'istruttoria *ex ante* dell'IC Invitalia in data 26 ottobre 2020 acquisita al prot. MUR n. 16291 del 29 ottobre 2020 ;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «PeroGaS - «*Solution-Processed Perovskite/Graphene Nanocomposites for Self-Powered Gas Sensors* - Inchiostri di nanocompositi a base di grafene e perovskiti per sensori di gas autoalimentati», è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° marzo 2020 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto;

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 70.131,99 nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2018, cap. 7245, di cui al decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, n. 1-31.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MUR si impegna a trasferire ai predetti beneficiari il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 52.718,01, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'ERANET Cofund sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa FLAG ERA III, così come previsto dal contratto n. 825207 fra la Commissione europea e i partner dell'ERA-NET Cofund, tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del Programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016;

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni;

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 356

Avvertenza:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

21A01355

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 gennaio 2021.

Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione.

IL VICEMINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale» e, in particolare:

l'art. 2, comma 1, che prevede che gli «standards» di sicurezza ed impiego per le apparecchiature R.M. sono fissati con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e aggiornati, con la medesima procedura, in relazione all'evoluzione tecnologica, anche su domanda delle imprese produttrici;

l'art. 3, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro, sono individuate le apparecchiature R.M. non soggette ad autorizzazione e ne sono stabiliti i relativi «standards» di sicurezza ed impiego;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici»;

Visto il regolamento UE 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento CE n. 178/2002 e il regolamento CE n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018, recante «Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 ottobre 2018, n. 236;

Acquisiti i pareri dell'Istituto superiore di sanità, formulati con note del 5 marzo 2018 e del 20 marzo 2019; dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, formulati con note del 9 marzo 2018 e 28 marzo 2019 e del Consiglio superiore di sanità resi nelle sedute del 27 marzo 2018, 16 aprile 2019 e del 9 giugno 2020;

Visto il parere tecnico della Società italiana di radiologia medica e interventistica del 21 gennaio 2019 e tutta la letteratura scientifica di settore;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2020 (Rep. atti n. 217/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. Gli standard di sicurezza e di impiego per le apparecchiature di risonanza magnetica sono stabiliti nel documento allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

2. Il legale rappresentante della struttura sanitaria, in cui è installata l'apparecchiatura, avvalendosi dei soggetti preposti specificati nel documento allegato, assicura il rispetto degli standard tecnici nonché la protezione fisica e la sorveglianza medica degli operatori, dei pazienti e della popolazione occasionalmente esposta.

Art. 2.

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica settoriali di nuova generazione, con campo magnetico non superiore a 0,5 tesla e con magnete non superconduttore, destinate all'esecuzione di esami diagnostici per lo studio delle grandi e piccole articolazioni degli arti (spalla, gomito, polso, mano, anca, ginocchio, caviglia e piede) e della biomeccanica vertebrale (in clino e in ortostasi) non sono soggette ad autorizzazione.

2. Gli standard di sicurezza e di impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica settoriali di cui al comma 1, sono quelli stabiliti alla lettera *H)* del documento allegato al presente decreto.

Art. 3.

1. Entro sessanta giorni dall'avvenuta installazione dell'apparecchiatura di risonanza magnetica, il legale rappresentante della struttura sanitaria comunica alla regione o provincia autonoma di appartenenza e agli organi di vigilanza di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, il completo soddisfacimento degli obblighi previsti dal documento allegato al presente decreto, trasmettendo la relativa documentazione tecnica.

Art. 4.

1. Il decreto 10 agosto 2018 citato in premessa è abrogato.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Fatti salvi eventuali obblighi previsti da altre normative, le strutture sanitarie presso cui sono state installate e sono operanti apparecchiature R.M. si adeguano alle disposizioni tecniche e organizzative previste nell'allegato tecnico al presente decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2021

Il vice Ministro: SILERI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 303

ALLEGATO

STANDARD DI SICUREZZA PER L'INSTALLAZIONE E L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA PER USO CLINICO CON CAMPO STATICO DI INDUZIONE MAGNETICA NON SUPERIORE A 4 TESLA

Il presente documento disciplina gli aspetti relativi alla messa in esercizio dell'apparecchiatura di risonanza magnetica, finalizzandola all'ottimizzazione degli aspetti di sicurezza. Esso rappresenta una sintesi delle norme di buona tecnica e delle raccomandazioni nazionali ed internazionali disponibili e tiene conto della normativa di sicurezza sul lavoro vigente al momento della sua emanazione. Nuovi standard derivanti dalla evoluzione delle norme europee e delle raccomandazioni sopra richiamate potranno essere adottati, a modifica ed integrazione di quelli già esistenti, anche in attesa del loro recepimento da parte della normativa nazionale.

Per le apparecchiature a Risonanza Magnetica e tutti gli altri dispositivi medici menzionati si applica quanto disposto dalla normativa

dell'Unione europea vigente in tema di marcatura CE del dispositivo medico (direttiva 93/42/CEE e regolamento UE 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 per quanto applicabili).

A0) Definizioni.

APPARECCHIATURA RM: apparecchiatura elettromedicale destinata all'esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA in vivo di pazienti, comprendente tutte le parti hardware e software dalla rete di alimentazione elettrica al monitor di visualizzazione.

APPARECCHIATURA RM FISSA: apparecchiatura elettromedicale installata in modo permanente presso un CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI destinata all'esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA in vivo di pazienti, comprendente tutte le parti hardware e software dalla rete di alimentazione elettrica al monitor di visualizzazione. Se non diversamente specificato con APPARECCHIATURA RM si intende una APPARECCHIATURA RM FISSA.

APPARECCHIATURA RM MOBILE: apparecchiatura elettromedicale destinata all'esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA in vivo di pazienti installata su un mezzo mobile dedicato.

APPARECCHIATURA RM SETTORIALE: apparecchiatura elettromedicale destinata all'esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA in vivo di pazienti per lo studio degli arti propriamente detti, delle spalle, delle anche e della biomeccanica vertebrale, in clino e ortostatismo.

CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: insieme delle aree, degli ambienti, dei locali e delle apparecchiature diagnostiche e di supporto che definiscono la struttura sanitaria presso la quale si svolge attività diagnostica per immagini contenente il SITO RM.

EQUIPE RM: medico specialista in radiodiagnostica o in possesso di un diploma di specializzazione in una delle discipline equipollenti, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e altri eventuali operatori sanitari coinvolti nell'applicazione degli standard di sicurezza e impiego delle apparecchiature di RISONANZA MAGNETICA.

TECNICO SANITARIO di RADIOLOGIA MEDICA (TSRM): operatore sanitario che, ai sensi del decreto ministeriale n. 746/1994, coadiuva con altre figure sanitarie gli interventi di protezione del paziente.

ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM: laureato in fisica o in ingegneria con comprovata esperienza nell'ambito specifico della RISONANZA MAGNETICA - vedi paragrafo E1).

ETICHETTATURA: identificazione di un dispositivo medico o altra attrezzatura in relazione alle possibili interazioni con l'APPARECCHIATURA RM.

ESAME RM: processo completo di acquisizione dei dati da un paziente per mezzo di RISONANZA MAGNETICA e del referto radiologico.

MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM: medico specialista in radiodiagnostica o in possesso di un diploma di specializzazione in una delle discipline equipollenti con comprovata esperienza nell'ambito della RISONANZA MAGNETICA - vedi paragrafo E1).

MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA: medico specialista in radiodiagnostica o in possesso di un diploma di specializzazione in una delle discipline equipollenti presente nel CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI al momento dell'esecuzione della prestazione diagnostica di RM.

PERSONALE AUTORIZZATO: operatori che svolgono con continuità la loro attività all'interno del SITO RM adeguatamente formati sui rischi specifici derivanti dalla presenza dell'APPARECCHIATURA RM e provvisti di specifica idoneità lavorativa.

REGOLAMENTO DI SICUREZZA: documento di riferimento per la gestione delle attività che si svolgono all'interno del SITO RM in relazione agli specifici rischi in esso presenti.

RESPONSABILI PER LA SICUREZZA: MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM ed ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM.

RISONANZA MAGNETICA (RM): assorbimento risonante di energia elettromagnetica da parte di un insieme di nuclei atomici posti in un campo magnetico.

SALA RM: locale contenente il magnete RM integrato nell'APPARECCHIATURA A RISONANZA MAGNETICA.

SITO RM: volume contenente la ZONA CONTROLLATA ed i locali strettamente dedicati in via esclusiva all'attività diagnostica RM.

ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO: zona coincidente con il SITO RM delimitata da barriere fisiche il cui accesso è regolamentato.

ZONA CONTROLLATA: volume tridimensionale dello spazio che circonda il magnete RM contenente il volume schermato dalla gabbia di Faraday e il campo disperso di induzione magnetica prodotto dalla APPARECCHIATURA A RISONANZA MAGNETICA con valore pari o superiore a 0,5 mT, eventualmente esterno alla gabbia di Faraday.

ZONA DI EMERGENZA: area all'interno del SITO RM dove sono ubicati i farmaci, i dispositivi medici ed i presidi necessari al primo intervento medico sul paziente che si rendesse necessario anche per motivi non strettamente legati all'esecuzione dell'ESAME RM.

ZONA DI PREPARAZIONE: area all'interno del SITO RM dove il paziente viene sottoposto ad eventuali procedure preparatorie all'ESAME RM.

ZONA DI RISPETTO: volume tridimensionale dello spazio che circonda la SALA RM contenente il campo disperso di induzione magnetica prodotto dalla APPARECCHIATURA A RISONANZA MAGNETICA con valore compreso tra 0,5 mT e 0,1 mT.

A) DISPONIBILITÁ DELLE ULTERIORI DOTAZIONI STRUMENTALI DIAGNOSTICHE RICHIESTE

L'installazione di APPARECCHIATURE RM (ad eccezione delle APPARECCHIATURE RM SETTORIALI) è consentita presso le strutture sanitarie pubbliche o private, autorizzate secondo i requisiti stabiliti a livello regionale, e comunque dotate di un'apparecchiatura di tomografia computerizzata, di un'apparecchiatura di radiologia convenzionale e di un ecografo.

Alle singole regioni è consentito, anche in base ad eventuali proprie valutazioni sulla connotazione tecnologica delle strutture sanitarie, derogare dalla necessità della presenza dell'apparecchiatura di tomografia computerizzata nel caso in cui sia prevista e regolamentata un'integrazione con strutture viciniori di diagnostica per immagini.

APPARECCHIATURE RM MOBILI

Le APPARECCHIATURE RM MOBILI debbono essere inserite in una struttura sanitaria che disponga delle altre apparecchiature di diagnostica sopra citate, ferma restando la necessità di individuare precisi bacini geografici di utenza, comunque non eccedenti l'ambito regionale.

Tali APPARECCHIATURE RM MOBILI sono temporanee e come tali esclusivamente sostitutive di quelle fisse già autorizzate. Possono essere utilizzate unicamente per consentire la manutenzione o sostituzione dell'APPARECCHIATURA RM già autorizzata o interventi sulla struttura e comunque per un periodo non superiore a un anno.

Le singole regioni potranno derogare dalle limitazioni riferite alle apparecchiature RM mobili in caso di situazione territoriali ed orografiche particolarmente disagiate.

B) ZONE E LOCALI DEL SITO RM

B.1 ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO

L'ingresso al SITO RM dei pazienti e delle persone non comprese nell'elenco del PERSONALE AUTORIZZATO è consentito attraverso un unico varco regolamentato apribile solo previo consenso dall'interno.

L'ingresso del PERSONALE AUTORIZZATO al SITO RM è consentito attraverso il medesimo ingresso sempre mediante l'impiego di un dispositivo di accesso personale (*badge*, chiave numerica, ecc....).

Ulteriori porte di accesso al SITO RM, fruibili unicamente per motivi tecnico-gestionali, devono essere riservate al PERSONALE AUTORIZZATO, dotate di un dispositivo di accesso personale o utilizzate come uscita di sicurezza.

Le porte di accesso al SITO RM devono essere dotate di idonea segnaletica di rischio e di divieto di accesso alle persone non comprese nell'elenco del PERSONALE AUTORIZZATO.

In assenza di attività diagnostica tutte le porte di accesso al SITO RM dovranno comunque essere mantenute chiuse a chiave, ovvero non liberamente apribili dall'esterno.

Gli estintori posti all'interno del SITO RM devono essere etichettati e certificati dal Fabbricante come idonei all'impiego all'interno del SITO RM. La tipologia, il numero e l'ubicazione sono stabiliti in accordo alle vigenti normative antincendio per le strutture sanitarie.

In ciascun SITO RM deve essere garantita la presenza di almeno un rilevatore di componenti ferromagnetiche. Eventuali sistemi di rivelazione fissi non devono in alcun modo ostacolare il transito da e verso la SALA RM. L'installazione e l'impiego di sistemi di rivelazione di componenti ferromagnetiche deve essere considerato come integrativo e non sostitutivo delle procedure di sicurezza. Devono essere adottate misure di sicurezza specifiche di carattere procedurale per prevenire l'accesso, anche accidentale, di persone non comprese nell'elenco del PERSONALE AUTORIZZATO. L'impiego di *metal detector* portatili convenzionali che non differenziano materiali ferrosi da materiali metallici è sconsigliato.

Le vie di fuga devono essere definite e segnalate con opportuna segnaletica.

All'ingresso della ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO deve essere presente e visibile idonea segnaletica di avviso dei rischi e di presenza continua del campo magnetico.

L'entrata nella ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO deve essere regolamentata garantendo:

la valutazione dei rischi connessi per soggetti portatori di dispositivi cardiaci impiantabili attivi o altri dispositivi medici attivi o passivi nonché alle altre categorie di persone per cui possano sussistere controindicazioni;

il divieto di introduzione di attrezzature, materiali o dispositivi ferromagnetici.

Anche durante lo svolgimento di attività non cliniche all'interno delle ZONE CONTROLLATE è auspicabile che venga garantita la presenza di almeno un'altra persona, autorizzata all'accesso, che possa intervenire in caso di emergenza.

Il PERSONALE AUTORIZZATO può consentire, sotto la propria responsabilità, l'accesso e la permanenza all'interno del SITO RM a soggetti che non devono accedere alla ZONA CONTROLLATA, ma solo per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività autorizzate.

È buona prassi indicare all'esterno del SITO RM i nomi dei RESPONSABILI PER LA SICUREZZA e del PERSONALE AUTORIZZATO ed un numero telefonico per le emergenze.

B.2 ZONA DI RISPETTO

La ZONA DI RISPETTO deve essere interamente confinata all'interno del CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI. L'utilizzo della ZONA DI RISPETTO deve essere regolamentato sulla base di prescrizioni che tengano conto delle eventuali problematiche connesse alla compatibilità elettromagnetica relativa alle apparecchiature presenti, ferma restando l'applicazione del sistema dei valori limite di esposizione previsti per i lavoratori e la popolazione.

B.3 ETICHETTATURA dei dispositivi medici e delle attrezzature

Qualsiasi attrezzatura o dispositivo medico appartenente alla dotazione stabile del SITO RM la cui interazione con il campo di induzione magnetica disperso presente all'interno della ZONA CONTROLLATA non è a priori prevedibile dal PERSONALE AUTORIZZATO deve essere etichettato, secondo quanto previsto dalle rispettive normative applicabili.

L'ETICHETTATURA consente di discriminare attrezzature o dispositivi medici che non possono essere introdotti all'interno della ZONA CONTROLLATA da quelli che possono essere introdotti liberamente o nel rispetto di prestabilite condizioni.

L'ETICHETTATURA di un dispositivo medico o di una attrezzatura deve essere riferita a quanto previsto dalla norma armonizzata CEI EN 62570:2016-01 «Pratiche standard per la marcatura di sicurezza di dispositivi medici e altri oggetti in ambiente di risonanza magnetica» che recepisce integralmente la norma ASTM F2503-13.

Sono definite tre categorie:

MR-*safe*

Il dispositivo medico non comporta alcun tipo di rischio in ogni possibile condizione di ambiente RM. Un dispositivo MR-*safe* è costituito da materiali elettricamente non conduttivi, non metallici e non magnetici.

MR-*conditional*

Il dispositivo medico ha dimostrato di non porre rischi reali in un determinato ambiente RM sotto specifiche condizioni di utilizzo. Le condizioni minime di esposizione che definiscono lo specifico ambiente RM includono l'intensità del campo magnetico, il gradiente spaziale e le variazioni temporali (dB/dt) dello stesso, e l'energia depositata espressa in termini di SAR. Possono inoltre essere richiesti requisiti aggiuntivi, come una particolare configurazione del dispositivo.

MR-*unsafe*

Il dispositivo medico comporta rischi inaccettabili per il paziente, gli operatori o qualsiasi altro individuo all'interno della ZONA CONTROLLATA.

B.4 Sito di installazione dell'APPARECCHIATURA RM

La progettazione del SITO RM e la destinazione d'uso dei locali compresi nelle ZONE AD ACCESSO CONTROLLATO e nelle ZONE DI RISPETTO devono garantire:

il corretto funzionamento degli apparati e dei dispositivi installati sia compatibile con la presenza del campo magnetico;

il corretto funzionamento dell'APPARECCHIATURA RM in presenza di grandi masse metalliche in movimento in prossimità del SITO RM (ascensori, automezzi, etc.);

il corretto funzionamento dell'APPARECCHIATURA RM anche a basse frequenze (0 - 200 *Hz)* in presenza di altre apparecchiature elettroniche nelle immediate vicinanze del SITO RM.

B.5 Sala attesa pazienti e sala attesa barellati

La sala d'attesa per i pazienti deambulanti, eventualmente anche in utilizzo comune con altre attività diagnostiche, accessibile ai portatori di disabilità, deve essere prevista al di fuori della ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO.

Deve essere identificata un'apposita area di attesa per i pazienti barellati negli immediati pressi del SITO RM, o all'interno del SITO RM stesso in un'area posta al di fuori della ZONA CONTROLLATA. Tale area deve essere provvista di dotazioni di supporto per l'assistenza medica sul paziente indipendenti da quelle esistenti nella ZONA DI PREPARAZIONE e nella ZONA DI EMERGENZA. L'area di attesa barellati, se non prevista all'interno di un locale ad uso esclusivo, deve essere delimitata da barriere fisse o mobili che garantiscano la *privacy* del paziente. Nei casi in cui la presenza di pazienti barellati sia ritenuta occasionale è possibile derogare dalla realizzazione di una zona di stazionamento dedicata attraverso una procedura codificata nel REGOLAMENTO DI SICUREZZA.

B.6 Locale visita medica

Prima di effettuare l'ESAME RM il paziente deve essere informato sulle possibili controindicazioni, i rischi e le limitazioni di carattere medico.

Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente per i diversi operatori sanitari coinvolti nell'esecuzione dell'esame, il paziente, prima dell'esecuzione dell'ESAME RM, è tenuto a rispondere alle domande contenute nel questionario che l'equipe RM utilizzerà per far emergere possibili controindicazioni all'esecuzione dell'ESAME RM. Il MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE

DIAGNOSTICA valuterà – sulla base delle informazioni acquisite – l'eventuale necessità di ulteriori approfondimenti per i quali dovrà essere garantita la possibilità di esecuzione di una visita medica atta allo scopo. La sala anamnesi può essere ubicata esternamente al SITO RM, nei suoi immediati pressi, o internamente, al di fuori della ZONA CONTROLLATA.

Il questionario anamnestico concernente le informazioni relative al paziente — da utilizzare secondo quanto definito in appendice 1 — deve prevedere i quesiti allo stato dell'arte delle conoscenze relativi alle possibili controindicazioni all'esecuzione dell'ESAME RM, e va predisposto ed eventualmente integrato sulla base delle scelte che competono al MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM. Il questionario anamnestico deve essere firmato dal MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA, mentre il paziente controfirma in calce alla medesima pagina, a testimonianza della propria consapevolezza sul possibile rischio connesso ad eventuali risposte false o mendaci ai quesiti sottopostigli, ed in conformità a quanto evidenziato nel modello di cui alla richiamata appendice 1.

Il questionario anamnestico, unitamente al consenso informato all'ESAME RM, può essere gestito anche secondo modalità digitali.

B.7 Spogliatoio del personale

Lo spogliatoio ad uso del PERSONALE AUTORIZZATO può essere allocato all'esterno o all'interno del SITO RM; se posto all'interno del SITO RM può essere utilizzato esclusivamente dal PERSONALE AUTORIZZATO.

B.8 Spogliatoio dei pazienti

Lo spogliatoio dei pazienti è il locale all'interno del SITO RM dove i pazienti possono lasciare i propri abiti ed indossare il camice o telino monouso eventualmente previsti per l'esecuzione dell'esame. Immediatamente prima dell'accesso alla SALA RM il paziente che necessita di indossare indumenti personali che possono interferire con l'esame RM deve essere scansionato con un rilevatore di componenti ferro-magnetiche. Lo spogliatoio deve garantire la *privacy* del paziente e può essere delimitato da barriere fisse e/o mobili. Deve essere dotato di un portaoggetti chiudibile con chiave non ferromagnetica; in alternativa, lo spogliatoio dovrà essere chiudibile con chiave non ferromagnetica.

B.9 Servizi igienici

Devono essere previsti servizi igienici adeguati alle esigenze del personale, dei pazienti e dei loro accompagnatori, relativa ai soggetti portatori di disabilità ubicati preferibilmente all'interno del SITO RM o nelle sue immediate vicinanze. I servizi igienici per portatori di disabilità devono essere collocati sullo stesso piano del SITO RM con percorso di accesso privo di barriere architettoniche.

B.10 ZONA DI PREPARAZIONE

Per assicurare un'adeguata riservatezza al paziente la ZONA DI PREPARAZIONE deve essere realizzata in un locale o un'area confinabile con barriere fisiche mobili; le dotazioni di supporto necessarie per l'esecuzione delle procedure previste dovranno essere dedicate e separate da quelle a supporto della postazione di emergenza e dell'eventuale area di attesa barellati — se interna al SITO RM — in tutti i casi in cui le procedure prevedono la possibile gestione di più pazienti all'interno del SITO RM.

La dotazione minima della ZONA DI PREPARAZIONE deve prevedere:

un alloggiamento dedicato alla custodia dei farmaci e dei dispositivi medici/presidi medico-chirurgici;

un lettino fisso o una barella con ETICHETTATURA «*safe*» o «*conditional*» in relazione a tutte le possibili condizioni di utilizzo;

la disponibilità di gas medicali;

le apparecchiature elettromedicali ritenute utili sulla base delle modalità di gestione dell'attività diagnostica.

B.11 ZONA DI EMERGENZA

La ZONA DI EMERGENZA deve essere collocata quanto più possibile in prossimità dell'accesso alla SALA RM in un locale o area dedicata.

Nel caso di gestione simultanea di due pazienti all'interno del SITO RM ospitante una sola APPARECCHIATURA RM la ZONA DI EMERGENZA dovrà essere caratterizzata da destinazione d'uso esclusivo.

Nel caso la gestione operativa preveda la presenza nel SITO RM di un solo paziente alla volta per ogni APPARECCHIATURA RM la ZONA DI EMERGENZA può coincidere con la ZONA DI PREPARAZIONE. In tal caso la gestione dei pazienti deve essere effettuata garantendo la presenza di un solo paziente all'interno del SITO RM anche attraverso l'adozione di misure di carattere procedurale e formale.

In entrambi i casi l'accesso alla ZONA DI PREPARAZIONE, alla ZONA DI EMERGENZA e i percorsi di collegamento con la SALA RM dovranno essere privi di barriere fisiche fisse e impedimenti di ogni altro genere.

Nella ZONA DI EMERGENZA deve essere garantita la massima efficienza delle procedure di soccorso, di primo intervento e rianimazione. La dotazione minima della ZONA DI EMERGENZA deve prevedere:

un lettino fisso o una barella con ETICHETTATURA «*safe*» o «*conditional*» in relazione a tutte le possibili condizioni di utilizzo;

un carrello di emergenza con all'interno i farmaci ed i dispositivi medici/presidi medico-chirurgici;

un defibrillatore;

un aspiratore;

la disponibilità di gas medicali e quanto altro necessario opportunamente valutato sulla base del tipo di pazienti esaminati e della tipologia degli esami eseguiti.

B.12 SALA RM

B.12.A Impianti di ventilazione e di espulsione gas criogenici

La SALA RM deve essere dimensionata in modo da consentire la massima efficienza delle procedure garantendo comunque l'esistenza degli spazi minimi di manutenzione ed intervento tecnico. La superficie complessiva deve comunque garantire l'accostamento della barella al lettino della APPARECCHIATURA RM, nonché l'esecuzione delle operazioni di trasbordo del paziente.

Il verso di apertura della porta di accesso della SALA RM deve essere tale da minimizzare i tempi di evacuazione nei casi di emergenza: in tal senso si raccomanda la scelta dell'apertura verso l'interno.

La porta di accesso alla SALA RM deve consentire un'agevole apertura e, nel caso di elettro-serratura, lo sblocco manuale meccanico in caso di malfunzionamento o interruzione di alimentazione elettrica.

La porta non deve essere mai chiusa a chiave.

Devono essere realizzati adeguati sistemi di climatizzazione in condizioni di normale esercizio, al fine di facilitare un'adeguata termoregolazione del paziente in relazione ai limiti di SAR previsti dalla vigente normativa e al contempo un corretto funzionamento dell'APPARECCHIATURA RM.

Il sistema di climatizzazione deve garantire una temperatura pari a T= 22 ± 2° C. e un tasso di umidità relativa compreso nell'intervallo raccomandato dal Fabbricante dell'APPARECCHIATURA RM.

Discostamenti temporanei della temperatura dai valori sopra riportati devono essere gestiti con procedure interne stabilite nel REGOLAMENTO DI SICUREZZA.

Le condizioni di temperatura ed umidità della SALA RM devono essere monitorate in continuo.

Nel caso di magnete superconduttore, dovranno essere progettati e installati adeguati sistemi di sicurezza per garantire un opportuno ricambio dell'aria in SALA RM nelle condizioni di normale esercizio e di emergenza.

Valori raccomandati di ventilazione in SALA RM:

condizione normale: almeno 6 ricambi/h incrementabili in funzione di particolari esigenze legate ad esempio allo smaltimento del carico termico richiesto su alcune apparecchiature;

condizione di emergenza (valido nel caso di magneti superconduttori): almeno 18 ricambi/h incrementabili in funzione della tipologia di apparecchiature installate e dei contenuti di criogeno presenti.

Tali valori tengono conto di esigenze impiantistiche correlate alla minimizzazione del rischio di incidente più probabile, ovvero di piccole e medie dispersioni di criogeni in sala esami.

La linea di evacuazione dell'elio dovrà essere coibentata in tutti i tratti interni all'edificio e in tutti i tratti interni ed esterni raggiungibili al tatto.

In condizioni di emergenza l'aria espulsa dalla SALA RM deve essere convogliata all'esterno in zona non accessibile al pubblico. La collocazione del terminale della linea di evacuazione dell'elio (tubazione di *quench*) deve prevedere una zona di interdizione intorno al terminale e un'area sottostante sufficientemente ampia da garantire la dispersione del criogeno gassoso e prevenire rischi di interferenza con finestre, balconi o edifici limitrofi e di sistemi di ripresa dell'aria.

L'impianto di ventilazione e la linea di evacuazione dell'elio devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme di buona tecnica applicabili, tenendo anche conto di quanto disposto dalle indicazioni operative dell'INAIL e degli enti certificatori e di controllo.

Le APPARECCHIATURE RM devono essere dotate di un sistema di rilevazione continua della percentuale di ossigeno della SALA RM con soglia di pre-allarme al valore del 19% e soglia di allarme al 18%.

L'avvio della ventilazione supplementare di emergenza deve essere assicurata in modalità:

automatica: quando il sistema di rilevazione della concentrazione di ossigeno rileva una percentuale di ossigeno pari al 18%;

manuale: dalla consolle di comando dell'apparecchiatura, mediante l'azionamento tramite pulsante.

In caso di pre-allarme, il personale presente deve mettere in atto le procedure di emergenza riportate nel REGOLAMENTO DI SICUREZZA.

I sistemi di ventilazione devono essere controllati almeno ogni sei mesi verificando il corretto funzionamento e il perdurare del numero di ricambi/h di progetto.

Il sistema di rivelazione della percentuale di ossigeno deve essere controllato almeno ogni sei mesi verificando il corretto funzionamento. La sua taratura dovrà essere fatta secondo le indicazioni del Fabbricante, ed in conformità alle norme di buona tecnica applicabili.

B.12.B Schermatura del campo elettromagnetico a radiofrequenze

La realizzazione della gabbia di Faraday consente di schermare l'APPARECCHIATURA RM da eventuali sorgenti elettromagnetiche a radiofrequenza esterne alla SALA RM.

L'efficienza di schermatura è funzione del numero di aperture e della funzionalità della porta di accesso.

La gabbia di Faraday deve essere realizzata a regola d'arte secondo le norme di buona tecnica applicabili.

B.13 Altri locali del SITO RM

Altri locali eventualmente presenti nel SITO RM quali depositi, ripostigli, studi medici, archivio etc. devono essere destinati ad attività esclusivamente finalizzate alla gestione delle attività previste nel sito medesimo: se tale criterio non può essere garantito, i locali devono essere previsti al di fuori della ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO.

Si raccomanda che i locali destinati a:

accettazione pazienti;

attesa pazienti e accompagnatori;

segreteria;

si trovino al di fuori della ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO anche in comune con altre attività del Centro di diagnostica per immagini.

B.14 Zona comandi

La zona di comando dell'APPARECCHIATURA RM deve essere ubicata a ridosso della SALA RM e dotata di visiva. Nei soli casi in cui ciò non sia tecnicamente attuabile va comunque posizionata negli immediati pressi della Sala RM disponendo di opportuno sistema di telecamere per la sorveglianza in continuo del paziente.

Dalla zona comandi deve essere possibile controllare la porta di accesso alla SALA RM o il suo corridoio di accesso direttamente o con l'ausilio di telecamere.

Nella zona comandi devono essere installati i pulsanti di attivazione dei dispositivi di emergenza per:

quench pilotato;

azionamento manuale della ventilazione d'emergenza;

sgancio elettrico.

I pulsanti di sicurezza devono essere replicati all'interno della SALA RM.

Dalla zona comandi devono essere visualizzabili i display per il monitoraggio in continuo nella Sala RM:

della percentuale d'ossigeno;

della temperatura;

dell'umidità relativa.

Il PERSONALE AUTORIZZATO deve essere adeguatamente formato sulla procedure di monitoraggio dei parametri microclimatici e di percentuale di ossigeno della SALA RM.

B.15 Locale tecnico

L'accesso al locale tecnico è consentito al PERSONALE AUTORIZZATO. Il locale tecnico va mantenuto chiuso a chiave quando l'accesso viene effettuato dall'esterno al SITO RM. In tal caso la chiave deve essere custodita nella zona comandi del SITO RM. L'accesso deve essere regolamentato predisponendo una procedura codificata per consentire un tempestivo intervento in caso di emergenza.

All'interno del locale tecnico non possono essere allocati oggetti non pertinenti alla destinazione d'uso del locale, materiale infiammabile, bombole e altro materiale che possa creare ingombro in caso di intervento di emergenza. Sulla porta di accesso deve essere affissa idonea segnaletica.

I valori di temperatura ed umidità del locale tecnico devono essere monitorati in continuo per mezzo di display allocati nella zona comandi della APPARECCHIATURA RM.

Il PERSONALE AUTORIZZATO deve essere formato sulla procedura di monitoraggio dei parametri microclimatici del locale tecnico.

B.16 Locale refertazione

È dedicato alla valutazione dell'ESAME RM da parte del MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA. Qualora il locale refertazione sia ubicato all'interno del SITO RM deve ritenersi dedicato, in via esclusiva, alla sola refertazione da parte dei medici operanti nel SITO RM. Negli altri casi il locale refertazione può essere a disposizione di tutto il CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI.

B.17 Dispositivi di sorveglianza e protezione del paziente durante l'ESAME RM

Si raccomanda di predisporre idonei dispositivi di sorveglianza del paziente durante l'esame quali interfono, segnalatore acustico e, ove necessario, telecamera per l'osservazione del paziente.

Si raccomanda l'uso di dispositivi per la protezione dell'udito del paziente in tutti i casi di ESAME RM sui pazienti che, per loro condizioni di salute, possano presentare aumentata sensibilità a rumori di particolari frequenze e livelli.

B.18 Coordinamento per la gestione delle emergenze

Nel rispetto delle reciproche responsabilità, la gestione degli interventi delle squadre di emergenza nel SITO RM deve essere preventivamente definita e condivisa dai RESPONSABILI DELLA SICUREZZA e dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

C) IDONEITÁ DI APPRONTAMENTO DELLE INSTALLAZIONI MOBILI

È responsabilità del datore di lavoro del sito ospitante, attraverso i propri RESPONSABILI PER LA SICUREZZA, sentiti i RESPONSABILI PER LA SICUREZZA dell'APPARECCHIATURA RM MOBILE, garantire che, nella sua integrazione con la struttura stessa, l'approntamento di una APPARECCHIATURA RM MOBILE risponda ai requisiti generali di garanzia della qualità e della sicurezza previsti per le APPARECCHIATURE RM FISSE.

Per quanto riguarda gli aspetti particolari relativi all'APPARECCHIATURA RM MOBILE, ivi compreso il sistema di schermatura del campo magnetico, si rinvia a quanto previsto nei presenti Standard.

Il magnete superconduttore, durante gli spostamenti del mezzo mobile, deve essere disattivato, fatte salve eventuali disposizioni specifiche nel settore dei trasporti.

Nei presidi di accoglimento le APPARECCHIATURE RM MOBILI con all'interno criogeni non potranno essere allocate in aree sotterranee o completamente coperte.

Le APPARECCHIATURE RM MOBILI, in analogia con le APPARECCHIATURE RM FISSE, rientrano nel quadro autorizzativo che è di loro pertinenza, sulla base del campo magnetico che le caratterizza e delle normative nazionali e locali in materia vigenti nei territori ove il mezzo opera.

I requisiti di sicurezza che devono essere necessariamente soddisfatti sono i seguenti:

le linee isomagnetiche a 0,5 mT devono essere contenute all'interno del mezzo mobile, almeno per le componenti orizzontali del campo magnetico; per motivi esclusivamente tecnici, nella direzione verticale è possibile derogare da tale condizione, purché le linee di campo magnetico ≥ 0,5 mT non penetrino in locali della struttura ospitante;

Anche sulla base di quanto sopra evidenziato, nell'individuazione dell'area ove allocare il mezzo mobile nella fase operativa è necessario:

evitare di posizionarlo in aree sotto le quali esistano ambienti accessibili;

realizzare una recinzione dell'area che non solo garantisca il rispetto della zona di rischio in tutte le direzioni, ma che tenga altresì conto della posizione sul mezzo mobile dell'uscita del tubo di *quench*, garantendo quindi una debita distanza dalle zone accessibili di edifici attigui.

È responsabilità del datore di lavoro del sito ospitante, attraverso i RESPONSABILI PER LA SICUREZZA, sentiti i RESPONSABILI PER LA SICUREZZA dell'APPARECCHIATURA RM MOBILE, individuare la ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO.

Per le APPARECCHIATURE RM MOBILI deve essere garantito il rispetto di tutte le procedure previste per le APPARECCHIATURE RM FISSE, considerando il mezzo mobile come una sala diagnostica a supporto di un contesto sanitario predisposto ed organizzato per garantire il corretto percorso del paziente nella sua completezza, dall'anamnesi alle attività di preparazione, fino all'emergenza. Il MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM è tenuto a stilare le procedure operative e ad individuare le tipologie di esami eseguibili.

D) CONTROLLI DI SICUREZZA

D.1 Protezione e sorveglianza delle persone esposte

Il REGOLAMENTO DI SICUREZZA deve essere redatto congiuntamente dal ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM e dal MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM.

Tutti coloro che, per vario motivo, accedono al SITO RM sono tenuti a rispettare il REGOLAMENTO DI SICUREZZA.

Si raccomanda di affiggere all'interno del SITO RM una breve sintesi delle principali regole da seguire in caso di emergenza, in estratto da quanto previsto nel REGOLAMENTO DI SICUREZZA.

Il REGOLAMENTO DI SICUREZZA deve contenere:

le indicazioni delle criticità connesse all'ESAME RM;

i protocolli di sicurezza adottati per la gestione dell'accesso ai locali;

le procedure relative al percorso diagnostico, dal raccordo anamnestico alla individuazione delle procedure di preparazione anche invasive del paziente per l'ESAME RM e la raccolta dei relativi consensi informati;

le procedure di emergenza relative alla gestione del paziente;

le procedure di emergenza relative alla fuoriuscita dei gas criogenici all'interno della sala magnete;

le procedure di emergenza in caso di altri eventuali rischi accidentali, quali incendio, interruzione elettrica, accesso accidentale di oggetti ferromagnetici in SALA RM;

le modalità e le periodicità previste per le verifiche di qualità e sicurezza;

le norme interne di sicurezza per tutti i soggetti coinvolti nelle attività del Sito RM.

Il datore di lavoro emana il REGOLAMENTO DI SICUREZZA.

Il datore di lavoro, per mezzo del MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM, emana e mantiene aggiornato l'elenco del PERSONALE AUTORIZZATO. Il personale sanitario e non sanitario indicato nell'elenco non può iniziare l'attività di lavoro nel SITO RM se sprovvisto di idoneità medica specifica e di idonea formazione.

Il REGOLAMENTO DI SICUREZZA deve essere portato a conoscenza delle diverse categorie di persone ammesse al SITO RM. Il datore di lavoro è tenuto a garantire la formazione specifica del PERSONALE AUTORIZZATO. Deve essere prevista una revisione del REGOLAMENTO DI SICUREZZA ogni qualvolta vi siano variazioni strutturali e/o modificazioni sostanziali dei sistemi di sicurezza del SITO RM. Il PERSONALE AUTORIZZATO è responsabile dell'applicazione delle procedure di lavoro e di sicurezza in caso di incidente.

L'autorizzazione di accesso alla ZONA CONTROLLATA di persone non comprese nell'elenco del PERSONALE AUTORIZZATO deve essere formalizzata attraverso la compilazione di una scheda di accesso (Appendice 2). La scheda di accesso deve essere datata e firmata sia dal soggetto autorizzato che dal MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM o da altro medico dotato di pari specializzazione da egli delegato. Per questi soggetti devono essere utilizzati gli stessi protocolli di sicurezza previsti per i pazienti.

In relazione all'accesso alla ZONA CONTROLLATA a personale in stato di gravidanza accertata si rimanda alle vigenti normative in materia di sicurezza e alle evidenze scientifiche.

La tipologia, il numero e l'ubicazione degli estintori e, più in generale, le misure di prevenzione e protezione attive e passive dal rischio incendio, ivi comprese le opportune comunicazioni da fare al competente comando dei Vigili del fuoco sono stabilite in accordo alle vigenti normative antincendio per le strutture sanitarie.

D.2 Criticità dell'ESAME RM

L'accesso al SITO RM di persone portatrici di dispositivi impiantati o di altri materiali o preparati dovrà essere valutato con la massima attenzione caso per caso.

L'accesso al SITO RM deve essere rigorosamente valutato, in applicazione del modello organizzativo all'uopo adottato dalla struttura sanitaria, per soggetti portatori di:

dispositivi impiantabili attivi;

qualsiasi altro dispositivo medico, anche impiantabile;

qualsiasi dispositivo od oggetto inamovibile dal corpo.

Per la gestione di tali casi è fatto obbligo alla struttura sanitaria di codificare in un documento il comportamento organizzativo specifico dei lavoratori, nel quale siano chiarite le competenze e siano codificate le procedure, riportate anche nel REGOLAMENTO DI SICUREZZA del SITO RM.

Per quanto concerne i pazienti portatori di dispositivi cardiaci impiantabili attivi, è fatto obbligo alla struttura sanitaria di predisporre un modello organizzativo specifico, a garanzia della sicurezza della prestazione e della salute del paziente, che comprenda un processo di valutazione del rapporto rischio beneficio di esecuzione/mancata esecuzione dell'ESAME RM, sotto la diretta responsabilità del MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM.

Tale modello deve tenere conto dei seguenti elementi minimi:

metodologia adottata per la identificazione univoca del dispositivo medico;

procedura per l'identificazione della categoria di appartenenza del dispositivo medico in relazione ai possibili rischi di utilizzo in RM (dispositivo con ETICHETTATURA «*safe*», «*conditional*», «*unsafe*»);

attribuzioni delle figure professionali coinvolte nel percorso di valutazione tecnica pre-esame;

codifica degli accertamenti sul paziente in corso di ESAME RM;

verifica di funzionalità post ESAME RM del dispositivo medico impiantato, ove applicabile.

Al fine della verifica della eventuale condizione posta dal Fabbricante del dispositivo medico in relazione alla intensità della forza di trascinamento dovuta all'intensità di campo statico disperso di induzione magnetica e al gradiente spaziale di tale campo il Fabbricante dell'APPARECCHIATURA RM è obbligato a fornire le mappe di distribuzione spaziale delle due grandezze fisiche sopra richiamate.

D.3 Limiti di esposizione

I limiti di esposizione per i pazienti sono quelli riportati nelle Norme tecniche armonizzate di settore.

I limiti di esposizione e le norme generali di tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, sono quelli stabiliti dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le valutazioni tecniche necessarie per garantire il rispetto dei limiti per i lavoratori devono essere effettuate sulla base delle informazioni obbligatoriamente fornite dal Fabbricante dell'APPARECCHIATURA RM per dimostrare la rispondenza a tutte le direttive europee applicabili.

È compito del MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM, nonché dell'ESPERTO RESPONSABILE DELLA

SICUREZZA IN RM definire procedure comportamentali atti a garantire il rispetto dei limiti di esposizione dei pazienti e dei lavoratori. Tali procedure devono essere riportate nel REGOLAMENTO DI SICUREZZA.

Si raccomanda che tali procedure contemplino la minimizzazione della permanenza da parte degli operatori all'interno della SALA RM prevedendo per quanto possibile l'esecuzione delle procedure legate alla preparazione dei pazienti, sia cliniche che tecniche, al di fuori della SALA RM.

D.4 Misure di sicurezza per i pazienti

D.4.1 Richiesta di ESAME RM

Le richieste di esami dovranno essere vagliate dal MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA.

Questi, in base alla propria esperienza clinica, alla valutazione delle condizioni del paziente ed alla effettiva utilità dell'esame, deciderà sull'opportunità di accoglimento della richiesta e sulle modalità di esecuzione dell'esame stesso. Ciascun esame dovrà essere pertanto:

giustificato per quanto concerne l'esposizione dei pazienti ai campi magnetici presenti durante l'ESAME RM e alle eventuali procedure invasive da effettuare per rispondere efficacemente al quesito clinico proposto, valutando in tal senso l'appropriatezza dell'esame sia in funzione della metodica diagnostica proposta che in funzione delle caratteristiche della APPARECCHIATURA RM a disposizione;

ottimizzato in merito ai tempi di esposizione e alle procedure di scansione da eseguire sulla base della valutazione del reale beneficio diagnostico e terapeutico che ne può derivare dalla tipologia di esame proposto.

Il PERSONALE AUTORIZZATO annota e informa i responsabili della sicurezza su eventuali anomalie, incidenti o mancati incidenti occorsi durante lo svolgimento della propria attività.

È compito del MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA stabilire, sulla base dell'assenza di documentate controindicazioni del paziente, l'effettuazione dell'ESAME RM.

D.4.2 Questionario anamnestico

È compito del MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM predisporre tutte le misure atte ad individuare preventivamente qualsiasi elemento di rischio e/o controindicazione che possa determinare la non esecuzione dell'ESAME RM.

Nel caso di esami su donne in stato di gravidanza accertata o presunta, particolare attenzione è rivolta alla giustificazione, in particolare in regime di urgenza, e all'ottimizzazione dell'esame RM, nei confronti - e tenendo conto - sia della paziente che del nascituro. La paziente sarà preventivamente informata sui possibili rischi dell'esame.

Allo scopo di individuare possibili controindicazioni all'ESAME RM ed eventuali situazioni che possono determinare un incremento di rischio del paziente durante l'esposizione al campo magnetico statico e ai campi elettromagnetici generati dall'apparecchiatura, il MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM deve predisporre un questionario anamnestico che l'equipe RM utilizzerà per raccogliere l'anamnesi del paziente. Tale questionario sarà firmato dal MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA prima dell'espletamento della prestazione stessa.

Il MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA accerterà la regolarità delle risposte, ed escluderà la presenza di ogni possibile condizione di controindicazione all'esame, eventualmente anche espletando una visita medica, o mediante ulteriori accertamenti clinici necessari.

Il CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI deve conservare i questionari compilati per i pazienti ammessi all'ESAME RM per cinque anni. Tale obbligo può essere ottemperato anche in formato digitale. Un modello di questionario anamnestico del paziente è riportato in Appendice 1: esso potrà eventualmente essere integrato con quesiti supplementari frutto dell'evoluzione delle conoscenze nonché delle esperienze acquisite.

Nel caso di paziente in età minore o non in grado di collaborare efficacemente, è necessario il consenso di un genitore o di chi ne fa le veci, ovvero di chi ne ha la patria podestà. In caso di pazienti critici o traumatizzati in cui è richiesto l'esame d'urgenza e per i quali nessuno può supportare la raccolta dell'anamnesi, si raccomanda di valutare con attenzione caso per caso eventualmente eseguendo preliminarmente altre verifiche diagnostiche al fine di escludere con certezza la presenza di controindicazioni all'ESAME RM.

E) RESPONSABILI

Il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare con atto formale i RESPONSABILI PER LA SICUREZZA prima dell'avvio della fase progettuale.

Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di assicurare i mezzi utili alla messa in atto del programma di garanzia della qualità e della sicurezza nell'uso clinico dell'Apparecchiatura RM definiti dai RESPONSABILI PER LA SICUREZZA fornendo loro tutti i mezzi necessari per la sua attuazione.

Il datore di lavoro può assolvere contemporaneamente i compiti di MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM se in possesso di laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in radiodiagnostica, o radiologia, o radiologia diagnostica o radiologia medica.

E1) Responsabili per la sicurezza e la qualità

I RESPONSABILI PER LA SICUREZZA devono prestare la loro opera in forma assidua e puntuale, nonché garantire il tempestivo intervento in tutti i casi in cui le esigenze di sicurezza dei pazienti, lavoratori, volontari, accompagnatori e visitatori lo richiedano.

Ai fini della qualità e della sicurezza dell'uso clinico dell'APPARECCHIATURA RM tutti gli ESAMI RM devono essere svolti assicurando la presenza all'interno del CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI di un medico specialista in radiodiagnostica o in possesso di un diploma di specializzazione in una delle discipline equipollenti durante l'esecuzione dell'esame RM.

Le attribuzioni dei RESPONSABILI PER LA SICUREZZA devono essere espletate in via diretta e, solo nei casi previsti, possono essere delegate alle ulteriori competenze presenti nella struttura. I RESPONSABILI PER LA SICUREZZA devono garantire il coordinamento e supervisione dei soggetti delegati.

Fatte salve le responsabilità di legge relative alla progettazione, realizzazione e collaudo di opere ed impianti, l'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM:

approva il progetto definitivo ai fini della conformità ai requisiti di sicurezza di cui ai presenti Standard;

assicura la verifica della corrispondenza tra il progetto realizzato e quello approvato;

acquisisce, al termine dei lavori, copia delle dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte o alle relative norme di buona tecnica degli impianti e dei dispositivi di sicurezza installati;

acquisisce copia della documentazione rilasciata dalla Ditta fornitrice/produttrice/installatrice comprovante la corretta installazione e funzionalità dell'APPARECCHIATURA RM;

effettua un'analisi del rischio all'interno del SITO RM;

identifica il percorso dei criogeni per il raggiungimento del SITO RM dal luogo di arrivo della fornitura;

predispone le procedure da seguire in caso di emergenza;

assicura la verifica periodica del perdurare del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e degli impianti accessori;

elabora le norme interne di sicurezza per quanto attiene la gestione del rischio;

assicura l'ETICHETTATURA dei dispositivi medici e delle attrezzature amovibili presenti all'interno del SITO RM;

elabora il programma di garanzia della qualità per gli aspetti fisici;

garantisce l'esecuzione periodica dei controlli di qualità;

assicura le verifiche periodiche di efficacia schermante della gabbia di Faraday;

effettua la sorveglianza fisica dell'ambiente;

segnala al datore di lavoro, ovvero ai suoi delegati, gli incidenti e mancati incidenti connessi alle tecnologie all'interno del SITO RM.

Le verifiche di collaudo e tutti i successivi controlli periodici di qualità e sicurezza di responsabilità dell'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM dovranno riportare l'approvazione dello stesso ed essere conservati in un registro conservato nel presidio nella struttura.

L'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM deve registrare e conservare anche in formato digitale i risultati di almeno le ultime due verifiche periodiche di sicurezza e qualità effettuate sull'APPARECCHIATURA RM e sugli impianti e dispositivi ad essa asserviti.

Il MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM:

redige le norme interne di sicurezza per quanto attiene gli aspetti clinici;

redige i protocolli per la corretta esecuzione degli esami RM (percorso paziente) anche relativi a tutte le procedure di preparazione invasive in atto nel SITO RM e dei consensi informati per esse preposti;

redige i protocolli relativi all'accesso di eventuali assistenti all'esame;

redige i protocolli, ove previsto, per l'esecuzione di esami su soggetti in regime di detenzione e per l'eventuale accesso al sito di forze dell'ordine, se richiesto, sia per aspetti clinici che per pratiche di medicina legale;

redige i protocolli per il pronto intervento sul paziente nei casi di emergenza e relativa formazione del personale;

segnala gli incidenti di tipo medico al datore di lavoro;

garantisce la sussistenza dell'idoneità specifica all'attività nel SITO RM per tutto il personale addetto;

elabora il programma di garanzia della qualità per gli aspetti clinici;

redige ed aggiorna l'elenco del PERSONALE AUTORIZZATO;

collabora con l'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM per gli aspetti organizzativi relativi all'esecuzione dei controlli di sicurezza e qualità, garantendo appositi tempi di accesso e collaborazione di personale per la corretta realizzazione degli stessi.

I RESPONSABILI DELLA SICUREZZA, ciascuno per quanto di propria competenza, sono altresì incaricati di provvedere a:

elaborare i protocolli di accesso di tutto il personale che accede al SITO RM;

elaborare il REGOLAMENTO DI SICUREZZA;

redigere i protocolli di accesso per accompagnatori, visitatori, manutentori e di chiunque altro dovesse accedere al SITO RM;

pianificare la formazione specifica del PERSONALE AUTORIZZATO per la gestione clinica dei pazienti per gli aspetti di sicurezza su incarico del datore di lavoro.

Prima dell'avvio dell'attività diagnostica e successivamente a ogni intervento di manutenzione rilevante o incidente i RESPONSABILI DELLA SICUREZZA rilasciano al datore di lavoro il benestare all'utilizzo clinico dell'APPARECCHIATURA RM.

È fatto obbligo a chiunque sia informato su un avvenuto incidente o su un mancato incidente fornire comunicazione tempestiva ai RESPONSABILI DELLA SICUREZZA.

Il MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM deve tenere conto delle competenze professionali e delle necessità operative dei medici specialisti non di area radiologica che possono usufruire per la loro attività dell'ESAME RM e prevedere il coinvolgimento del cardiologo nell'esecuzione di prestazioni diagnostiche su pazienti portatori di dispositivi cardiaci impiantabili.

L'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM deve tenere conto delle ulteriori competenze tecniche e professionali messe a disposizione dal datore di lavoro.

Tali figure sono tenute a collaborare sia in fase progettuale che in fase di esercizio con l'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM.

E2) Requisiti formativi e qualificazione dei RESPONSABILI per la SICUREZZA e la QUALITÁ

possono svolgere la funzione di MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM, i laureati in medicina e chirurgia in possesso della specializzazione in radiodiagnostica, o radiologia, o radiologia diagnostica, o radiologia medica e con documentata esperienza di servizio nel settore della RISONANZA MAGNETICA di durata non inferiore a tre anni. Coloro che alla data di entrata in vigore dei presenti Standard abbiano ricoperto negli ultimi cinque anni il ruolo di Medico Responsabile dell'attività dell'impianto con APPARECCHIATURE RM di campo magnetico statico superiore a 2 tesla, possono continuare a svolgere le relative attività.

possono svolgere la funzione di ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM i laureati magistrali in fisica o in ingegneria, in possesso di comprovata esperienza almeno triennale nell'ambito specifico della RISONANZA MAGNETICA.

Ai fini del mantenimento dei requisiti di cui sopra, l'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM è tenuto all'aggiornamento professionale con la frequenza di corsi di formazione post-laurea in materia di qualità e sicurezza in RISONANZA MAGNETICA organizzati dalle associazioni professionali delle categorie interessate o dal Ministero della salute, INAIL ed ISS.

Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno ricoperto negli ultimi cinque anni o ricoprono il ruolo di Esperto Responsabile possono continuare a svolgere le relative attività.

F) GARANZIA DELLA QUALITÁ E VERIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

F.1 Garanzia della qualità dell'APPARECCHIATURA RM

È compito del MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM, e dell'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM, predisporre e mantenere attivo, sotto la loro responsabilità, un programma di garanzia della qualità, al fine di ottimizzare la prestazione diagnostica. Il programma deve prevedere la registrazione delle prove di accettazione e dei controlli di qualità periodici.

A tale scopo si dovranno seguire protocolli consolidati nazionali ed internazionali per la valutazione quantitativa dei principali parametri fisici rappresentativi della qualità dell'immagine RM, eventualmente tenendo anche conto dell'utilizzo di tecniche di alta specializzazione, le quali richiedono protocolli specifici la cui esecuzione dovrà essere garantita dall'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM.

La scelta del protocollo, dei fantocci da utilizzare, della soluzione di loro riempimento, e degli altri dispositivi da utilizzare sulla base della tipologia del sistema e suo relativo utilizzo, spetta in via esclusiva all'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM, il quale dovrà perseguire quanto eventualmente raccomandato in materia nei riconosciuti documenti tecnici nazionali ed internazionali.

I risultati delle prove di accettazione e di almeno gli ultimi due controlli periodici di qualità devono essere firmati dal ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM e conservati insieme al registro dell'APPARECCHIATURA RM, anche in formato digitale.

Le prove di accettazione dovranno essere allegate al verbale di collaudo dell'APPARECCHIATURA RM.

Il giudizio di idoneità all'uso clinico dell'APPARECCHIATURA RM deve essere formalmente riportato sul registro dell'APPARECCHIATURA RM congiuntamente all'esito dei controlli espletati, e deve essere sottoscritto sia dal MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM che dall'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM, ciascuno per quanto di competenza.

La frequenza minima dei controlli di qualità è almeno semestrale.

F.2 Garanzia della qualità della gabbia di Faraday

L'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM deve predisporre e mantenere attivo un programma di verifica della tenuta della gabbia di Faraday registrando gli esiti dei controlli effettuati sia al momento dell'installazione che quelli periodici.

La verifica della gabbia di Faraday va effettuata prevedendo misure di attenuazione negli stessi punti ed alle medesime frequenze già previsti ed utilizzate in sede di collaudo oltre che alla frequenza caratteristica di lavoro dell'APPARECCHIATURA RM.

I controlli dovranno essere eseguiti in conformità alle norme di buona tecnica di settore utilizzando strumentazione soggetta a taratura periodica presso centri autorizzati.

L'attenuazione della gabbia di Faraday deve mantenere le specifiche dichiarate in sede di installazione. L'efficienza di tenuta della gabbia di Faraday deve essere eseguita con cadenza almeno annuale.

F.3 Controlli relativi al permanere delle condizioni di sicurezza

I RESPONSABILI PER LA SICUREZZA devono garantire il permanere delle caratteristiche di sicurezza all'interno del SITO RM. È compito dell'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM predisporre il protocollo per l'esecuzione periodica dei controlli di sicurezza all'interno del SITO RM. Tali controlli, effettuati avvalendosi di altre competenze professionali messe a disposizione dal datore di lavoro (con particolare riferimento all'APPARECCHIATURA RM presente ed agli impianti ed ai dispositivi di sicurezza ad essa asserviti), devono essere effettuati tenendo conto dell'evoluzione tecnologica.

A tal fine si tenga conto anche delle indicazioni operative e documenti tecnici all'uopo elaborati dall'INAIL e dagli enti certificatori e di controllo.

G) APPARECCHIATURE IBRIDE

In caso di apparecchiatura di diagnostica per immagini «ibrida», ad esempio RM-PET, o nel caso di apparecchiatura ibrida RM-RT, è necessario affrontare le problematiche di gestione della sicurezza tenendo conto della diversità degli scenari di rischio.

Il perseguimento della garanzia di sicurezza, sia per il paziente che per l'operatore, deve fare riferimento ad una strategia prevenzionistica che preveda necessariamente un simultaneo coinvolgimento delle figure professionali specifiche deputate alla valutazione di rischio per entrambi gli agenti fisici presenti. La sicurezza nel sito ove sia presente un'apparecchiatura ibrida va progettata utilizzando un insieme di allarmi e sensori di rilevazione gestiti da un unico sistema integrato di controllo e attuazione in modo che sia possibile realizzare una compartimentazione degli ambienti.

Nel caso in cui si configuri un allarme generato dalla centralina di controllo della concentrazione di ossigeno della sala RM si deve poter intervenire in sala RM.

Nel caso in cui si inneschi un incendio nella zona calda ove avviene la preparazione del radiofarmaco con contemporaneo allarme radio, si deve poter assicurare l'isolamento di quel singolo locale da quelli adiacenti.

Qualora l'APPARECCHIATURA RM faccia parte di un sistema ibrido valgono le stesse modalità per la sua autorizzazione all'installazione e all'uso oltre quelle delle altre attrezzature radiodiagnostiche o radioterapeutiche.

H) APPARECCHIATURE RM SETTORIALI (Art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 - Art. 2, comma 1 del presente decreto ministeriale).

Fermo restando quanto disposto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, nel caso di APPARECCHIATURE RM SETTORIALI, come definite nel paragrafo A0, è prevista comunque l'applicazione di tutti gli standard di sicurezza in precedenza rappresentati, ove applicabili.

In particolare, devono intendersi del tutto validi i compiti e gli obblighi relativi alle problematiche di sicurezza e protezione, compresa la necessità della nomina formale del MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM e dell'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM, nonché l'obbligo della comunicazione di avvenuta installazione da effettuare attraverso le indicazioni previste al successivo paragrafo *I)* COMUNICAZIONI.

Il SITO RM relativo alle predette apparecchiature RM settoriali differisce dai siti RM per apparecchiatura a corpo intero, unicamente per quanto segue:

NON necessita della ZONA DI PREPARAZIONE pazienti;

NON vi è obbligo della ZONA DI EMERGENZA, sulla cui opportunità è compito del MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM decidere.

I) COMUNICAZIONI

Al fine di facilitare ed uniformare le modalità di comunicazione, anche alla luce dei compiti istituzionali di vigilanza (Art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542) e dei presenti standard di sicurezza, il responsabile legale della struttura sanitaria che ha installato un'APPARECCHIATURA RM per uso diagnostico con campo magnetico fino a 4 tesla, deve comunicare, entro sessanta giorni dall'avvenuta installazione, il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dai presenti Standard ai seguenti enti o amministrazioni.

Gli enti e le amministrazioni in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, definiscono la documentazione tecnica da allegare alla comunicazione.

REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA

ASL territorialmente competente

MINISTERO della SALUTE - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, Via G. Ribotta, 5 - 00144 Roma - dgfdm@postacert.sanita.it

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma - protocollo.centrale@pec.iss.it

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - Dipartimento di medicina epidemiologia igiene del lavoro e ambientale - Sezione «Supporto tecnico al SSN in materia di radiazioni», Via Fontana Candida, 1 - 00078 Monte Porzio Catone (RM) - dmil@postacert.inail.it

Di seguito si riporta un esempio di nota informativa per i pazienti, di questionario anamnestico e di consenso informato preliminare all'esame RM, redatto sulla base delle conoscenze disponibili da adottare con eventuali modifiche ed integrazioni riferite ai quesiti e ritenute opportune dal MEDICO RESPONSBILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM.

****

Appendice 1

ESEMPIO DI MODULO DI ANAMNESI E CONSENSO INFORMATO PER ESAME DI RISONANZA MAGNETICA

Questionario somministrato da…………
(Indicare Nome, Cognome e qualifica professionale del membro dell'EQUIPE RM)

Dati del paziente
Cognome .... Nome ....
Data e luogo di nascita .... Peso (Kg) ....
Residenza .... Recapito Tel. ....
Indagine richiesta ....
Reparto/Medico richiedente l'esame RM ……………………..

Nota informativa relativa all'esame RM
La Risonanza Magnetica (RM) è una tecnica diagnostica che non utilizza radiazioni ionizzanti o sostanze radioattive. La diagnostica mediante RM sfrutta l'impiego di intensi campi statici di induzione magnetica e onde elettromagnetiche a RF. In alcuni tipi di indagine possono anche essere somministrate al paziente, per via endovenosa, alcune sostanze con proprietà paramagnetiche come mezzo di contrasto. Ad eccezione di tali casi, la RM si configura come un esame diagnostico non invasivo.
Nel caso di esami su donne in stato di gravidanza accertata o presunta, particolare attenzione è rivolta alla giustificazione, in particolare in regime di urgenza, e all'ottimizzazione dell'esame RM, nei confronti e tenendo conto sia della paziente che del nascituro. Nel corso dell'esame RM è molto rara l'insorgenza di reazioni avverse. L'evenienza più probabile è rappresentata da una crisi di claustrofobia a carattere passeggero. L'impiego del mezzo di contrasto a base di sostanze paramagnetiche è generalmente ben tollerato e non provoca alcuna sensazione particolare. Raramente possono comunque verificarsi episodi di ipersensibilità come orticaria o altri fenomeni allergici. In casi rarissimi sono stati riportati episodi di shock anafilattico. Il sito RM garantisce sempre la presenza di personale medico specializzato pronto ad intervenire in caso di emergenze mediche di tale genere.

Esecuzione dell'esame RM
I pazienti possono essere sottoposti all'esame RM solo previa esclusione di ogni possibile controindicazione all'esame RM, da accertarsi a cura del Medico Responsabile della

prestazione diagnostica (MRP), previo utilizzo dell'apposito questionario anamnestico e del modulo di consenso informato.
Per effettuare l'esame RM è necessario che il paziente, ove del caso supportato dal personale di servizio:

- tolga eventuale trucco per il viso e lacca per capelli;
- depositi nello spogliatoio o negli appositi armadietti ogni oggetto metallico, ferromagnetico o di supporto magnetico (telefoni cellulari, monete, orologi, chiavi, orecchini, spille, gioielli, fermagli per capelli, tessere magnetiche, carte di credito, ecc.);
- tolga eventuali protesi dentarie e apparecchi per l'udito;
- tolga lenti a contatto o occhiali;
- si spogli, e successivamente indossi l'apposito camice monouso fornito dal personale di servizio;
- utilizzi la cuffia o gli appositi tappi auricolari fornitigli.

La durata media dell'esame RM è approssimativamente pari a 30 minuti, ma può variare in relazione a esigenze cliniche e al numero di distretti anatomici da esaminare. Durante la fase di acquisizione dati dell'esame RM sono udibili dei rumori ritmici di intensità variabile provocati dal normale funzionamento dell'apparecchiatura RM. Le condizioni di ventilazione, illuminazione e temperatura sono tali da assicurare il massimo benessere, e ridurre possibili effetti claustrofobici. Durante la fase di esame è necessario rimanere tranquilli e mantenere il massimo grado di immobilità per non compromettere il risultato diagnostico dell'immagine. La respirazione regolare e la deglutizione della saliva non disturbano l'esame. In alcuni tipi di indagine può essere richiesto al paziente di collaborare mediante atti respiratori e brevi periodi di apnea al fine di migliorare la qualità diagnostica delle immagini.
Nella sala comando è sempre presente personale di servizio pronto ad intervenire in caso di qualsiasi necessità. Il paziente è sempre in contatto vocale, acustico e visivo con gli operatori, che eseguono un controllo costante durante tutta la fase di esame. In caso di insorgenza di disturbi, come sensazione di claustrofobia, calore, prurito, affanno, palpitazioni o svenimento, è opportuno che il paziente avverta quanto prima il Medico Responsabile dell'esecuzione dell'esame RM, utilizzando gli appositi dispositivi di segnalazione.

Questionario Preliminare
Il questionario anamnestico ha lo scopo di accertare l'assenza di controindicazioni all'esame RM o la non pertinenza di specifici approfondimenti preventivi. Tale questionario deve essere attentamente compilato dall'equipe RM e firmato dal Medico Responsabile della Prestazione Diagnostica, il quale, in relazione alle risposte fornite dal paziente, può concludere che non sussistano controindicazioni all'esame RM. La controfirma del paziente a piè della medesima pagina, in calce alla formula del consenso, garantisce – fra le altre, anche la sua piena consapevolezza delle gravi conseguenze che possono rivestire risposte falsi o mendaci ai quesiti sottopostigli.

☐ Ha eseguito in precedenza esami RM?	SI	NO
☐ Ha avuto reazioni allergiche dopo somministrazione del mezzo di contrasto?	SI	NO
☐ Soffre di claustrofobia?	SI	NO
☐ Ha mai lavorato (o lavora) come saldatore, tornitore, carrozziere?	SI	NO
☐ Ha mai subito incidenti stradali, incidenti di caccia?	SI	NO
☐ È stato vittima di traumi da esplosioni ?	SI	NO
☐ Ultime mestruazioni avvenute: …………………………….		

- □ Ha subito interventi chirurgici su:
  testa □ collo □
  addome □ estremità □
  torace □ altro: ……………………….

□ È a conoscenza di avere uno o più dispositivi medici o corpi metallici all'interno del corpo ?	SI	NO
□ È portatore di pace-maker cardiaco o altri tipi di cateteri cardiaci ?	SI	NO
□ È portatore di schegge o frammenti metallici ?	SI	NO
□ È portatore di Clips su aneurismi (vasi sanguigni), aorta, cervello ?	SI	NO
□ Valvole cardiache ?	SI	NO
□ Stents ?	SI	NO
□ Defibrillatori impiantati ?	SI	NO
□ Distrattori della colonna vertebrale?	SI	NO
□ Pompa di infusione per insulina o altri farmaci?	SI	NO
□ Corpi metallici nelle orecchie o impianti per udito?	SI	NO
□ Neurostimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali?	SI	NO
□ Atri tipi di stimolatori?	SI	NO
□ Corpi intrauterini?	SI	NO
□ Derivazione spinale o ventricolare?	SI	NO
□ Protesi dentarie fisse o mobili?	SI	NO
□ Protesi metalliche (per pregresse fratture, interventi correttivi articolari, ecc.), viti, chiodi, filo, ecc.?	SI	NO
□ Altre protesi ? Localizzazione …………………………………………………………	SI	NO
□ Ritiene di poter avere protesi/apparecchi o altri corpi metallici all'interno del corpo di cui potrebbe NON esserne a conoscenza?	SI	NO
□ Informazioni supplementari ……………………………………………		
□ È affetto da anemia falciforme?	SI	NO
□ È portatore di protesi del cristallino?	SI	NO
□ È portatore di piercing? Localizzazione ……………………………………………………………	SI	NO
□ Presenta tatuaggi? Localizzazione……………………………………………………………..	SI	NO
□ Sta utilizzando cerotti medicali ?	SI	NO

Per effettuare l'esame RM occorre rimuovere:
eventuali lenti a contatto - apparecchi per l'udito - dentiera - corone temporanee mobili - cinta erniaria - fermagli per capelli - mollette - occhiali - gioielli - orologi - carte di credito o altre schede magnetiche - coltelli tascabili - ferma soldi - monete - chiavi - ganci - automatici - bottoni metallici - spille - vestiti con lampo - calze di nylon – indumenti in acrilico - pinzette metalliche - punti metallici - limette - forbici - altri eventuali oggetti metallici.
Prima di sottoporsi all'esame si prega di asportare cosmetici dal viso.

Il Medico Responsabile dell'esecuzione dell'esame RM (*)
preso atto delle risposte fornite dal paziente ed espletata l'eventuale visita medica e/o ulteriori indagini diagnostiche preliminari

autorizza l'esecuzione dell'indagine RM

Firma del Medico Data

……………………………………………… ………………………

Consenso informato all'esame RM

Il paziente ritiene di essere stato sufficientemente informato sui rischi e sulle controindicazioni legate all'esposizione ai campi elettromagnetici generati dall'apparecchiatura RM. Pertanto, consapevole dell'importanza delle risposte fornite, acconsente l'esecuzione dell'esame.

Firma del paziente (**) Data

……………………………………. ….. ………………………

Consenso informato alla somministrazione di mezzo di contrasto

Il paziente si ritiene sufficientemente informato sui rischi legati alla somministrazione del mezzo di contrasto. Pertanto, reso edotto dal Medico Responsabile della prestazione diagnostica della valutazione dei benefici diagnostici e dei rischi correlati, ne acconsente la somministrazione.

Firma del paziente (**) Data

……………………………………. ….. ………………………

(*) Il questionario a firma del Medico Responsabile della prestazione diagnostica ed i consensi informati legati sia all'esecuzione dell'indagine RM che alla somministrazione del mezzo di contrasto a firma del paziente devono essere necessariamente apposti su un unico foglio, anche eventualmente in modalità fronte/retro. Si raccomanda poi, se del caso, di prevedere consecutivamente (sullo stesso foglio o su un modello a parte) eventuali ulteriori consensi a firma del paziente, realizzati nelle modalità analoghe a quelle qui riportate a mero titolo di esempio.
(**) In caso di paziente minorenne è necessaria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.

Ulteriori consensi informati

Consenso informato relativo a ______________________

(Inserire una nota esplicativa sui rischi legati alla specifica procedura)

Il paziente si ritiene sufficientemente informato sui rischi legati a ______________________. Pertanto, reso edotto dal Medico Responsabile della prestazione diagnostica della valutazione dei benefici diagnostici e dei rischi correlati, dà il proprio consenso.

Firma del paziente (**) Data

……………………………………. ______________________

Appendice 2

ESEMPIO DI SCHEDA DI ACCESSO (*) (**)

Riservata a visitatori, accompagnatori e a tutti coloro che accedono alla ZONA CONTROLLATA

La verifica anamnestica ha lo scopo di accertare l'assenza di controindicazioni all'esposizione ai rischi legati ai campi elettromagnetici intensi presenti nelle ZONE CONTROLLATE all'interno del SITO RM. Tale questionario deve essere attentamente compilato e firmato in calce dal MEDICO *RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM* o da altro medico delegato, il quale, in relazione alle risposte fornite, è tenuto a valutare se sussistono controindicazioni all'accesso.

COGNOME ____________________ NOME_______________

NATO A ____________________________ IL _____________

(Indicare se visitatore, accompagnatore o altro) ____________________________

- ☐ Ha mai lavorato (o lavora) come saldatore, tornitore, carrozziere? SI NO
- ☐ Ha mai subito incidenti stradali, incidenti di caccia? SI NO
- ☐ È stato vittima di traumi da esplosioni ? SI NO
- ☐ Ha subito interventi chirurgici su:
  testa ☐ collo ☐
  addome ☐ estremità ☐
  torace ☐ altro: ……………………….
- ☐ È a conoscenza di avere uno o più dispositivi medici o corpi metallici all'interno del corpo ? SI NO
- ☐ È portatore di pace-maker cardiaco o altri tipi di cateteri cardiaci ? SI NO
- ☐ È portatore di schegge o frammenti metallici ? SI NO
- ☐ È portatore di Clips su aneurismi (vasi sanguigni), aorta, cervello ? SI NO
- ☐ Valvole cardiache ? SI NO
- ☐ Stents ? SI NO
- ☐ Defibrillatori impiantati ? SI NO
- ☐ Distrattori della colonna vertebrale? SI NO
- ☐ Pompa di infusione per insulina o altri farmaci? SI NO
- ☐ Corpi metallici nelle orecchie o impianti per udito? SI NO
- ☐ Neurostimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali? SI NO
- ☐ Atri tipi di stimolatori? SI NO
- ☐ Corpi intrauterini? SI NO
- ☐ Derivazione spinale o ventricolare? SI NO
- ☐ Protesi dentarie fisse o mobili? SI NO
- ☐ Protesi metalliche (per pregresse fratture, interventi correttivi articolari, ecc.), viti, chiodi, filo, ecc.? SI NO
- ☐ Altre protesi ?
  Localizzazione ………………………………………………………… SI NO
- ☐ Ritiene di poter avere protesi/apparecchi o altri corpi metallici all'interno del corpo di cui potrebbe NON esserne a conoscenza ? SI NO

	È portatore di protesi del cristallino ?	SI	NO
	È portatore di piercing ? Localizzazione ………………………………………………………….	SI	NO
	Sta utilizzando cerotti medicali ?	SI	NO
	Informazioni supplementari ……………………………………………		

Per accedere alla ZONA CONTROLLATA occorre rimuovere:
eventuali lenti a contatto - apparecchi per l'udito - dentiera - corone temporanee mobili - cinta erniaria - fermagli per capelli - mollette - occhiali - gioielli - orologi - carte di credito o altre schede magnetiche - coltelli tascabili - ferma soldi - monete - chiavi - ganci - automatici - bottoni metallici - spille - vestiti con lampo - calze di nylon – indumenti in acrilico - pinzette metalliche - punti metallici - limette - forbici - altri eventuali oggetti metallici.

All'interno della ZONA CONTROLLATA non possono essere portati oggetti o dispositivi elettrici se non espressamente autorizzati dal personale presente nel sito RM deputato all'accompagnamento del soggetto durante la sua presenza. Il tempo di permanenza all'interno delle zone di rischio deve essere limitato allo stretto necessario per compiere le attività per le quali ne è stato consentito l'accesso e comunque nelle massime condizioni di ottimizzazione della sua sicurezza.

Il MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM (*) o suo delegato
preso atto delle risposte fornite dal soggetto ed espletate tutti gli accertamenti del caso autorizza l'accesso al sito RM

Firma del MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM o suo delegato

Firma (*) Data

………………………………………………… …………………………

Consenso informato

Il soggetto deputato all'accesso ritiene di essere stato sufficientemente informato sui rischi e sulle controindicazioni legate all'esposizione ai campi elettromagnetici generati dall'apparecchiatura RM. Pertanto, cosciente dell'importanza delle risposte fornite, accede al sito RM consapevole dei rischi presenti.

Firma del soggetto deputato all'accesso (**) Data

……………………………………. …..…………………………

(*)La verifica anamnestica a firma del MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM e il consenso informato a firma del soggetto deputato all'accesso devono essere necessariamente apposti su un unico foglio, anche eventualmente in modalità fronte/retro..

(**) Al fine di semplificare le procedure di accesso, compilata la scheda la prima volta, per gli accessi successivi è possibile prevedere anche la possibilità di confermare ad ogni ingresso successivo che nulla è cambiato nel soggetto ai fini delle verifica delle controindicazioni previste nel questionario anamnestico, viene confermata la sua consapevolezza dei rischi presenti nel sito RM e della conoscenza delle procedure a cui attenersi, prevedendo la firma del soggetto, del MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM che ne ha autorizzato l'accesso e la data.

21A01353

DECRETO 22 febbraio 2021.

Variazione della denominazione sociale dell'acqua minerale naturale «Ega», in Badia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva n. 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che il Rifugio Scotoni S.a.s. di Agreiter Christian & C. di San Cassiano Badia, con istanza prot. DGPRE n. 31799 del 26 ottobre 2018, successivamente integrata con nota del 6 febbraio 2019, aveva chiesto, ed ottenuto con d.d. n. 4314 del 15 luglio 2019, dell'acqua minerale il riconoscimento avente denominazione «EGA» sgorgante dalla sorgente Scotoni, in Comune di Badia (BZ), ai fini della utilizzazione e vendita;

Preso atto della domanda del 22 febbraio 2021, con la quale il geologo dott. Joachim Dorfmann di Chiusa (BZ), a nome e per conto della società EGA Scotoni S.r.l., con sede legale in Badia (BZ), titolare della concessione mineraria per lo sfruttamento di acque minerali denominate «EGA», ha chiesto il cambio della denominazione sociale in EGA Scotoni S.r.l.;

Esaminata la documentazione prodotta, con particolare riferimento alla visura camerale intervenuta a favore della nuova società;

Decreta:

Art. 1.

La variazione della denominazione sociale dell'acqua minerale naturale "EGA", in comune di Badia (BZ), da «Rifugio Scotoni S.a.s.» di Agreiter Christian & C. di San Cassiano Badia all'attuale denominazione «EGA Scotoni S.r.l.»;

Art. 2.

È mantenuto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «EGA», come da d.d. n. 4314 del 15 luglio 2019;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmessa all'ente titolare ed ai competenti organi regionali per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Roma, 22 febbraio 2021

Il direttore generale: REZZA

21A01512

DECRETO 26 febbraio 2021.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Santa Rita», in Ne.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva n. 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali, con particolare riferimento all'art. 3;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 10 febbraio 2011, a mezzo del quale il Ministero della salute ha sospeso la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Santa Rita», in Comune di Ne (Genova), ai sensi delle prescrizioni del decreto ministeriale 10 febbraio 2015, in quanto la società titolare non aveva provveduto a fornire, entro i termini di legge, la prescritta documentazione analitica relativa al mantenimento delle caratteristiche proprie delle acque minerali naturali;

Tenuto conto della nota del 26 ottobre 2020, a mezzo della quale la società interessata ha chiesto il ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale della Fonte Santa Rita 1 e ha prodotto a tal fine le analisi microbiologiche, chimiche e chimico-fisiche a seguito del prelevamento, effettuato in data 6 luglio 2020, di campioni di acqua minerale denominata Santa Rita dalla sorgente convenzionalmente denominata «Santa Rita 1»;

Esaminata la documentazione integrativa richiesta, trasmessa dalla ditta;

Acquisito il parere favorevole della III sezione del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

È disposto il ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Santa Rita», nel Comune di Ne (Genova).

Art. 2.

Si dichiara la sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'utilizzazione e della commercializzazione dell'acqua minerale naturale «Santa Rita».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmessa all'ente titolare ed ai competenti organi regionali per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Roma, 26 febbraio 2021

Il direttore generale: REZZA

21A01513

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 febbraio 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cedec società cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione Cedec soc. coop.», in Alessandria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, n. 19/SAA/2019 con il quale la società cooperativa «Cedec società cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione Cedec soc. coop.» con sede in Alessandria - aderente alla Unione italiana cooperative - è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Gian Franco Cardellini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 27 febbraio 2019 con la quale il dott. Gian Franco Cardellini comunica la propria rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che in data 1° dicembre 2020, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo della dott.ssa Maria Giovanna Cavallero;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Maria Giovanna Cavallero, nata ad Acqui Terme (AL) il 18 giugno 1965 (C.F. CVLMGV65H58A052U), ivi domiciliata in piazza San Francesco, n. 7, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cedec societa cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione Cedec soc. coop.» con sede in Alessandria (C.F. 02147320069) sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile in sostituzione del dott. Gian Franco Cardellini, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 febbraio 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A01356

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Etoricoxib Sandoz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/242/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 1444/2015 del 9 novembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 2015 con la quale la società Sandoz S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Etoricoxib Sandoz» (etoricoxib) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 23 dicembre 2020 con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Etoricoxib Sandoz» (etoricoxib) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. numeri 043004035, 043004062 e 043004225;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 10-12 febbraio 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ETORICOXIB SANDOZ (etoricoxib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«30 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 043004035 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 043004062 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«90 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 043004225 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*,del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Etoricoxib Sandoz» (vardenafil) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Etoricoxib Sandoz» (etoricoxib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01359

DETERMINA 26 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fedra», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/243/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento

dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 378/2020 del 1° luglio 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 170 del 8 luglio 2020 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Fedra» (gestodene ed etinilestradiolo) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 4 gennaio 2021 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Fedra» (gestodene ed etinilestradiolo);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 10-12 febbraio 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FEDRA (gestodene ed etinilestradiolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«0,075 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse

A.I.C. n. 048415018 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fedra» (gestodene ed etinilestradiolo) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01360

DETERMINA 26 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluimucil», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/245/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 506/2020 del 1° settembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre 2020 con la quale la società New Pharmashop Srl è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 19 gennaio 2021 con la quale la società New Pharmashop Srl ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 045463039;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 10-12 febbraio 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUIMUCIL (acetilcisteina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine

A.I.C. n. 045463039 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 26 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01361

DETERMINA 26 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluimucil», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/247/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 507/2020 del 1° settembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre 2020 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Flumicil» (acetilcisteina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 20 gennaio 2021 con la quale la società New Pharmashop Srl ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Flumicil» (acetilcisteina) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 045463027;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 10-12 febbraio 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUIMUCIL (acetilcisteina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per instillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml

A.I.C. n. 045463027 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 26 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01362

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 19 novembre 2020.

Misure e modalità di versamento del contributo dovuto, per l'anno 2021, dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi *media*. (Delibera n. 616/20/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 19 novembre 2020;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera *b)*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, il suo art. 1, comma 65, secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento […] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni […] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità» nonché il successivo comma 66, secondo cui l'Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;

Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito Codice);

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *g)* del Codice, ai sensi del quale «per "autorizzazione generale" si intende il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice»;

Viste le disposizioni di cui all'art. 34, commi 2-*bis* e 2-*ter* del Codice, introdotte con la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014», secondo cui:

«per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso» (comma 2-*bis*), e

«Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-*bis*. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche» (comma 2-*ter*);

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» (di seguito TUSMAR);

Considerato che il citato comma 2-*bis* dell'art. 34 del Codice ha riallineato, con una norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva, il quadro normativo nazionale a quello europeo superando le problematiche insorte per effetto della giurisprudenza amministrativa pregressa che, sulla base di una non corretta interpretazione dall'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, aveva ancorato l'ambito soggettivo e oggettivo della contribuzione, nonché la stessa base imponibile, «all'autorizzazione generale per i singoli mercati oggetto di regolamentazione *ex ante*», così restringendo oltremodo il perimetro della fattispecie impositiva;

Considerato che la Corte di giustizia europea (CGUE), con ordinanza del 29 aprile 2020, resa sul secondo rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato in materia (causa C-399/19), ha chiarito che possono essere coperti, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, «i costi amministrativi complessivi relativi alle tre categorie di attività di cui a detta disposizione, vale a dire:

in primo luogo, le attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale ai sensi dell'art. 3 della direttiva autorizzazioni, il quale comprende le condizioni che possono corredare l'autorizzazione generale elencate all'allegato, parte A, di tale direttiva;

in secondo luogo, le attività di gestione, controllo e applicazione dei diritti d'uso di radiofrequenze e di numeri di cui all'art. 5 della direttiva autorizzazioni e delle condizioni che possono corredare tali diritti, elencate all'allegato, parti B e C, di tale direttiva, e

in terzo luogo, le attività di gestione, controllo e applicazione degli obblighi specifici di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, che comprendono gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 5, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 6 e 8 della direttiva accesso o in forza dell'art. 17 della direttiva servizio universale, nonché gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori designati per la fornitura di un servizio universale conformemente a quest'ultima direttiva.

Possono essere inclusi nei costi amministrativi complessivi relativi a tali tre categorie di attività i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione» (*cfr.* par. 39 e 40);

Rilevato che la CGUE ha ritenuto di pronunciarsi con ordinanza, ai sensi dell'art. 99 del regolamento di procedura della Corte stessa, a mente del quale «Quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata»;

Ritenuto, dunque, che, con l'ordinanza in parola, la CGUE ha pienamente confermato la correttezza dell'operato dell'Autorità sia con riferimento all'individuazione del perimetro dei costi finanziabili sia alle modalità di rendicontazione e rettifica dei costi;

Tenuto conto, con specifico riferimento alla base imponibile, di quanto esplicitato dallo stesso legislatore europeo nel considerato 31 della direttiva 2002/20/CE, a mente del quale: «I sistemi di diritti amministrativi non dovrebbero distorcere la concorrenza o creare ostacoli per l'ingresso sul mercato. Con un sistema di autorizzazioni generali non sarà più possibile attribuire costi e quindi diritti amministrativi a singole imprese fuorché per concedere i diritti d'uso dei numeri, delle frequenze radio e dei diritti di installare strutture. Qualsiasi diritto amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di un sistema di autorizzazione generale. Un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato»;

Considerato che la Corte di giustizia, nella sentenza del 21 luglio 2011, Telefonica (causa C-284/10), ha chiarito che un criterio di contribuzione basato sui «ricavi lordi» appare «obiettivo, trasparente e non discriminatorio» e, oltretutto, «non privo di relazione con i costi sostenuti dall'autorità nazionale competente»;

Rilevato che l'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005 e l'art. 34, comma 2-*bis*, del Codice, in stretta aderenza con il predetto considerato 31 della direttiva 2002/20/CE, individuano la base imponibile nei ricavi (e non negli utili) maturati nell'attività oggetto di autorizzazione generale, escludendo, dunque, la deducibilità dalla suddetta base imponibile di qualunque tipologia di costo sostenuto dagli operatori;

Tenuto conto che l'Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, è chiamata a definire, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facoltà di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario;

Rilevato che, con riferimento alla non deducibilità dalla base imponibile dei ricavi che gli operatori riversano ad altri operatori per servizi intermedi, il Consiglio di Stato, nelle sentenze del 13 ottobre 2020 rese in materia di contributo per il funzionamento dovuto dagli operatori di comunicazioni elettroniche, ha annullato alcune delibere annuali per difetto di motivazione in ordine al rispetto del divieto della doppia imposizione;

Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», il quale prevede che «La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi»;

Considerato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, la doppia imposizione sussiste esclusivamente allorquando si assoggetti «a tassazione il medesimo presupposto, non quando l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi» (così Cassazione, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27625) e che la violazione di tale divieto «non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito» (così Cassazione, sentenza 29 maggio 2018, n. 13503);

Ritenuto, conseguentemente, che la tassazione del cespite dei ricavi da vendita all'ingrosso, c.d. ricavi riversati o ricavi *wholesale*, non coincide con la tassazione del cespite dei ricavi da vendita al dettaglio, e che, altresì, i soggetti tenuti alla contribuzione sulle due diverse tipologie di ricavi da vendita non coincidono;

Rilevato che, per quanto concerne la determinazione della base imponibile di cui alla legge n. 266/2005, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nella sentenza del 10 gennaio 2020, n. 252 ha già chiaramente affermato che «La scelta di determinare la base imponibile del contributo da versarsi all'ANR del settore postale facendo riferimento alla voce A1 del conto economico degli operatori economici è prevista dalla normativa di riferimento e risponde, altresì, all'esigenza di assicurare una base impositiva certa e uguale per tutte le società contribuenti. Inoltre, i ricavi della società infragruppo per l'erogazione di un servizio intermedio a favore di altra società del gruppo (nell'ambito del servizio complessivamente gestito in comune da più società), si convertono, ovviamente, in costi per la seconda, che del servizio intermedio si avvale. Ne consegue che il meccanismo contabile interno al gruppo di compensazione costi/ricavi impedisce, di regola, la doppia imposizione»;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella voce A1 del conto economico vengono inseriti tutti i ricavi derivanti dall'attività caratteristica dell'impresa che, nel caso dei bilanci degli operatori di comunicazione elettronica, corrisponde al complesso delle attività svolte dall'operatore in quanto soggetto autorizzato;

Tenuto conto che, con successivo provvedimento, l'Autorità approverà il modello e le istruzioni per il calcolo del contributo dovuto ai sensi della presente delibera;

Tenuto conto, altresì, che l'Autorità svolge competenze riferite anche ai mercati dei media (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.) e dei servizi postali, finanziati, ai sensi del comma 65, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, dai soggetti ivi operanti;

Rilevato che alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite all'Autorità nel settore postale si provvede con un apposito provvedimento;

Visto il «Rendiconto *ex* art. 34, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 2003 - Anno 2019» (di seguito, il Rendiconto 2019), adottato con delibera n. 572/20/CONS del 29 ottobre 2020;

Considerato che i costi amministrativi complessivi che l'Autorità, per l'anno 2021, dovrà finanziare per sostenere le attività relative ai mercati di competenza (ad esclusione di quello postale) in 72,4 milioni di euro, di cui 44,1 milioni di euro per le attività di cui all'art. 34 del Codice e 28,3 milioni di euro per le attività relative al mercato dei servizi media;

Tenuto conto che, con riferimento al settore dei servizi media, 0,5 milioni di euro trovano copertura con il gettito derivante dalle attività svolte nell'ambito della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi *ex* legge n. 9/2008 e 0,1 milioni di euro con i contributi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni alla diffusione via satellite dei programmi televisivi *ex* delibera n. 405/02/CONS, portando il fabbisogno da finanziare a 27,7 milioni di euro;

Considerato che il citato art. 34, comma 2-*ter*, del Codice, stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti riscossi e i costi amministrativi sostenuti, risultanti dai Rendiconti annuali previsti nel citato articolo, sono apportate le opportune rettifiche;

Rilevato, con riferimento al rendiconto analitico e alle rettifiche di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, che la CGUE, nella richiamata ordinanza del 29 aprile 2020 (causa C-399/19), ha statuito che «l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, da un lato, il rendiconto annuale previsto da tale disposizione è pubblicato successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale nel quale i diritti amministrativi sono stati riscossi e, dall'altro, le opportune rettifiche sono effettuate nel corso di un esercizio finanziario non immediatamente successivo a quello nel quale tali diritti sono stati riscossi» (*cfr.* par. 50 dell'ordinanza);

Tenuto conto che il citato rendiconto dell'Autorità ha evidenziato - per lo svolgimento delle attività di cui al citato art. 34 del Codice - un saldo positivo, per la gestione di competenza 2019, pari a 3,6 milioni di euro;

Rilevato altresì che le iniziative assunte dall'amministrazione nel campo del recupero dei contributi relativi alle annualità 2013-2018 con riferimento al contributo dovuto dal settore delle comunicazioni elettroniche hanno prodotto nel 2019 un gettito di 0,3 milioni di euro, riferito alle spese sostenute dall'Autorità, per detto settore, negli anni 2013-2018;

Rilevato che, a seguito della cancellazione - disposta con l'approvazione del conto consuntivo 2019 (delibera n. 259/20/CONS) - dei residui passivi relativi a impegni di spesa assunti nel periodo 2013-2018 per lo svolgimento delle attività di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche, sono risultate economie di spesa pari complessivamente a 0,25 milioni di euro;

Rilevato, infine, che l'importo portato in riduzione a rettifica del fabbisogno 2019, come disposto con la delibera n. 527/18/CONS a valere sull'esercizio 2019, è rimasto nella disponibilità dell'Autorità, alla luce dei risultati registrati nel Rendiconto 2019;

Considerato, pertanto, che nell'esercizio 2019 è registrata un'eccedenza di competenza pari a 3,6 milioni di euro, cui si debbono sommare le somme relative agli esercizi pregressi - per un importo pari a 21,5 milioni di euro - per un totale complessivo pari a 25,2 milioni di euro, come illustrato nel sopra richiamato Rendiconto 2019;

Tenuto conto dell'esigenza di distribuire su più esercizi, in modo graduale, le conseguenti rettifiche, anche al fine di garantire la stabilità nel tempo delle aliquote contributive;

Considerato, conseguentemente, che alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 34 del Codice pari a 44,1 milioni di euro vanno apportate le opportune rettifiche, in base alle risultanze dei documenti di rendicontazione analitica allo stato disponibili, relativi agli anni 2013-2019;

Ritenuto, quindi, di dover portare in diminuzione rispetto alla stima del fabbisogno per l'anno 2021, per lo svolgimento delle attività elencate al richiamato art. 34, un importo pari a 5,8 milioni di euro, con l'effetto di portarne a 38,3 milioni di euro il valore;

Ritenuto, altresì, di dover tendere all'equilibrio finanziario per ogni settore;

Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base delle sopraindicate stime di fabbisogno e della relativa base imponibile dei mercati di competenza, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalità di versamento all'Autorità per l'anno 2021, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005;

Tenuto conto che le predette stime di fabbisogno differenziate si riferiscono ad attività relative a mercati di competenza caratterizzati da volumi di ricavi differenti e che, per l'effetto, è necessario stabilire differenti aliquote contributive;

Considerato, conseguentemente, che, per assicurare il gettito complessivo necessario a coprire i sopra riportati fabbisogni per il funzionamento dell'Autorità, l'aliquota contributiva per l'anno 2021 è fissata:

a) per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice, sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 38,3 milioni di euro, nella misura del 1,30 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

b) per le imprese operanti nei restanti mercati di competenza dell'Autorità, sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 26,3 milioni di euro, nella misura del 1,90 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

Ritenuto, inoltre, di confermare per l'anno 2021 la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonché delle imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2020;

Ritenuto infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorità sulla esattezza della contribuzione versata, la società capogruppo deve indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche e gli altri soggetti esercenti attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2020.

Art. 2.

Misura della contribuzione

1. Per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, la contribuzione è fissata in misura pari a 1,30 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

2. Per le imprese operanti nei restanti mercati, la contribuzione è fissata in misura pari a 1,90 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

3. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2019.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° aprile 2021, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito istituzionale.

2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro il 1° aprile 2021 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.

2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna società contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la società capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.

3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere inviata in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al comma 1.

4. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 19 novembre 2020

Il Presidente: LASORELLA

21A01403

DELIBERA 19 novembre 2020.

Misure e modalità di versamento del contributo dovuto, per l'anno 2021, dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. (Delibera n. 617/20/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 19 novembre 2020;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera *b)*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'art. 21, che attribuisce le funzioni di regolamentazione del settore dei servizi postali all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, il suo art. 1, comma 65, secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità» nonché il successivo comma 66, secondo cui l'Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;

Visto l'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui è stabilito che «[a] decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'art. 2, commi da 6 a 21, e di cui all'art. 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261»;

Considerato che le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale per l'anno 2021 sono stimate in 10,127 milioni di euro, sulla base dei compiti di regolamentazione del settore dei servizi postali attribuiti all'Autorità dalla legge;

Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base delle sopraindicate stime di fabbisogno, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalità di versamento all'Autorità per l'anno 2021, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 65 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2006;

Considerato che l'art. 1, comma 66, della citata legge n. 266/2005 individua la base imponibile per il calcolo del contributo nel complesso dei «ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera annuale dell'Autorità»;

Ritenuto, inoltre, di prevedere per l'anno 2021 la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonché delle imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2020;

Ritenuto infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorità sulla esattezza della contribuzione versata, la società capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2020.

Art. 2.

Misura della contribuzione

1. L'importo del contributo di cui al precedente art. 1, comma 1, è determinato applicando l'aliquota contributiva dell'1,35 per mille ai ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'esercizio finanziario 2019.

2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2019.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 20 aprile 2021, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito istituzionale.

2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro il 20 aprile 2021 i soggetti di cui all'art. 1 che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2019, ricavi dalle vendite e dalle prestazioni in misura superiore a euro 100.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.

2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna società contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la società capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.

3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere inviata in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al comma 1.

4. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 19 novembre 2020

Il Presidente: LASORELLA

21A01404

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 1° marzo 2021.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, recante: «Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, n. 262, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7, con cui sono state approvate le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico nonché per la sperimentazione e graduale applicazione dei relativi aggiornamenti;

Visto l'art. 25, comma 1, del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui: «1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi re-

gionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.»;

Rilevato che l'art. 2, comma 5, nonché gli articoli 13 e 14 dell'Allegato 1 del suindicato decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, n. 262, presentano dei refusi;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dei suddetti articoli, onde emendarne il testo;

Sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 26 febbraio 2021, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 1-*bis*, del Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, così come modificato con delibera del medesimo Consiglio del 18 maggio 2020;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020 n. 262 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 5, quinto rigo, le parole «un giorno libero» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre giorni liberi»;

b) all'art. 13, comma 3, dell'Allegato 1, le parole «di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall'art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

c) all'art. 14, comma 2, dell'Allegato 1, le parole «di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall'articolo 28 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120».

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito istituzionale della Giustizia amministrativa.

Roma, 1° marzo 2021

Il Presidente: PATRONI GRIFFI

21A01357

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nitisinone Dipharma»

Estratto determina n. 244/2021 del 26 febbraio 2021

Medicinale: NITISINONE DIPHARMA.

Titolare A.I.C.: Dipharma B.V.

Confezioni:

«2 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 045829037 (in base 10);

«20 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 045829049 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto integro:

tre anni per «Nitisinone Dipharma» 2 mg capsule rigide;

due anni per «Nitisinone Dipharma» 20 mg capsule rigide.

Composizione:

principio attivo: nitisinone;

eccipienti:

contenuto della capsula: amido pregelatinizzato, acido stearico;

involucro della capsula: gelatina, titanio diossido (E171),

scritta stampata: lacca, glicole propilenico, indigotina lacca di alluminio (E132).

Officine di produzione:

produttore del principio attivo: Amino Chemicals Ltd, MRA 050X Marsa Industrial Estate, Marsa MRS, 3000 Malta;

produttore del prodotto finito (divisi per fasi di produzione come di seguito):

produzione: Doppel Farmaceutici S.r.l., via Volturno n. 48, Quinto dé Stampi (Rozzano) - 20089 Italia;

confezionamento primario: Doppel Farmaceutici S.r.l., via Volturno n. 48, Quinto dé Stampi (Rozzano) - 20089 Italia;

confezionamento secondario:

Doppel Farmaceutici S.r.l., via Volturno n. 48, Quinto dé Stampi (Rozzano) - 20089 Italia;

Dipharma S.A., piazza Col. C. Bernasconi, 5, Chiasso, 6830 Svizzera;

controllo di qualità: Doppel Farmaceutici S.r.l., via Volturno n. 48, Quinto dé Stampi (Rozzano) - 20089 Italia;

rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l., via Volturno n. 48, Quinto dé Stampi (Rozzano) - 20089 Italia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei pazienti adulti e pediatrici (di qualsiasi fascia d'età) con diagnosi confermata di tirosinemia ereditaria di tipo 1 (HT-1), in associazione con ridotto apporto alimentare di tirosina e fenilalanina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«2 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 045829037 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 624,03; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.170,36;

«20 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 045829049 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.524,25; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.485,17.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Nitisinone Dipharma» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nitisinone Dipharma» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01405

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Psotriol»

Estratto determina n. 248/2021 del 26 febbraio 2021

Medicinale: PSOTRIOL.

Titolare A.I.C.: Mibe Pharma Italia S.r.l.

Confezioni:

«50 microgrammi/g + 0,5 mg/g gel» 1 flacone in HDPE da 15 g con ugello - A.I.C. n. 046861011 (in base 10);

«50 microgrammi/g + 0,5 mg/g gel» 1 flacone in HDPE da 30 g con ugello - A.I.C. n. 046861023 (in base 10);

«50 microgrammi/g + 0,5 mg/g gel» 1 flacone in HDPE da 35 g con ugello - A.I.C. n. 046861035 (in base 10);

«50 microgrammi/g + 0,5 mg/g gel» 1 flacone in HDPE da 50 g con ugello - A.I.C. n. 046861047 (in base 10);

«50 microgrammi/g + 0,5 mg/g gel» 1 flacone in HDPE da 60 g con ugello - A.I.C. n. 046861050 (in base 10);

«50 microgrammi/g + 0,5 mg/g gel» 2 flaconi in HDPE da 50 g con ugello - A.I.C. n. 046861062 (in base 10);

«50 microgrammi/g + 0,5 mg/g gel» 2 flaconi in HDPE da 60 g con ugello - A.I.C. n. 046861074 (in base 10).

Forma farmaceutica: gel.

Validità prodotto integro: tre anni.

Dopo prima apertura: sei mesi.

Non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Composizione:

principio attivo: calcipotriolo e betametasone;

eccipienti: paraffina liquida, poliossipropilene stearil etere, olio di ricino idrogenato, idrossitoluene butilato (E321).

Officine di produzione:

produttore/i del principio attivo:

betametasone dipropionato:

Crystal Pharma S.A.U., Parque Tecnólogico Boecillo, Parcela 105, Boecillo, 47151 Valladolid, Spagna;

Sicor S.r.l., via Terrazzano n. 77 - 20017 Rho (MI);

Micro-Macinazione SA, Zona Artigianale 11 - 6995 Madonna del Piano, Svizzera.

calcipotriolo monoidrato:

Assia Chemicals Industries Limited, Neot-Hovav Eco-Industrial Park, Emek Sara, 8412316 Be`er Sheva, Israele;

Formosa Laboratories, Inc., no. 36 Hoping Street, Louchou, 33842 Taoyuan, Taiwan;

produttore/i del prodotto finito: Mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 15, 06796 Brehna, Sachsen-Anhalt, Germania;

confezionamento primario prodotto finito: Mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 15, 06796 Brehna, Sachsen-Anhalt, Germania;

confezionamento secondario:

Mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 15, 06796 Brehna, Sachsen-Anhalt, Germania;

Sun-Farm Sp. z o.o., Ul. Dolna 21, Lomianki, 05-092 Mazowieckie, Polonia;

controllo di qualità: Mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 15, 06796 Brehna, Sachsen-Anhalt, Germania;

rilascio dei lotti:

Mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 15, 06796 Brehna, Sachsen-Anhalt, Germania;

Sun-Farm Sp. z o.o., Ul. Dolna 21, Lomianki, 05-092 Mazowieckie, Polonia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico della psoriasi del cuoio capelluto negli adulti. Trattamento topico negli adulti della psoriasi volgare a placche da lieve a moderata, localizzata in aree diverse dal cuoio capelluto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «50 microgrammi/g + 0,5 mg/g gel» 1 flacone in HDPE da 30 g con ugello - A.I.C. n. 046861023 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 11,94; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 22,39.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Psotriol» (calcipotriolo e betametasone) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Psotriol» (calcipotriolo e betametasone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01406

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solgekma»

Estratto determina n. 250/2021 del 26 febbraio 2021

Medicinale: SOLGEKMA.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A.

Confezioni:

«38 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 048916011 (in base 10);

«38 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 30 ml - A.I.C. n. 048916023 (in base 10);

«38 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 048916035 (in base 10).

Forma farmaceutica:

concentrato per soluzione per infusione;

soluzione limpida da incolore a giallo pallido, essenzialmente priva di particelle.

pH: 2.0 - 3.0

Osmolarità: 270 - 280 mOsmol/L

Il pH e l'osmolarità sono riferiti al concentrato e non al prodotto diluito.

Validità prodotto integro:

flaconcini sigillati: diciotto mesi.

Durante l'uso: ulteriore diluizione:

dopo diluizione, la stabilità chimica e fisica durante l'uso è stata dimostrata per:

Diluente	Concentrazione target	Condizioni di stoccaggio	Periodo di tempo
Soluzione per infusione di sodio cloruro al 0.9%	0.1 mg/ml e 26 mg/ml	2-8°C in assenza di luce in sacche per infusione non-PVC (PP e poliolefine)	84 giorni
Soluzione per infusione di sodio cloruro al 0.9%	0.1 mg/ml e 26 mg/ml	25°C in normali condizioni di illuminazione in sacche per infusione non-PVC (PP e poliolefine)	24 ore
Soluzione per infusione al 5% di glucosio	0.1 mg/ml e 26 mg/ml	25°C in normali condizioni di illuminazione in sacche per infusione non-PVC (PP e poliolefine)	24 ore

Da un punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente. Se il prodotto non viene utilizzato immediatamente, i tempi di conservazione del prodotto in uso e le condizioni prima dell'utilizzo sono sotto la responsabilità dell'utilizzatore e normalmente non dovrebbero essere superiori alle 24 ore a 2-8°C, a meno che la diluizione non sia avvenuta in ambiente controllato e in condizioni asettiche convalidate.

Composizione:

principio attivo: un ml di «Solgekma» concentrato per soluzione per infusione contiene gemcitabina cloridrato, equivalente a 38 mg di gemcitabina;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico (per l'aggiustamento del pH), sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH).

Officine di produzione:

produttore del principio attivo

produzione (gemcitabine hydrochloride): Laurus Labs Private Limited, Plot No21, Jawaharlar Nehru Pharma City, Parawada Visakhapatnam, 531021 Andhra Pradesh, India;

produttore del prodotto finito (divisi per fasi di produzione come di seguito)

produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario, controllo di qualità: Thymoorgan Pharmazie GmbH, Schiffgraben 23, Goslar, 38690 Germania;

confezionamento secondario:

Hikma Italia S.p.a., viale Certosa n. 10 - 27100 Pavia, Italia;

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH, Lindigstraße 6 Kleinostheim, 63801 Bayern, Germania;

rilascio dei lotti: Thymoorgan Pharmazie GmbH, Schiffgraben 23, Goslar, 38690 Germania.

Indicazioni terapeutiche:

gemcitabina è indicata nel trattamento del carcinoma alla vescica localmente avanzato o metastatico in associazione con cisplatino;

gemcitabina è indicata nel trattamento di pazienti con adenocarcinoma al pancreas localmente avanzato o metastatico;

gemcitabina, in associazione con cisplatino è indicata come trattamento di prima scelta nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico. La monoterapia con gemcitabina può essere considerata nei pazienti anziani o nei pazienti con *performance status* uguale a 2.

gemcitabina è indicata per il trattamento di pazienti con carcinoma ovarico epiteliale localmente avanzato o metastatico, in associazione con carboplatino, in pazienti con malattia recidivante dopo un intervallo libero da recidiva di almeno sei mesi in seguito a terapia di prima linea a base di platino;

la gemcitabina, in combinazione con paclitaxel, è indicata nel trattamento di pazienti con carcinoma della mammella non resecabile, localmente ricorrente o metastatico, che hanno avuto una recidiva dopo chemioterapia adiuvante e/o neoadiuvante. La precedente chemioterapia deve aver incluso una antraciclina, eccetto nei casi in cui fosse clinicamente controindicata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«38 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 048916011 (in base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 13,45; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 22,19;

«38 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 30 ml - A.I.C. n. 048916023 (in base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 67,24; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 110,97;

«38 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 048916035 (in base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 134,47; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 221,93.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Solgekma» (gemcitabina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Solgekma» (gemcitabina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01407

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tolvaptan Teva»

Estratto determina n. 251/2021 del 26 febbraio 2021

Medicinale: TOLVAPTAN TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva B.V.

Confezioni:

«15 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669016 (in base 10);

«15 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669028 (in base 10);

«15 mg compresse» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669030 (in base 10);

«15 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669042 (in base 10);

«15 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669055 (in base 10);

«15 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669067 (in base 10);

«15 mg compresse» 7x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669079 (in base 10);

«15 mg + 45 mg compresse» 7 compresse da 15 mg + 7 compresse da 45 mg in blister PVC/ACLAR/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669081 (in base 10);

«15 mg + 45 mg compresse» 14 compresse da 15 mg + 14 compresse da 45 mg in blister PVC/ACLAR/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669093 (in base 10);

«15 mg + 45 mg compresse» 28 compresse da 15 mg + 28 compresse da 45 mg in blister PVC/ACLAR/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669105 (in base 10);

«15 mg + 45 mg compresse» 7 compresse da 15 mg + 7 compresse da 45 mg in blister OPA/AL/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669117 (in base 10);

«15 mg + 45 mg compresse» 14 compresse da 15 mg + 14 compresse da 45 mg in blister OPA/AL/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669129 (in base 10);

«15 mg + 45 mg compresse» 28 compresse da 15 mg + 28 compresse da 45 mg in blister OPA/AL/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669131 (in base 10);

«15 mg + 45 mg compresse» 7 compresse da 15 mg + 7 compresse da 45 mg in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669143 (in base 10);

«15 mg + 45 mg compresse» 14 compresse da 15 mg + 14 compresse da 45 mg in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669156 (in base 10);

«15 mg + 45 mg compresse» 28 compresse da 15 mg + 28 compresse da 45 mg in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669168 (in base 10);

«15 mg + 45 mg compresse» 28 compresse da 15 mg + 28 compresse da 45 mg in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669170 (in base 10);

«30 mg + 60 mg compresse» 7 compresse da 30 mg + 7 compresse da 60 mg in blister PVC/ACLAR/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669182 (in base 10);

«30 mg + 60 mg compresse» 14 compresse da 30 mg + 14 compresse da 60 mg in blister PVC/ACLAR/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669194 (in base 10);

«30 mg + 60 mg compresse» 28 compresse da 30 mg + 28 compresse da 60 mg in blister PVC/ACLAR/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669206 (in base 10);

«30 mg + 60 mg compresse» 7 compresse da 30 mg + 7 compresse da 60 mg in blister OPA/AL/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669218 (in base 10);

«30 mg + 60 mg compresse» 14 compresse da 30 mg + 14 compresse da 60 mg in blister OPA/AL/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669220 (in base 10);

«30 mg + 60 mg compresse» 28 compresse da 30 mg + 28 compresse da 60 mg in blister OPA/AL/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669232 (in base 10);

«30 mg + 60 mg compresse» 7 compresse da 30 mg + 7 compresse da 60 mg in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669244 (in base 10);

«30 mg + 60 mg compresse» 14 compresse da 30 mg + 14 compresse da 60 mg in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669257 (in base 10);

«30 mg + 60 mg compresse» 28 compresse da 30 mg + 28 compresse da 60 mg in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669269 (in base 10);

«30 mg + 60 mg compresse» 28 compresse da 30 mg + 28 compresse da 60 mg in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669271 (in base 10);

«30 mg + 90 mg compresse» 7 compresse da 30 mg + 7 compresse da 90 mg in blister PVC/ACLAR/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669283 (in base 10);

«30 mg + 90 mg compresse» 14 compresse da 30 mg + 14 compresse da 90 mg in blister PVC/ACLAR/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669295 (in base 10);

«30 mg + 90 mg compresse» 28 compresse da 30 mg + 28 compresse da 90 mg in blister PVC/ACLAR/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669307 (in base 10);

«30 mg + 90 mg compresse» 7 compresse da 30 mg + 7 compresse da 90 mg in blister OPA/AL/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669319 (in base 10);

«30 mg + 90 mg compresse» 14 compresse da 30 mg + 14 compresse da 90 mg in blister OPA/AL/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669321 (in base 10);

«30 mg + 90 mg compresse» 28 compresse da 30 mg + 28 compresse da 90 mg in blister OPA/AL/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669333 (in base 10);

«30 mg + 90 mg compresse» 7 compresse da 30 mg + 7 compresse da 90 mg in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669345 (in base 10);

«30 mg + 90 mg compresse» 14 compresse da 30 mg + 14 compresse da 90 mg in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669358 (in base 10);

«30 mg + 90 mg compresse» 28 compresse da 30 mg + 28 compresse da 90 mg in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669360 (in base 10);

«30 mg + 90 mg compresse» 28 compresse da 30 mg + 28 compresse da 90 mg in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669372 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo:

tolvaptan;

eccipienti:

sodio laurilsolfato;

povidone;

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina;

croscarmellosa sodica;

magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche:

«Tolvaptan Teva» è indicato per rallentare la progressione dello sviluppo di cisti e dell'insufficienza renale associata al rene policistico autosomico dominante (ADPKD) in adulti con malattia renale cronica (CKD) di stadio da uno a quattro all'inizio del trattamento, con evidenza di malattia in rapida progressione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«30 mg + 90 mg compresse» 28 compresse da 30 mg + 28 compresse da 90 mg in blister PVC/ACLAR/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669307 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 681,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.277,52;

«30 mg + 60 mg compresse» 28 compresse da 30 mg + 28 compresse da 60 mg in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669271 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 681,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.277,52;

«30 mg + 60 mg compresse» 28 compresse da 30 mg + 28 compresse da 60 mg in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669269 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 681,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.277,52;

«30 mg + 90 mg compresse» 28 compresse da 30 mg + 28 compresse da 90 mg in blister OPA/AL/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669333 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 681,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.277,52;

«30 mg + 90 mg compresse» 28 compresse da 30 mg + 28 compresse da 90 mg in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669360 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 681,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.277,52;

«30 mg + 90 mg compresse» 28 compresse da 30 mg + 28 compresse da 90 mg in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669372 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 681,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.277,52;

«15 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669016 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 170,29;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 319,38;

«15 mg compresse» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669030 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 170,29;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 319,38;

«15 mg compresse» 7x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669079 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 170,29;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 319,38;

«15 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669055 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 170,29;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 319,38;

«15 mg + 45 mg compresse» 28 compresse da 15 mg + 28 compresse da 45 mg in blister PVC/ACLAR/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669105 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 681,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.277,52;

«15 mg + 45 mg compresse» 28 compresse da 15 mg + 28 compresse da 45 mg in blister OPA/AL/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669131 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 681,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.277,52;

«15 mg + 45 mg compresse» 28 compresse da 15 mg + 28 compresse da 45 mg in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669170 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 681,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.277,52;

«15 mg + 45 mg compresse» 28 compresse da 15 mg + 28 compresse da 45 mg in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. n. 048669168 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 681,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.277,52;

«30 mg + 60 mg compresse» 28 compresse da 30 mg + 28 compresse da 60 mg in blister PVC/ACLAR/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669206 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 681,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.277,52;

«30 mg + 60 mg compresse» 28 compresse da 30 mg + 28 compresse da 60 mg in blister OPA/AL/PVC - PAP/PET/AL - A.I.C. n. 048669232 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 681,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.277,52.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tolvaptan Teva» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tolvaptan Teva» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - nefrologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01408

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Demelora»

Estratto determina n. 229/2021 del 26 febbraio 2021

Medicinale: DEMELORA.

Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.a.

Confezioni:

«13,3 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina PAP/PET/AL/PAN - A.I.C. n. 041261138 (in base 10);

«13,3 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina PAP/PET/AL/PAN - A.I.C. n. 041261140 (in base 10);

«13,3 mg/24 h cerotto transdermico» 60 cerotti in bustina PAP/PET/AL/PAN - A.I.C. n. 041261153 (in base 10);

«13,3 mg/24 h cerotto transdermico» 90 cerotti in bustina PAP/PET/AL/PAN - A.I.C. n. 041261165 (in base 10).

Forma farmaceutica: cerotto transdermico.

Validità prodotto integro: tre anni. Tenere il cerotto transdermico nella bustina fino al momento dell'utilizzo.

Composizione:

principio attivo:

rivastigmina;

eccipienti:

lamina di copertura:

film di poliestere rivestito da polietilene/resina termoplastica/alluminio;

lamina attiva:

poli [(2-etilesil)acrilato, vinilacetato];

lamina adesiva della matrice:

poliisobutene a intermedio peso molecolare;

poliisobutene ad alto peso molecolare;

silice anidra colloidale;

paraffina liquida leggera,

lamina di rilascio:

film di poliestere, rivestito da fluoropolimero.

Inchiostro di stampa arancione.

Officine di produzione.

Produttore/i del principio attivo:

Interquim, S.A. - C/ Joan Buscellà, 10 - 08173 Saint Cugat del Vallés, Barcelona, Spagna;

Cambrex Karlskoga AB - Bjoerkborns Industriomraade - 691 85 Karlskoga, Svezia.

Produttore/i del prodotto finito:

Luye Pharma AG - Am Windfeld 35 - 83714 Miesbach, Germania.

Confezionamento primario e secondario:

Luye Pharma AG - Am Windfeld 35 - 83714 Miesbach, Germania.

Controllo di qualità:

Luye Pharma AG - Am Windfeld 35 - 83714 Miesbach, Germania;

Luye Pharma AG - Am Windfeld 27 - 83714 Miesbach, Germania;

Eurofins Bio-Pharma Product Testing Munich GmbH - Robert-Koch-Str.3a - 82152 Planegg, Germania.

Rilascio dei lotti:

Luye Pharma AG - Am Windfeld 35 - 83714 Miesbach, Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della demenza di Alzheimer da lieve a moderatamente grave.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «13,3 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina PAP/PET/AL/PAN.

A.I.C.: n. 041261140 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 33,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 62,63.

Nota AIFA: 85.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Demelora» (rivastigmina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Demelora» (rivastigmina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, geriatra, psichiatra (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01410

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Dextradol», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 132/2021 del 26 febbraio 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: DEXTRADOL (A.I.C. 044090).

Dosaggio/forma farmaceutica: «75 mg/25 mg compresse rivestite con film» (Tutte le confezioni autorizzate).

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A. con sede legale in 1, Avenue de la Gare, L-1611 - Lussemburgo, (LU).

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: ES/H/0318/001/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2020/54,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 22 dicembre 2020 con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e per l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01514

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Lenizak», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 131/2021 del 26 febbraio 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: LENIZAK (A.I.C. 044089).

Dosaggio/forma farmaceutica: «75 mg/25 mg compresse rivestite con film» (Tutte le confezioni autorizzate).

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A. con sede legale in 1, Avenue de la Gare, L-1611 - Lussemburgo, (LU).

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: ES/H/0317/001/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2020/53,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 22 dicembre 2020 con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e per l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01515

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Bilancio di previsione, per l'anno 2021, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali

Approvato nella seduta del 18 dicembre 2020

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 3 del mese di dicembre alle ore 15,30 si è riunito in via straordinaria, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2018.

Tenuto conto dell'attuale fase di emergenza sanitaria, la seduta viene svolta, ai sensi della delibera CPGA n. 60/2020 (vds. all. 1), mediante collegamento audio/video da remoto attraverso l'applicazione Microsoft Teams di Microsoft; in ragione di ciò il *plenum* prende visione e approva il documento relativo informativo relativo al trattamento dei dati per il collegamento da remoto tramite l'applicazione Microsoft Teams (art. 13, Reg. UE 2016/679) (vds. all. 2).

Sono presenti in aula:

sig. Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi, Presidente;

sig. professor Michele Papa, componente;

sig. professor Marcello Maggiolo, componente;

sig. Consigliere di Stato Oberdan Forlenza, componente;

sig. Consigliere di Stato Giuseppe Castiglia, componente;

sig. Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Salvatore Mezzacapo, componente;

sig.ra Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Silvana Bini, componente;

sig. primo ref. di Tribunale amministrativo regionale Francesco Elefante, componente;

sig. Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Savio Picone, componente;

sig. Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Michele Buonauro, componente;

Sono presenti in collegamento:

sig. professor Salvatore Sica (presente in sede), vicepresidente;

sig. professor Maurizio Leo, componente;

sig. Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Giulio Castriota Scanderbeg, componente;

sig. Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Giampiero Lo Presti, componente;

sig. Consigliere di Stato Luigi Tarantino, componente suppl.

Sono presenti in aula Pompeo, il consigliere di Tribunale amministrativo regionale Daniele Dongiovanni, segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e il primo ref. Cesira Casalanguida, mentre è collegata da remoto il primo ref. Donatella Testini, entrambe magistrati addetti all'Ufficio servizi del consiglio di presidenza.

Sono presenti, inoltre, in aula di Pompeo il Consigliere di Stato Leonardo Spagnoletti e il Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Giovanni Ricchiuto, componenti supplenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, debitamente convocati.

Sono presenti altresì, in collegamento da remoto, il Presidente di sezione del Consiglio di Stato Gabriele Carlotti, Segretario generale della Giustizia amministrativa, il Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Roberto Pupilella, Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali, mentre è presente in aula di Pompeo il Consigliere di Stato Giulia Ferrari, Segretario delegato per il Consiglio di Stato.

Risultano assenti giustificati il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Gianpiero Paolo Cirillo e il consigliere Maria Barbara Cavallo.

Sono assenti a inizio seduta il prof. Salvatore Sica e il consigliere Oberdan Forlenza.

È presente in collegamento da remoto il dott. Gianfranco Vastarella, dirigente dell'Ufficio servizi del consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa.

(*Omissis*).

Sul secondo punto della seduta pubblica (Bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, esercizio finanziario 2021) il consigliere Bini chiede che vengano proiettate le *slides* che gli uffici hanno predisposto con molta precisione e che raffigurano il bilancio. Ringrazia gli uffici per il lavoro svolto e fa presente che la Commissione ha preso atto di quanto predisposto, ha letto le relazioni e ha esaminato le proiezioni che hanno chiarito la questione inerente la struttura di bilancio che è ancora con tre centri di spesa.

Il presidente Patroni Griffi, dal punto di vista procedurale, considerato che la Commissione non ha perplessità, reputa superfluo visionare nuovamente le *slides*, salvo far intervenire il segretario generale su qualche punto che ritiene opportuno evidenziare.

Il consigliere Bini è dell'opinione che, mostrando velocemente le *slides* e ascoltando una breve spiegazione da parte del presidente Carlotti, si possa rendere ancora più comprensibile la questione. In ogni caso si rimette alla decisione del presidente Patroni Griffi e del *plenum*.

Il presidente Patroni Griffi è dell'avviso che si tratterebbe di una duplicazione del lavoro già svolto in Commissione.

Il consigliere Bini segnala che in mattinata la Commissione ha preso atto del parere favorevole dei Revisori dei conti.

Il consigliere Ricchiuto, ringraziando il presidente Carlotti per l'audizione e per il materiale che ha fornito, fa rilevare che il Bilancio prevede una riduzione degli stanziamenti per quanto attiene il software e, più in generale, l'informatica, con una diminuzione da 23 a 17 milioni. Aggiunge che a questo scenario si somma quanto è stato riferito nell'ultima audizione dal consigliere Volpe, il quale ha evidenziato la necessità di sostituire cento portatili per i magistrati e di procedere all'implementazione *hardware* per quanto concerne i *computer* fissi. Stante il quadro generale sopra descritto, chiede al Segretario Generale se lo stanziamento di 17 milioni comprende l'acquisto dei PC portatili e l'implementazione *hardware* dei *computer* fissi.

Il presidente Carlotti riferisce che la riduzione della spesa per l'informatica non è dovuta ad alcuna rivalutazione dei normali programmi di ripristino e di sostituzione delle componenti *hardware* e *software* nella disponibilità di magistrati e personale amministrativo, bensì è determinata da fattori in gran parte esogeni e in parte endogeni alla gestione finanziaria da parte della Giustizia amministrativa. Specifica che la dimensione complessiva della manovra, attualmente pari a poco più di 326 milioni di euro, è sensibilmente inferiore rispetto a quella dell'anno precedente in cui ci si attestava sui 340 milioni. Ribadisce che le spese si riducono, non perché vengano eliminati i programmi di sostituzione *hardware* o *software*, ma in ragione del fatto che, in prima istanza, non è stato necessario pagare l'anticipo del 20 per cento per la gara del *Data center*. Precisando che tale riduzione non è stata sostenuta perché l'impresa non l'ha chiesta, ricorda che l'art. 35 del codice dei contratti pubblici, novellato di recente, prevede che le imprese possano richiedere un'anticipazione di un quinto dell'importo totale del prezzo di aggiudicazione. Fa presente che nel caso specifico la gara è stata aggiudicata, ma, per una serie di irregolarità commesse da Consip, l'esito della stessa è attualmente incerto, tanto che la procedura risulta sospesa. Puntualizzando che si potrebbe valutare una proroga tecnica, dovendosi scongiurare il rischio di un'interruzione dei servizi, osserva che, non essendo determinato l'esito della procedura di affidamento, non si è posto il problema dell'anticipazione degli importi ed è improbabile che si porrà nell'anno in corso. Segnala che l'ulteriore motivo di riduzione della spesa è connesso al Covid, nel senso che l'emergenza sanitaria ha comportato inevitabilmente il trasferimento in *smart working* del personale del *partner* tecnologico, con la conseguenza di un rallentamento del progetto di reingegnerizzazione. Informa di aver svolto riunioni con il settore informatico e assicura che, sulla base di quanto è stato rappresentato dal responsabile dello SPI e dal Direttore generale, si riuscirà a recuperare il tempo perso, stimato in circa due mesi e mezzo. A tal proposito fa rilevare che le attività non svolte in questo periodo avevano un costo che non è stato sostenuto. Puntualizza che, a seguito di ciò, non si è determinata una perdita dei fondi, se non in minima parte, perché sono stati riportati tutti i capitoli presenti in conto capitale all'esercizio successivo, vale a dire al 2021. Segnala che il terzo aspetto che ha inciso sulla riduzione dei costi, sia pur in misura minore, fa riferimento all'esito di una *due diligence* compiuta dalla Direzione generale per l'informatica, volta a rivedere tutte le spese programmate, cercando, ove possibile, di ridurre l'entità dei costi. Riferisce che l'operare complessivo degli elementi esposti ha portato a una riduzione complessiva di circa 12 milioni di euro. Rispetto alla domanda del consigliere Ricchiuto, rileva che la diminuzione non incide sui progetti di sostituzione delle componenti *hardware* e *software* così come erano stati determinati nell'esercizio precedente, per cui si procederà secondo i programmi stabiliti.

Il consigliere Ricchiuto riferisce che nella relazione presentata dal consigliere Volpe lo svolgimento della gara per l'acquisto dei *computer* non era scadenzata o, meglio, non era un indicato un termine esatto al quale ancorare la sostituzione dei cento portatili. Segnala che il dubbio rispetto a un possibile ripensamento è stato fugato dalla spiegazione del presidente Carlotti.

Il presidente Carlotti ritiene che la relazione del consigliere Volpe contemplasse a monte una scelta di carattere tecnico. Fa presente che il suddetto Consigliere ha proposto di non acquistare PC, bensì dei prodotti che siano in grado di coniugare le funzionalità del *computer* portatile con quelle del *tablet*. Nel puntualizzare di poter incorrere in errore atteso che non era presente alla riunione, sottolinea che occorre scegliere che cosa acquistare. Segnala che viene offerta la possibilità di utilizzare un prodotto, usato anche in Corte dei Conti, che unisce le differenti funzionalità, ragion per cui è dell'avviso che la questione riguardi un problema di natura tecnica.

Il consigliere Buonauro, confermando che quanto riferito dal presidente Carlotti corrisponde al vero perché si parlava di compattare il PC portatile e il *tablet* con *Surface*, ritiene che, qualora si decidesse di perseguire questa strada, sarà necessario scegliere il *top* di gamma. Considerato che è presente uno specifico punto della III Commissione sulle dotazioni informatiche dei magistrati e che, in linea con l'obiettivo del miglioramento del processo tecnologico, si vorrebbe implementare la velocità di sostituzione delle macchine, dando alle stesse una sorta di limite di obsolescenza tecnica, chiede se i fondi stanziati consentiranno al Consiglio di Presidenza di accedere a una soluzione che avrà dei costi aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente stimati.

Il presidente Carlotti precisa che la risposta alla domanda del consigliere Ricchiuto è «sì», nel senso che esistono dei programmi di sostituzione dei PC o di altri dispositivi. Invita tuttavia a tener conto di alcuni aspetti. Specifica che nella fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 sono stati acquistati molti *computer* per il personale amministrativo, perlopiù impegnato in *smart working*, quindi si pone un problema di efficienza della spesa. A tal riguardo, riferisce che alla fine del periodo emergenziale si avrà un *surplus* di circa trecento *computer* portatili che non potranno esser tenuti in deposito. Dal punto di vista contabile, segnala che sono coperti i programmi ordinari di sostituzione e che nel bilancio, qualora il Consiglio di Presidenza dovesse rendersi conto nei

primi mesi dell'anno che occorre uno sforzo ulteriore, sono presenti tutte le risorse per far fronte a questa eventuale incombenza. Puntualizza che i fondi potranno essere recuperati attraverso lo strumento dell'art. 6 del Regolamento di autonomia finanziaria che il Consiglio di Presidenza, su proposta del segretario generale, ha convenuto di modificare oppure, nel caso in cui la spesa fosse di un tale rilievo da richiedere una variazione di bilancio, opzione che tenderebbe ad escludere, verrà perseguita anche questa strada. È dell'idea che all'interno del fondo dei residui perenti che ammonta a 18 milioni di euro siano presenti risorse abbondanti per provvedere a nuove spese qualora fosse necessario.

Il presidente Patroni Griffi pone in votazione, a scrutinio palese, la proposta della Commissione sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021.

Esito della votazione:

favorevoli: 14 (Patroni Griffi, Leo, Papa, Maggiolo, Spagnoletti, Castriota Scanderbeg, Castiglia, Tarantino, Lo Presti, Bini, Picone, Elefante, Buonauro, Mezzacapo);

contrari: 0;

astenuti: 0;

votanti: 14 (Assenti: Sica, Forlenza - sostituito da Spagnoletti).

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Letto e approvato.

(*Omissis*).

Il presidente Patroni Griffi alle ore 17,55 dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente: PATRONI GRIFFI

Il Segretario: DONGIOVANNI

ALLEGATO

NOTE PRELIMINARI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

1. Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali per l'esercizio finanziario 2021 è predisposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento di autonomia finanziaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, che ha debitamente assunto a punto di riferimento la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge quadro di contabilità e finanza pubblica) il cui art. 1, comma 2, individua anche la Giustizia amministrativa tra le amministrazioni che concorrono agli obiettivi di finanza pubblica.

Le previsioni per il bilancio 2021 e per il triennio 2021-2023 tengono conto delle limitazioni e dei vincoli imposti dalla vigente normativa su specifiche categorie di spesa, come quelle relative alle autovetture, agli incarichi di consulenza, alle spese di rappresentanza, alla formazione del personale, alle missioni del personale amministrativo.

La Giustizia amministrativa, quindi, contribuisce al generale risanamento della spesa pubblica e coopera al graduale processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle PP.AA. nell'ottica di una maggiore trasparenza nel processo di allocazione delle risorse.

I documenti di bilancio vengono esposti per Centri di responsabilità, secondo la ripartizione in Missioni e Programmi e per unità elementari (capitoli), che rendono diretta la relazione tra risorse stanziate e azioni perseguite.

Le Missioni rappresentano gli obiettivi strategici da conseguire con la spesa pubblica; sono, quindi, una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa e a comunicare le direttrici principali dell'azione amministrativa. Ciascuna Missione è suddivisa in uno o più Programmi che indicano i risultati da perseguire in termini di impatto dell'azione pubblica sui cittadini e nel territorio (*outcome*).

In accordo con il Mef, oltre alla classificazione economica (codice categoria), viene adottata la classificazione per funzioni obiettivo (COFOG), affinché anche la spesa della Giustizia amministrava possa costituire elemento di valutazione omogenea dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni dei diversi Paesi europei.

Dal 2021 la Giustizia amministrativa aderisce al progetto di adeguamento progressivo di tutte le Amministrazioni, portato avanti dal MEF, per la gestione diretta da parte di NoiPA del pagamento degli emolumenti al personale, in un'ottica di semplificazione delle procedure e di uniformità con le altre Amministrazioni autonome.

Per l'adozione del nuovo sistema di pagamento si provvede, in coordinamento con NoiPA e IGB, ad individuare n. 4 capitoli di spesa (capp. 1200, 1201, 1202, 1203) diversificati in base alla tipologia di personale in servizio (magistrati, non togati, dirigenti e personale delle aree funzionali). Ciascun capitolo è articolato in più piani gestionali nei quali sono classificate le singole voci di spesa per le competenze fisse ed accessorie, oltre ai relativi contributi a carico dell'amministrazione.

Viene altresì istituito il capitolo 1204 «Somme da corrispondere a vario titolo al personale di magistratura ed amministrativo», anch'esso disarticolato in piani gestionali, per il rimborso al personale delle spese sostenute per trasferte e missioni sul territorio nazionale e all'estero.

Per rispettare l'architettura prevista per la gestione del cedolino unico, sono istituiti altresì i capitoli per il versamento dell'IRAP, ove dovuta in applicazione della vigente normativa.

Gli stanziamenti 2021 sono determinati adottando la consueta procedura di ricognizione delle spese di personale, anche in posizione di comando o di distacco. Stessa attenzione viene riservata alla determinazione degli oneri scaturenti da obbligazioni contrattuali in essere e da attività che si concluderanno o si avvieranno nei futuri esercizi, sulla base del programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi o triennale per l'esecuzione di lavori (art. 21, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Si conferma anche per il 2021 la gestione in forma accentrata, nel CDR 1, delle spese di personale di tutta la Giustizia amministrativa, nonché delle spese per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori degli uffici generalisti.

2. Le entrate del bilancio della Giustizia amministrativa, classificate in categorie ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di autonomia, assommano complessivamente ad euro 326.345.639,00 e sono articolate in ragione della loro natura:

a) categoria I) - Entrate provenienti dal bilancio dello Stato

Le principali entrate, allocate nella misura prevista per il 2021 nella legge di bilancio n. 160/2019 (triennio 2020-2022), ammontano ad euro 183.056.389,00 e rappresentano il 56% delle entrate complessivamente previste. Eventuali modifiche che verranno introdotte dalla legge di bilancio per il triennio 2021/2023 saranno recepite nel corso del 2021 con apposita variazione.

Nell'ambito delle entrate provenienti dal bilancio dello Stato viene confermato l'appostamento della quota di euro 50.000,00 pari al 50% dell'ammontare dei versamenti che si prevede affluiranno per fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura (art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133). Detta previsione è comprovata dai versamenti effettuati, nel pregresso esercizio, dagli enti che si avvalgono di personale di magistratura per lo svolgimento di incarichi conferiti e/o autorizzati dall'Organo di autogoverno della Giustizia amministrativa.

Ulteriori risorse, fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della Giustizia amministrativa, provengono dal gettito del contributo unificato di cui all'art. 1, comma 309 della legge n. 311/2004 e all'art. 37, del decreto-legge n. 98/2011, contabilizzate per il 2021 in euro 27.946.481,00.

b) categoria II) - Entrate eventuali

Sono state stimate in complessivi euro 655.000,00:

euro 55.000,00 di cui: euro 5.000,00 a titolo di rimborso spese da riconoscere ai magistrati titolari di incarichi autorizzati/conferiti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, assoggettati alla disciplina del fondo perequativo e previdenziale; euro 50.000,00 a conferma delle somme che si prevede affluiranno nel 2020 al fondo perequativo e previdenziale per la successiva ripartizione tra tutto il personale di magistratura (*ex* art. 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

euro 600.000,00 provenienti dai versamenti che il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana effettua per il collocamento fuori ruolo di tre consiglieri di Stato nonché da rimborsi di enti ove prestano servizio, in posizione di comando, alcune unità di personale della Giustizia amministrativa.

c) categoria III) - Avanzo di amministrazione (euro 114.637.769,00)

L'elevata previsione dell'avanzo è effettuata con ogni possibile attendibilità e scaturisce in larga misura dalle risorse già finalizzate all'acquisto di immobili da destinare a sede di Tribunali amministrativi e da devolvere al Demanio dello Stato (euro 68.000.000,00).

Altre voci significative sono costituite: dalla previsione dei residui caduti in perenzione amministrativa negli esercizi pregressi (euro 18.249.947,00 - saldo ottobre 2020), che si ritiene opportuno mantenere in bilancio in vista delle imprevedibili istanze dei creditori ai quali occorre riconoscere tempestivi pagamenti; dalle previste economie di stanziamento e dalla cancellazione di residui passivi (8.905.987,00); dalle entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020 (19.481.835,00).

3. Le spese assommano complessivamente ad euro 326.345.639,00 e sono articolate in ragione della loro natura:

A) Spese correnti, pari a complessivi euro 319.069.577,00 (vedasi Quadro riassuntivo)

Tra le spese correnti la previsione per il funzionamento (personale, informatica, beni e servizi) registra, rispetto al bilancio di previsione 2020, una contrazione complessiva pari ad euro 9.026.671,00.

Personale (- 1.948.667,00)

Viene stanziata, per le spese di personale, la somma complessiva di euro 181.252.564,00 che registra una flessione rispetto al 2020 di euro 1.948.667,00. La contrazione scaturisce in larga misura dal collocamento a riposo, scaglionato nel corso dell'anno, di 11 magistrati, 1 dirigente e 35 amministrativi. Con il risparmio di spesa da *turn over* sarà possibile procedere al reclutamento di nuovo personale coerentemente con il piano delle assunzioni predisposto annualmente.

La spesa per il personale di magistratura, che tiene conto del limite retributivo di cui all'art. 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, viene quantificata con riferimento alle unità di personale in servizio, alle progressioni economiche e di funzione e alle unità di personale che verrà assunto nel 2021, all'esito delle procedure concorsuali in atto.

Per quanto riguarda il personale amministrativo, giova rilevare che nei primi mesi del 2021 sarà portata a compimento l'assunzione di 88 funzionari amministrativi in esito alla procedura concorsuale avviata nel 2019 con la Corte dei conti e l'Avvocatura generale dello Stato.

Informatica (-5.231.179,00, preventivati nel 2020 per l'anticipo del 20% *ex* art. 35, comma 18, decreto legislativo n. 50/2016).

La previsione di spesa di euro 17.148.923,00 per informatica di parte corrente (capitoli 1242, 1273, 1301, 1310, 2286) risulta in linea con la programmazione 2021 effettuata dal Servizio relativamente al triennio 2020-2022.

Prosegue l'attività, avviata nel 2020, di reingegnerizzazione del Sistema informativo della Giustizia amministrativa (ossia l'insieme delle risorse *hardware* e *software* che garantiscono il funzionamento del processo amministrativo telematico) e di ampliamento delle funzionalità, al fine di ricoprire ambiti operativi ad oggi non ancora informatizzati.

In osservanza dell'art. 1, comma 610 della legge n. 160/2019 è comunque assicurato, anche per il 2021, l'accantonamento (capitolo 1285 - CDR 1) del risparmio pari al 10% della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

Beni e servizi (-1.846.825,00)

Gli stanziamenti per fare fronte all'acquisto di beni e servizi nonché all'esecuzione di lavori, allocati sui tre centri di responsabilità, assommano a complessivi euro 29.558.772,00 con un decremento, rispetto al 2020, di euro 1.846.825,00. In ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19 che si ritiene debba estendersi temporalmente anche all'esercizio 2021, vengono assicurate le risorse necessarie per attuare le misure di prevenzione e sicurezza dei dipendenti sulla base degli accordi sottoscritti tra i rappresentanti della Giustizia amministrativa e le OO.SS.

Nell'ambito del CDR 1 si registra un saldo positivo (+1.031.071,00) riconducibile: agli oneri per la gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale (cap. 1210); al finanziamento della copertura assicurativa, di prossima attivazione, per gli utenti esterni e i visitatori (cap. 1292); all'applicazione dell'art. 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50/2016, che ha introdotto l'obbligo di concedere alle ditte affidatarie un anticipo sull'importo dei contratti relativi all'esecuzione di lavori nonché alla fornitura di beni e servizi (cap. 1295); alla polizza assicurativa per i progettisti (art. 24, comma 4, decreto legislativo n. 50/2016) e per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione (art. 4 del decreto-legge n. 76/2020 di modifica dell'art. 32, comma 8, decreto legislativo n. 50/2016 - cap. 1302).

Nel CDR 2 si assiste ad un saldo negativo (-2.600.000,00), dovuto in larga misura al dirottamento sul nuovo capitolo in conto capitale (5253) delle risorse preventivate dalle sedi TT.AA.RR. per i lavori straordinari da eseguire sugli immobili demaniali.

Il decremento degli stanziamenti del CDR 3 (-277.896,00) è da ascrivere prevalentemente alle attività finanziate e concluse nel 2020 per la procedura concorsuale relativa all'assunzione di 88 funzionari amministrativi. Sono in ogni caso confermati, anche per il 2021, i finanziamenti resi necessari per sostenere quota parte degli oneri per la prevista locazione di un nuovo immobile (capitoli 3301 - noleggio fotocopiatori, 3321 - spese di trasloco).

Confluiscono sul nuovo capitolo n. 1210 «Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per il personale di magistratura e amministrativo» le risorse per l'acquisizione del servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro che prevede anche l'acquisto di titoli di viaggio ed alberghieri rivolti al personale di magistratura e amministrativo inviato in missione.

Interventi (euro 308.000,00)

Tra le spese per interventi emerge quella relativa alla copertura assicurativa stipulata nel 2020 in favore del personale amministrativo (capitolo 1284), per il rimborso delle spese mediche e sanitarie.

Oneri comuni (euro 90.801.318,00)

All'interno dell'aggregato «Fondi di accantonamento» trovano evidenza:

il fondo di riserva ove si stanziano, analogamente al pregresso esercizio, euro 3.000.000,00, anche nel rispetto dell'art. 4, comma 8 del Regolamento di autonomia finanziaria;

il fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti (saldo al mese di ottobre 2020 pari ad euro 18.249.947,00);

il fondo di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016, per l'accantonamento (euro 62.828,00) degli incentivi per funzioni tecniche provenienti da precedenti annualità e non ancora impiegati.

Una speciale notazione merita lo stanziamento disposto sul capitolo 1285 «Versamenti all'erario, alle amministrazioni pubbliche e ad altri soggetti estranei all'Amministrazione» ove, anche per il 2021, trovano allocazione le risorse (euro 68.000.000,00) necessarie al finanziamento del progetto di acquisto di immobili da destinare a sede di Tribunale amministrativo regionale.

Permane infatti la necessità di continuare nel solco della riduzione degli oneri per locazioni passive che per il 2021 incidono in misura pari al 48% della spesa per l'acquisizione di beni e servizi. Sono in corso, essendo fallite le complesse procedure avviate nelle pregresse annualità, ulteriori ricerche di mercato per assicurare una adeguata sede ad alcuni Tribunali amministrativi regionali che attualmente occupano edifici in regime di *sine titulo*.

Sul medesimo capitolo 1285 viene stanziata altresì la somma di euro 1.405.543,00 per il versamento al MEF dei risparmi che si conseguiranno in applicazione: dell'art. 6, commi 8 e 12, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (consumi intermedi); dell'art. 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplina il cosiddetto «tetto retributivo» e il limite al cumulo del trattamento economico e pensionistico; dell'art. 1, comma 610, della legge n. 160/2019 (10% della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico, sostenuta nel biennio 2016-2017).

B) Spese in conto capitale pari a complessivi euro 7.276.062,00 (vedasi Quadro riassuntivo)

Le spese 2021 registrano una contrazione in larga misura riconducibile alla rimodulazione delle attività del Servizio per l'informatica, che prevede un significativo decremento (-7.424.311,00) delle spese per investimenti (capitolo 4250-CDR 1) in ragione: dello slittamento di attività non definite nel 2020 dalla società affidataria dell'accordo quadro Sistemi Gestionali Integrati (SGI); della conservazione di residui di stanziamento 2020; della rideterminazione degli effettivi oneri scaturiti all'esito dell'aggiudicazione di procedure di gara. La previsione consente, tuttavia, di fare fronte alle spese per l'acquisto di ulteriori hardware da rendere disponibili al personale tenuto ad operare in modalità *smart working*.

Viene istituito, nel CDR 2, il cap. 5253 «Spese per ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici» per assicurare una migliore rappresentazione delle ormai frequenti spese per l'esecuzione di lavori straordinari per la messa in sicurezza e l'adeguamento degli edifici e degli impianti negli immobili demaniali in uso ai Tribunali amministrativi regionali.

ENTRATE

		PREVISIONE INIZIALE 2020	VARIAZIONI +/-	PREVISIONE ASSESTATA 2020			PREVISIONE INIZIALE 2021
1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI					**1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**		
1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO					**1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO**		
CAP. N.1101	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	174.237.631,00	9.818.631,00	184.056.262,00	CAP. N.1101	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	183.056.389,00
	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO PER VERSAMENTO EX ART. 61, COMMA 9, D.L. N. 112/2008, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133	50.000,00	0,00	50.000,00		FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO PER VERSAMENTO EX ART. 61, COMMA 9, D.L. N. 112/2008, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133	50.000,00
CAP. N.1103	SOMME PROVENIENTI DAL MAGGIORE GETTITO DA CONTRIBUTO UNIFICATO (ART. 1, COMMA 309, L. 311/2004, ART. 37 DL 98/2011, ART 23 DLGS 98/2011, DM 27/06/2017)	29.907.333,00	-21.000.000,00	8.907.333,00	CAP. N.1103	SOMME PROVENIENTI DAL MAGGIORE GETTITO DA CONTRIBUTO UNIFICATO (ART. 1, COMMA 309, L. 311/2004, ART. 37 DL 98/2011, ART 23 DLGS 98/2011, DM 27/06/2017)	27.946.481,00
1.2 ENTRATE EVENTUALI					**1.2 ENTRATE EVENTUALI**		
CAP. N.1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa"	55.000,00	0,00	55.000,00	CAP. N.1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa"	55.000,00
CAP. N.1202	"Entrate eventuali e diverse"	600.000,00	0,00	600.000,00	CAP. N.1202	"Entrate eventuali e diverse"	600.000,00
1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					**1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**		
CAP. N.1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	136.115.223,00	12.418.396,23	148.533.619,23	CAP. N.1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	114.637.769,00
	TOTALE ENTRATE	**340.965.187,00**	**1.237.027,23**	**342.202.214,23**		**TOTALE ENTRATE**	**326.345.639,00**

N° CAP. BILANCIO 2020	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2021	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONI	BILANCIO 2020 ASSESTATO (17 LUGLIO 2020)	VARIAZIONI 2021 RISPETTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
C D R 1 **SEGRETARIO GENERALE** **MISSIONE** *32: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche*														
PROGRAMMA 3: Servizi e affari generali della Giustizia amministrativa														
		1.1 - SPESE CORRENTI						**305.288.735,00**	**720.954,23**	**306.009.689,23**	**-6.408.997,00**	**298.879.738,00**	**279.993.341,00**	**279.409.041,00**
		1.1.1 FUNZIONAMENTO						**213.927.195,00**	**199.805,24**	**214.127.000,24**	**-6.148.775,00**	**207.778.420,00**	**204.204.798,00**	**203.620.498,00**
		PERSONALE						**183.201.231,00**	**25.890,00**	**183.227.121,00**	**-1.948.667,00**	**181.252.564,00**	**178.578.459,00**	**178.630.859,00**
CAP. DI PROVENIENZA	**1200**	**COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. E AI COMPONENTI NON TOGATI, AL NETTO DELL'IRAP**						**110.441.779,75**	**25.600,00**	**110.467.379,75**	**-853.693,75**	**109.588.086,00**	**107.046.051,00**	**107.046.051,00**
1250-1253-1261-1297-1298-1299	**01**	**STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI**	**1**	**O.I.**	**1**	**3**	**1**	**81.238.000,00**	**0,00**	**81.238.000,00**	**1.245.956,00**	**82.483.956,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
1269 (QUOTA)	**02**	**ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE**	**1**	**O.I.**	**1**	**3**	**1**	**23.882.715,12**	**0,00**	**23.882.715,12**	**485.923,88**	**24.368.639,00**	**23.904.000,00**	**23.904.000,00**
1259	**03**	**INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE DI MAGISTRATURA DI II GRADO, EX ART. 3, COMMA 79, L. 24/12/2003, N. 350**	**1**		**1**	**3**	**1**	**265.000,00**	**0,00**	**265.000,00**	**35.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
1261	**04**	**COMPENSI PER IL SEGRETARIO ED I MAGISTRATI ADDETTI AL C.P.G.A.**	**1**		**1**	**3**	**1**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**-72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1269 (QUOTA)	**05**	**ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE**	**1**	**O.I.**	**1**	**3**	**1**	**848.992,63**	**0,00**	**848.992,63**	**-464.773,63**	**384.219,00**	**790.779,00**	**790.779,00**

N° CAP. BILANCIO 2020	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2021	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONI	BILANCIO 2020 ASSESTATO (17 LUGLIO 2020)	VARIAZIONI 2021 RISPETTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
1287	06	QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	1		1	3	1	50.000,00	0,00	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1289	07	QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	1		1	3	1	50.000,00	0,00	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1296	08	MISURE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO - ART. 16 ALLEGATO 2 AL D.LGS. N. 104/2010	1		1	3	1	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-490.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
1297 (QUOTA)	09	COMPENSI PER I MAGISTRATI COMPONENTI DEL CPGA	1		1	3	1	810.000,00	0,00	810.000,00	-810.000,00	0,00	0,00	0,00
1298	10	COMPENSI PER I MAGISTRATI COMPONENTI E ADDETTI AL SEGRETARIATO GENERALE NONCHE' PER I MAGISTRATI DEL SERVIZIO PER L'INFORMATICA	1		1	3	1	387.000,00	0,00	387.000,00	-387.000,00	0,00	0,00	0,00
1299 (QUOTA)	11	COMPENSI PER I MAGISTRATI COMPONENTI DELL'UFFICIO STUDI	1		1	3	1	414.000,00	0,00	414.000,00	-414.000,00	0,00	0,00	0,00
1252	12	INDENNITA' DI TRASFERTA DI CUI ALL'ART. 42 DEL REG. AUT. FIN. AI COMPONENTI DEL CPGA (NUOVA DENOMINAZIONE)	1		1	3	1	424.072,00	25.600,00	449.672,00	35.200,00	459.272,00	459.272,00	459.272,00
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE												

N° CAP. BILANCIO 2020	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2021	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONI	BILANCIO 2020 ASSESTATO (17 LUGLIO 2020)	VARIAZIONI 2021 RISPETTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
CAP. DI PROVENIENZA	1201	COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL C.P.G.A. E AL COMITATO SCIENTIFICO DELL'UFFICIO STUDI, AL NETTO DELL'IRAP						563.957,00	0,00	563.957,00	-563.957,00	0,00	0,00	0,00
	01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	1	O.I.	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	1	O.I.	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	03	ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	1	O.I.	1	3	1	563.957,00	0,00	563.957,00	-563.957,00	0,00	0,00	0,00
1297 (QUOTA)	04	COMPENSI PER I COMPONENTI NON TOGATI DEL C.P.G.A.	1		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269 (QUOTA)	05	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	1	O.I.	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299 (QUOTA)	06	COMPENSI PER I COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL'UFFICIO STUDI	1		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE												
CAP. DI PROVENIENZA	1202	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DIRIGENZIALE, AL NETTO DELL'IRAP						5.607.055,07	0,00	5.607.055,07	372.724,93	5.979.780,00	6.183.260,00	6.183.260,00
1258 (QUOTA)	01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI (COMPRESA LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE)	1	O.I.	1	3	1	3.876.929,00	0,00	3.876.929,00	323.071,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
1269 (QUOTA)	02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	1	O.I.	1	3	1	955.628,99	0,00	955.628,99	265.251,01	1.220.880,00	1.254.960,00	1.254.960,00
1258 (QUOTA)	03	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1	O.I.	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° CAP. BILANCIO 2020	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2021	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONI	BILANCIO 2020 ASSESTATO (17 LUGLIO 2020)	VARIAZIONI 2021 RISPETTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
1311 (QUOTA)	04	INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ART. 37, COMMA 11-BIS, D.L. N. 98/2011	1		1	3	1	539.283,82	0,00	539.283,82	-89.283,82	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1269 (QUOTA)	05	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	1	O.I.	1	3	1	235.213,26	0,00	235.213,26	-126.313,26	108.900,00	278.300,00	278.300,00
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE												
CAP. DI PROVENIENZA	1203	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE, AL NETTO DELL'IRAP						52.941.357,18	0,00	52.941.357,18	-1.919.743,18	51.021.614,00	51.216.144,00	51.216.144,00
1258 (QUOTA) 1262 (QUOTA)	01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	1	O.I.	1	3	1	29.968.497,00	0,00	29.968.497,00	1.866.768,00	31.835.265,00	31.835.265,00	31.835.265,00
1269 (QUOTA)	02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	1	O.I.	1	3	1	8.327.364,50	0,00	8.327.364,50	1.011.219,50	9.338.584,00	8.550.615,00	8.550.615,00
1260	03	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1		1	3	1	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
1262 (QUOTA)	04	FONDO RISORSE DECENTRATE, CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	1	O.I.	1	3	1	4.799.509,00	0,00	4.799.509,00	-3.364.765,00	1.434.744,00	1.434.744,00	1.434.744,00
1269 (QUOTA)	05	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	1	O.I.	1	3	1	2.789.538,50	0,00	2.789.538,50	-870.729,50	1.918.809,00	2.901.308,00	2.901.308,00
1311 (QUOTA)	06	INCENTIVAZIONE DI CUI ALL' ART. 37, COMMA 11-BIS, D.L. N. 98/2011	1		1	3	1	4.906.448,18	0,00	4.906.448,18	-926.448,18	3.980.000,00	3.980.000,00	3.980.000,00
1245	07	INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1		1	3	1	0,00	0,00	0,00	364.212,00	364.212,00	364.212,00	364.212,00
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE												

N° CAP. BILANCIO 2020	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2021	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONI	BILANCIO 2020 ASSESTATO (17 LUGLIO 2020)	VARIAZIONI 2021 RISPETTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
CAP. DI PROVENIENZA	1204	SOMME DA CORRISPONDERE A VARIO TITOLO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO						712.989,00	0,00	712.989,00	407.212,00	1.120.201,00	710.857,00	710.857,00
	01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	COMPENSI ACCESSORI	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ALTRE SPESE ACCESSORIE	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251								60.000,00	0,00	60.000,00				
1254	06	SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA EX CAPITOLI 1251, 1254, 1255	2		1	3	1	409.132,00	0,00	409.132,00	428.062,00	949.194,00	559.000,00	559.000,00
1255								52.000,00	0,00	52.000,00				
1256	07	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	2		1	3	1	120.000,00	0,00	120.000,00	-20.850,00	99.150,00	80.000,00	80.000,00
1263	08	SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO EX CAPITOLO 1263	2		1	3	1	66.857,00	0,00	66.857,00	0,00	66.857,00	66.857,00	66.857,00
1264	09	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	10	SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	2		1	3	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE												

N° CAP. BILANCIO 2020	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2021	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONI	BILANCIO 2020 ASSESTATO (17 LUGLIO 2020)	VARIAZIONI 2021 RISPETTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
CAP. DI PROVENIENZA	1205	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA						6.721.719,33	0,00	6.721.719,33	456.564,67	7.178.284,00	7.109.948,00	7.109.948,00
1268 (QUOTA)	01	IRAP COMPETENZE FISSE	3	O.I.	1	3	1	6.415.040,90	0,00	6.415.040,90	596.095,10	7.011.136,00	6.800.000,00	6.800.000,00
	02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	3	O.I.	1	3	1	306.678,43	0,00	306.678,43	-139.530,43	167.148,00	309.948,00	309.948,00
CAP. DI PROVENIENZA	1206	IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CPGA E AL COMITATO SCIENTIFICO DELL'UFFICIO STUDI						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268 (QUOTA)	01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	3	O.I.	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	3	O.I.	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. DI PROVENIENZA	1207	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DIRIGENZIALE						1.247.150,45	0,00	1.247.150,45	-851.900,45	395.250,00	395.250,00	395.250,00
1268 (QUOTA)	01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	3	O.I.	1	3	1	1.165.832,70	0,00	1.165.832,70	-808.832,70	357.000,00	357.000,00	357.000,00
	02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	3	O.I.	1	3	1	81.317,75	0,00	81.317,75	-43.067,75	38.250,00	38.250,00	38.250,00
CAP. DI PROVENIENZA	1208	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE						2.439.658,22	0,00	2.439.658,22	940.303,78	3.379.962,00	3.379.962,00	3.379.962,00
1268 (QUOTA)	01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	3	O.I.	1	3	1	1.725.836,61	0,00	1.725.836,61	980.162,39	2.705.999,00	2.705.999,00	2.705.999,00
	02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	3	O.I.	1	3	1	713.821,61	0,00	713.821,61	-39.858,61	673.963,00	673.963,00	673.963,00
CAP. DI PROVENIENZA	1209	IRAP SULLE SOMME DA CORRISPONDERE A VARIO TITOLO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268 (QUOTA)	01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	3	O.I.	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	3	O.I.	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° CAP. BILANCIO 2020	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2021	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONI	BILANCIO 2020 ASSESTATO (17 LUGLIO 2020)	VARIAZIONI 2021 RISPETTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
CAP. DI PROVENIENZA		ALTRE SPESE DI PERSONALE						2.525.565,00	290,00	2.525.855,00	63.822,00	2.589.387,00	2.536.987,00	2.589.387,00
1257	1257	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	1		1	3	1	210.000,00	0,00	210.000,00	8.400,00	218.400,00	210.000,00	218.400,00
1265	1265	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1		1	3	1	1.077.500,00	0,00	1.077.500,00	66.500,00	1.144.000,00	1.100.000,00	1.144.000,00
1266	1266	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, NONCHE' VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE	4		1	3	1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1267	1267	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	5		1	3	1	120.000,00	290,00	120.290,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1270	1270	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	9	O.I.	1	3	1	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1271	1271	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	1	O.I.	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	1272	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	2		1	3	1	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1300	1300	SOMME DA DESTINARE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA AFFLUITE A TITOLO DI VERSAMENTO VOLONTARIO AL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	5		1	3	1	23.065,00	0,00	23.065,00	-11.078,00	11.987,00	11.987,00	11.987,00

N° CAP. BILANCIO 2020	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2021	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONI	BILANCIO 2020 ASSESTATO (17 LUGLIO 2020)	VARIAZIONI 2021 RISPETTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
		INFORMATICA						22.320.102,00	6.023,24	22.326.125,24	-5.231.179,00	17.088.923,00	16.615.656,00	15.980.113,00
1242	1242	SPESE PER L'ACQUISTO DI TECNOLOGIE E PRODOTTI SOFTWARE, IVI COMPRESI STRUMENTI ELETTRONICI DI MODELLAZIONE ELETTRONICA INFORMATIVA PER L'EDILIZIA E LE INFRASTRUTTURE E BANCHE DATI SPECIFICHE, FINALIZZATI AL CONTROLLO ED AL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI SPESA ED ALL'EFFICIENTAMENTO INFORMATICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INTRODUZIONE DI METODOLOGIE INNOVATIVE PER I CONTROLLI AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
1273	1273	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	2	O.I.	1	3	1	22.314.259,00	6.023,24	22.320.282,24	-5.305.179,00	17.009.080,00	16.609.813,00	15.974.270,00
1301	1301	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	2		1	3	1	3.511,00	0,00	3.511,00	0,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00
1310	1310	SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	2		1	3	1	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00
		BENI E SERVIZI						8.319.567,00	167.892,00	8.487.459,00	1.031.071,00	9.350.638,00	8.924.388,00	8.923.231,00
	CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 1210	SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO PER IL PERSONALE DI MAGISTRATURA E AMMINISTRATIVO	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1241	1241	SPESE PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O PER LO SVOLGIMENTO DI DOTTORATI DI RICERCA DI ALTA QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 113, COMMA 4, D.LGS N. 50/2016)	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	1274	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	2		1	3	1	4.917.321,00	0,00	4.917.321,00	0,00	4.917.321,00	4.917.321,00	4.917.321,00

N° CAP. BILANCIO 2020	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2021	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONI	BILANCIO 2020 ASSESTATO (17 LUGLIO 2020)	VARIAZIONI 2021 RISPETTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
1275	1275	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	2		1	3	1	12.265,00	0,00	12.265,00	0,00	12.265,00	12.265,00	12.265,00
1276	1276	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	2		1	3	1	38.838,00	0,00	38.838,00	0,00	38.838,00	38.838,00	38.838,00
1277	1277	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	2		1	3	1	2.153,00	0,00	2.153,00	0,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00
1278	1278	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO O ALTRE TIPOLOGIE DI ORGANI COLLEGIALI TEMPORANEI NONCHE' PER IL PAGAMENTO DI COMPENSI E PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A.	2		1	3	1	280.000,00	0,00	280.000,00	-18.400,00	261.600,00	221.000,00	221.000,00
1279	1279	SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	1286	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2		1	3	1	19.319,00	0,00	19.319,00	0,00	19.319,00	19.319,00	19.319,00
1290	1290	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	12		1	3	1	11.363,00	0,00	11.363,00	1.017,00	12.380,00	12.137,00	12.380,00
1292	1292	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	12		1	3	1	50.000,00	0,00	50.000,00	168.280,00	218.280,00	218.280,00	218.280,00

N° CAP. BILANCIO 2020	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2021	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONI	BILANCIO 2020 ASSESTATO (17 LUGLIO 2020)	VARIAZIONI 2021 RISPETTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
1294	1294	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	1295	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	2		1	3	1	416.591,00	0,00	416.591,00	356.289,00	772.880,00	772.880,00	772.880,00
1302	1302	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	2		1	3	1	651.153,00	20.000,00	671.153,00	196.484,00	847.637,00	847.637,00	847.637,00
1303	1303	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	2		1	3	1	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
1304	1304	SPESE PER SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	2		1	3	1	20.203,00	0,00	20.203,00	2.797,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1305	1305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	2		1	3	1	1.227.148,00	21.892,00	1.249.040,00	76.662,00	1.303.810,00	1.046.345,00	1.044.945,00
1306	1306	SPESE DI MOBILITA' NELLA CITTA' DI ROMA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	2		1	3	1	26.213,00	0,00	26.213,00	0,00	26.213,00	26.213,00	26.213,00
1307	1307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2		1	3	1	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1308	1308	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	2		1	3	1	62.000,00	126.000,00	188.000,00	127.942,00	189.942,00	62.000,00	62.000,00
1315	1315	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	2		1	3	1	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

N° CAP. BILANCIO 2020	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2021	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONI	BILANCIO 2020 ASSESTATO (17 LUGLIO 2020)	VARIAZIONI 2021 RISPETTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
		1.1.3 INTERVENTI						650.000,00	0,00	650.000,00	-350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE						650.000,00	0,00	650.000,00	-350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1284	1284	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	5		1	3	1	650.000,00	0,00	650.000,00	-350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		1.1.5 ONERI COMUNI						90.711.540,00	521.148,99	91.232.688,99	89.778,00	90.801.318,00	75.488.543,00	75.488.543,00
		RISARCIMENTI GIUDIZIARI						83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
1281	1281	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	12	O.I.	1	3	1	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
1282	1282	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	9	O.I.	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDI DI ACCANTONAMENTO						21.778.540,00	521.148,99	22.299.688,99	-465.765,00	21.312.775,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1283	1283	FONDO DI RISERVA	12		1	3	1	3.000.000,00	84.569,83	3.084.569,83	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1240	1240	FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	12		1	3	1	654.136,00	0,00	654.136,00	-591.308,00	62.828,00	0,00	0,00
1291	1291	FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	12		1	3	1	18.124.404,00	436.579,16	18.560.983,16	125.543,00	18.249.947,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE						68.850.000,00	0,00	68.850.000,00	555.543,00	69.405.543,00	69.405.543,00	69.405.543,00
1285	1285	VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	12		1	3	1	68.850.000,00	0,00	68.850.000,00	555.543,00	69.405.543,00	69.405.543,00	69.405.543,00

N° CAP. BILANCIO 2020	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2021	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONI	BILANCIO 2020 ASSESTATO (17 LUGLIO 2020)	VARIAZIONI 2021 RISPETTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
		1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						12.046.217,00	0,00	12.046.217,00	-8.605.311,00	3.440.906,00	8.569.925,00	5.463.161,00
		1.2.1. INVESTIMENTI						12.046.217,00	0,00	12.046.217,00	-8.605.311,00	3.440.906,00	8.569.925,00	5.463.161,00
		INFORMATICA DI SERVIZIO						10.347.017,00	0,00	10.347.017,00	-7.390.311,00	2.956.706,00	8.168.261,00	5.398.161,00
4249	4249	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E STRUMENTAZIONI FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL CONTROLLO ED AL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' DI SPESA ED ALL'EFFICIENTAMENTO INFORMATICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE PER I CONTROLLI AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.	21		1	3	1	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
4250	4250	SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	21		1	3	1	10.347.017,00	0,00	10.347.017,00	-7.424.311,00	2.922.706,00	8.168.261,00	5.398.161,00
		BENI MOBILI						449.200,00	0,00	449.200,00	35.000,00	484.200,00	65.000,00	65.000,00
4251	4251	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	21		1	3	1	280.000,00	0,00	280.000,00	20.000,00	300.000,00	30.000,00	30.000,00
4253	4253	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	21		1	3	1	169.200,00	0,00	169.200,00	15.000,00	184.200,00	35.000,00	35.000,00
		BENI IMMOBILI						1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	336.664,00	0,00
4254	4254	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI	21		1	3	1	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	336.664,00	0,00

N° CAP. BILANCIO 2020	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2021	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONI	BILANCIO 2020 ASSESTATO (17 LUGLIO 2020)	VARIAZIONI 2021 RISPETTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
PROGRAMMA 2: Indirizzo politico														
		BENI E SERVIZI						86.295,00	0,00	86.295,00	0,00	86.295,00	86.295,00	86.295,00
1280	1280	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2		1	1	1	6.795,00	0,00	6.795,00	0,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00
1293	1293	SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	2		1	1	1	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1309	1309	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	2		1	1	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1312	1312	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	2		1	1	1	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1313	1313	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	2		1	1	1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1314	1314	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	2		1	1	1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1317	1317	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2		1	1	1	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1318	1318	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	2		1	1	1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

N° CAP. BILANCIO 2020	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2021	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONI	BILANCIO 2020 ASSESTATO (17 LUGLIO 2020)	VARIAZIONI 2021 RISPETTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
C D R 2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI MISSIONE 6: *Giustizia* PROGRAMMA 7 : *Giustizia di 1° grado*														
		2.1 -SPESE CORRENTI						20.812.858,00	496.073,00	21.308.931,00	-2.600.000,00	18.212.858,00	18.062.858,00	18.062.858,00
		2.1.1 FUNZIONAMENTO						20.812.858,00	496.073,00	21.308.931,00	-2.600.000,00	18.212.858,00	18.062.858,00	18.062.858,00
		INFORMATICA						60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2286	2286	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	2		3	3	1	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		BENI E SERVIZI						20.752.858,00	496.073,00	21.248.931,00	-2.600.000,00	18.152.858,00	18.002.858,00	18.002.858,00
2287	2287	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	2		3	3	1	910.000,00	400.000,00	1.310.000,00	190.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2288	2288	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	2		3	3	1	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2291	2291	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	2		3	3	1	3.800.000,00	5.884,71	3.805.884,71	-2.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2292	2292	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	2		3	3	1	99.658,00	0,00	99.658,00	0,00	99.658,00	99.658,00	99.658,00
2293	2293	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2		3	3	1	60.000,00	0,00	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

N° CAP. BILANCIO 2020	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2021	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONI	BILANCIO 2020 ASSESTATO (17 LUGLIO 2020)	VARIAZIONI 2021 RISPETTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
2294	2294	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	2		3	3	1	103.200,00	0,00	103.200,00	0,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
2296	2296	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	2		3	3	1	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	-150.000,00	9.250.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
2297	2297	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	12		3	3	1	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	-380.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2298	2298	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	2		3	3	1	250.000,00	0,00	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2301	2301	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	2		3	3	1	250.000,00	0,00	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2302	2302	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	2		3	3	1	1.200.000,00	60.000,00	1.260.000,00	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2303	2303	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	2		3	3	1	650.000,00	0,00	650.000,00	-50.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2304	2304	SPESE PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO	2		3	3	1	750.000,00	30.188,29	780.188,29	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

N° CAP. BILANCIO 2020	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2021	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONI	BILANCIO 2020 ASSESTATO (17 LUGLIO 2020)	VARIAZIONI 2021 RISPETTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
		2.2 -SPESE IN CONTO CAPITALE						430.000,00	0,00	430.000,00	3.272.656,00	3.702.656,00	3.330.000,00	3.330.000,00
		2.2.1 INVESTIMENTI						430.000,00	0,00	430.000,00	3.272.656,00	3.702.656,00	3.330.000,00	3.330.000,00
		BENI MOBILI						430.000,00	0,00	430.000,00	-100.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
5250	5250	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	21		3	3	1	200.000,00	0,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5251	5251	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	21		3	3	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5252	5252	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	21		3	3	1	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		BENI IMMOBILI						0,00	0,00	0,00	3.372.656,00	3.372.656,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 5253	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI	21		3	3	1	0,00	0,00	0,00	3.372.656,00	3.372.656,00	3.000.000,00	3.000.000,00

N° CAP. BILANCIO 2020	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2021	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONI	BILANCIO 2020 ASSESTATO (17 LUGLIO 2020)	VARIAZIONI 2021 RISPETTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
C D R 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO **MISSIONE 6:** *Giustizia* **PROGRAMMA 7 :** Giustizia di 2° grado e funzioni consultive														
		3.1 - SPESE CORRENTI						2.254.877,00	20.000,00	2.274.877,00	-277.896,00	1.976.981,00	1.535.863,00	1.737.181,00
		3.1.1 FUNZIONAMENTO						2.246.877,00	20.000,00	2.266.877,00	-277.896,00	1.968.981,00	1.527.863,00	1.729.181,00
		INFORMATICA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	3300	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	2		3	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENI E SERVIZI						2.246.877,00	20.000,00	2.266.877,00	-277.896,00	1.968.981,00	1.527.863,00	1.729.181,00
3301	3301	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	2		3	3	1	410.218,00	0,00	410.218,00	-158.100,00	252.118,00	222.118,00	222.118,00
3302	3302	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	2		3	3	1	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
3303	3303	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	2		3	3	1	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	4.797,00	4.797,00	4.797,00
3305	3305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	2		3	3	1	735.450,00	0,00	735.450,00	-34.784,00	700.666,00	464.536,00	665.854,00
3306	3306	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	2		3	3	1	29.712,00	0,00	29.712,00	0,00	29.712,00	29.712,00	29.712,00
3307	3307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2		3	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	3310	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	2		3	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° CAP. BILANCIO 2020	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2021	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONI	BILANCIO 2020 ASSESTATO (17 LUGLIO 2020)	VARIAZIONI 2021 RISPETTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
3311	3311	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	12		3	3	1	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3312	3312	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	2		3	3	1	25.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3315	3315	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	2		3	3	1	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
3320	3320	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	2		3	3	1	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
3321	3321	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	2		3	3	1	402.600,00	0,00	402.600,00	-85.012,00	317.588,00	152.600,00	152.600,00
3322	3322	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	2		3	3	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
		3.1.2 INTERVENTI						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		CONTRIBUTI AD ENTI						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3314	3314	SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	7		3	3	1	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3.2 -SPESE IN CONTO CAPITALE						132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
		3.2.1 INVESTIMENTI						132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
		BENI MOBILI						132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
6250	6250	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	21		3	3	1	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6251	6251	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE	21		3	3	1	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
6252	6252	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	21		3	3	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTALI						340.965.187,00	1.237.027,23	342.202.214,23	-14.619.548,00	326.345.639,00	311.624.487,00	308.134.741,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2021

CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

	SPESE CORRENTI	**SPESE CONTO CAPITALE**	**TOTALE**
CDR 1	298.879.738,00	3.440.906,00	302.320.644,00
CDR 2	18.212.858,00	3.702.656,00	21.915.514,00
CDR 3	1.976.981,00	132.500,00	2.109.481,00
	319.069.577,00	**7.276.062,00**	**326.345.639,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE 2021
SPESE CORRENTI

CDR	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI	TOTALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
1				
SEGRETARIO	207.778.420,00	300.000,00	90.801.318,00	**298.879.738,00**
GENERALE				
2				
SEGRETARIO	18.212.858,00	0,00	0,00	**18.212.858,00**
DELEGATO PER I				
TT.AA.RR.				
3				
SEGRETARIO	1.968.981,00	8.000,00	0,00	**1.976.981,00**
DELEGATO PER IL				
CONSIGLIO DI STATO				
TOTALE	**227.960.259,00**	**308.000,00**	**90.801.318,00**	**319.069.577,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE 2021
SPESE IN CONTO CAPITALE

CDR	INVESTIMENTI	TOTALE
	Euro	Euro
1		
SEGRETARIO	3.440.906,00	**3.440.906,00**
GENERALE		
2		
SEGRETARIO	3.702.656,00	**3.702.656,00**
DELEGATO PER I		
TT.AA.RR.		
3		
SEGRETARIO	132.500,00	**132.500,00**
DELEGATO PER IL		
CONSIGLIO DI STATO		
TOTALE	**7.276.062,00**	**7.276.062,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2021

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE

		PREVISIONE 2020	VARIAZIONE	ASSESTATO 2020	VARIAZIONI RISPETTO AL 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
		EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO
SPESE CORRENTI		**328.356.470,00**	**1.237.027,23**	**329.593.497,23**	**-9.286.893,00**	**319.069.577,00**	**299.592.062,00**	**299.209.080,00**
	FUNZIONAMENTO	**236.986.930,00**	**715.878,24**	**237.702.808,24**	**-9.026.671,00**	**227.960.259,00**	**223.795.519,00**	**223.412.537,00**
	PERSONALE							
Capitoli	**1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209**-1257-1265-1266-1267-1270-1271-1272-1300							
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	183.201.231,00	25.890,00	183.227.121,00	-1.948.667,00	181.252.564,00	178.578.459,00	178.630.859,00
	INFORMATICA							
Capitoli	1242-1273-1301-1310-2286-3300							
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA	22.380.102,00	6.023,24	22.386.125,24	-5.231.179,00	17.148.923,00	16.675.656,00	16.040.113,00
	BENI E SERVIZI							
Capitoli	**1210**-1241-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1286-1290-1292-1294-1295-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1315-1280-1293-1309-1312-1313-1314-1317-1318-2287-2288-2291-2292-2293-2294-2296-2297-2298-2301-2302-2303-2304-3301-3302-3303-3305-3306-3307-3310-3311-3312-3315-3320-3321-3322							
	TOTALE SPESE PER I BENI E SERVIZI	31.405.597,00	683.965,00	32.089.562,00	-1.846.825,00	29.558.772,00	28.541.404,00	28.741.565,00
	INTERVENTI	**658.000,00**	**0,00**	**658.000,00**	**-350.000,00**	**308.000,00**	**308.000,00**	**308.000,00**
	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE							
Capitolo	1284							
	TOTALE SPESE PER L'ASSISTENZA E IL BENESSERE DEL PERSONALE	650.000,00	0,00	650.000,00	-350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2021

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE

		PREVISIONE 2020	VARIAZIONE	ASSESTATO 2020	VARIAZIONI RISPETTO AL 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
		EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO
	CONTRIBUTI AD ENTI							
Capitolo	3314							
	TOTALE SPESE PER I CONTRIBUTI AD ENTI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ONERI COMUNI	**90.711.540,00**	**521.148,99**	**91.232.688,99**	**89.778,00**	**90.801.318,00**	**75.488.543,00**	**75.488.543,00**
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI							
Capitoli	1281-1282							
	TOTALE SPESE PER I RISARCIMENTI GIUDIZIARI	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	FONDI DI ACCANTONAMENTO							
Capitolo	1283							
	TOTALE SPESE PER IL FONDO DI RISERVA	3.000.000,00	84.569,83	3.084.569,83	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Capitolo	1240							
	TOTALE SPESE PER IL FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	654.136,00	0,00	654.136,00	-591.308,00	62.828,00	0,00	0,00
Capitolo	1291							
	TOTALE FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	18.124.404,00	436.579,16	18.560.983,16	125.543,00	18.249.947,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE							
Capitolo	1285							
	TOTALE SPESE PER VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	68.850.000,00	0,00	68.850.000,00	555.543,00	69.405.543,00	69.405.543,00	69.405.543,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2021

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE

		PREVISIONE 2020	VARIAZIONE	ASSESTATO 2020	VARIAZIONI RISPETTO AL 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
		EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO
SPESE IN CONTO CAPITALE		**12.608.717,00**	**0,00**	**12.608.717,00**	**-5.332.655,00**	**7.276.062,00**	**12.032.425,00**	**8.925.661,00**
	INVESTIMENTI	**12.608.717,00**	**0,00**	**12.608.717,00**	**-5.332.655,00**	**7.276.062,00**	**12.032.425,00**	**8.925.661,00**
	INFORMATICA DI SERVIZIO							
Capitolo	4249-4250							
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA DI SERVIZIO	10.347.017,00	0,00	10.347.017,00	-7.390.311,00	2.956.706,00	8.168.261,00	5.398.161,00
	BENI MOBILI							
Capitoli	4251-4253-5250-5251-5252-6250-6251-6252							
	TOTALE SPESE PER I BENI MOBILI	1.011.700,00	0,00	1.011.700,00	-65.000,00	946.700,00	527.500,00	527.500,00
	BENI IMMOBILI							
Capitolo	4254-**5253**							
	TOTALE SPESE PER I BENI IMMOBILI	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	2.122.656,00	3.372.656,00	3.336.664,00	3.000.000,00
	TOTALI	**340.965.187,00**	**1.237.027,23**	**342.202.214,23**	**-14.619.548,00**	**326.345.639,00**	**311.624.487,00**	**308.134.741,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRTIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2021

PROGRAMMI TRIENNALI

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
C D R 1 SEGRETARIO GENERALE MISSIONE 32: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche PROGRAMMA 2: Indirizzo politico PROGRAMMA 3: Servizi e affari generali della Giustizia amministrativa			
1.1 - SPESE CORRENTI	**129.555.782,65**	**113.497.859,09**	**113.398.145,26**
1.1.1 FUNZIONAMENTO	**38.454.464,65**	**37.709.316,09**	**37.609.602,26**
PERSONALE	**26.121.295,19**	**25.944.699,98**	**25.955.282,07**
INFORMATICA	**3.003.825,19**	**2.861.361,57**	**2.752.382,92**
BENI E SERVIZI	**9.329.344,27**	**8.903.254,54**	**8.901.937,27**
1.1.3 INTERVENTI	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
1.1.5 ONERI COMUNI	**90.801.318,00**	**75.488.543,00**	**75.488.543,00**
1.1.5.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**
1.1.5.2 FONDI DI ACCANTONAMENTO	**21.312.775,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
FONDO DI RISERVA	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	**62.828,00**	**0,00**	**0,00**
FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	**18.249.947,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
1.1.5.3 VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	**69.405.543,00**	**69.405.543,00**	**69.405.543,00**
1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**1.019.365,99**	**1.802.302,51**	**990.640,37**
1.2.1 INVESTIMENTI	**1.019.365,99**	**1.802.302,51**	**990.640,37**
1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	**535.165,99**	**1.400.638,51**	**925.640,37**
1.2.1.2 BENI MOBILI	**484.200,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
1.2.1.3 BENI IMMOBILI	**0,00**	**336.664,00**	**0,00**
C D R 2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI MISSIONE 6: Giustizia PROGRAMMA 7: Giustizia di 1° grado			
2.1 - SPESE CORRENTI	**154.278.549,12**	**151.932.609,71**	**151.530.017,48**
2.1.1 FUNZIONAMENTO	**154.278.549,12**	**151.932.609,71**	**151.530.017,48**
PERSONALE	**124.266.591,97**	**122.346.036,08**	**122.381.470,70**
INFORMATICA	**11.770.048,02**	**11.494.788,58**	**11.056.637,65**
BENI E SERVIZI	**18.241.909,13**	**18.091.785,05**	**18.091.909,13**
2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**5.717.604,40**	**8.961.296,63**	**7.051.556,63**
2.2.1 INVESTIMENTI	**5.717.604,40**	**8.961.296,63**	**7.051.556,63**
2.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	**2.014.948,40**	**5.631.296,63**	**3.721.556,63**
2.2.1.2 BENI MOBILI	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**
2.2.1.3 BENI IMMOBILI	**3.372.656,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
C D R 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO MISSIONE 6: Giustizia PROGRAMMA 7: Giustizia di 2° grado e funzioni consultive			
3.1 - SPESE CORRENTI	**35.235.245,23**	**34.161.593,20**	**34.280.917,26**
3.1.1 FUNZIONAMENTO	**35.227.245,23**	**34.153.593,20**	**34.272.917,26**
PERSONALE	**30.864.676,84**	**30.287.722,94**	**30.294.106,23**
INFORMATICA	**2.375.049,79**	**2.319.505,85**	**2.231.092,43**
BENI E SERVIZI	**1.987.518,60**	**1.546.364,41**	**1.747.718,60**
3.1.2 INTERVENTI	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
3.1.2.1 CONTRIBUTI AD ENTI	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**539.091,61**	**1.268.825,86**	**883.464,00**
3.2.1 INVESTIMENTI	**539.091,61**	**1.268.825,86**	**883.464,00**
3.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	**406.591,61**	**1.136.325,86**	**750.964,00**
3.2.1.2 BENI MOBILI	**132.500,00**	**132.500,00**	**132.500,00**
TOTALI	**326.345.639,00**	**311.624.487,00**	**308.134.741,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

BILANCIO 2021 PER PROGRAMMI

2021	CDR 1 MISSIONE 32		CDR 2 MISSIONE 6	CDR 3 MISSIONE 6	
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 1° GRADO	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
1.1 - SPESE CORRENTI	1.099.210,75	128.456.571,90	154.278.549,12	35.235.245,23	319.069.577,00
1.1.1 FUNZIONAMENTO	1.099.210,75	37.355.253,90	154.278.549,12	35.227.245,23	227.960.259,00
PERSONALE	915.075,68	25.206.219,51	124.266.591,97	30.864.676,84	181.252.564,00
COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. E AI COMPONENTI NON TOGATI, AL NETTO DELL'IRAP	528.448,70	10.050.706,18	76.625.060,29	22.383.870,83	109.588.086,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	400.825,89	7.212.861,91	58.119.754,21	16.750.513,99	82.483.956,00
ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	118.417,96	2.130.931,10	17.170.603,57	4.948.686,37	24.368.639,00
INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE DI MAGISTRATURA DI II GRADO, EX ART. 3, COMMA 79, L. 24/12/2003, N. 350	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
COMPENSI PER IL SEGRETARIO ED I MAGISTRATI ADDETTI AL C.P.G.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	1.867,09	33.598,27	270.727,97	78.025,67	384.219,00
QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
MISURE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO - ART. 16 ALLEGATO 2 AL D.LGS. N. 104/2010	7.337,76	132.042,90	1.063.974,54	306.644,80	1.510.000,00
COMPENSI PER I MAGISTRATI COMPONENTI DEL C.P.G.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI PER I MAGISTRATI COMPONENTI E ADDETTI AL SEGRETARIATO GENERALE NONCHE' PER I MAGISTRATI DEL SERVIZIO PER L'INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI PER I MAGISTRATI COMPONENTI DELL'UFFICIO STUDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI TRASFERTA DI CUI ALL'ART. 42 DEL REG. AUT. FIN. AI COMPONENTI DEL CPGA (NUOVA DENOMINAZIONE)	0,00	459.272,00	0,00	0,00	459.272,00
COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL C.P.G.A. E AL COMITATO SCIENTIFICO DELL'UFFICIO STUDI, AL NETTO DELL'IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

BILANCIO 2021 PER PROGRAMMI

2021	CDR 1 MISSIONE 32		CDR 2 MISSIONE 6	CDR 3 MISSIONE 6	
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 1° GRADO	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
COMPENSI PER I COMPONENTI NON TOGATI DEL C.P.G.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AI COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL'UFFICIO STUDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI PER I COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL'UFFICIO STUDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENSE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DIRIGENZIALE, AL NETTO DELL'IRAP	0,00	2.262.619,46	3.070.697,84	646.462,70	5.979.780,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI (COMPRESA LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE)	0,00	1.589.189,19	2.156.756,76	454.054,05	4.200.000,00
ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	0,00	461.954,59	626.938,38	131.987,03	1.220.880,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ART. 37, COMMA 11-BIS, D.L. N. 98/2011	0,00	170.270,27	231.081,08	48.648,65	450.000,00
ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	41.205,41	55.921,62	11.772,97	108.900,00
COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE, AL NETTO DELL'IRAP	282.995,66	10.677.892,15	34.641.131,38	5.419.594,81	51.021.614,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	201.285,19	6.662.539,65	21.589.849,04	3.381.591,12	31.835.265,00
ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	59.045,17	1.954.395,10	6.333.184,88	991.958,85	9.338.584,00
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	13.593,83	449.955,74	1.458.074,10	228.376,33	2.150.000,00
FONDO RISORSE DECENTRATE, CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	9.071,47	300.265,72	973.006,08	152.400,73	1.434.744,00
ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	401.571,69	1.313.418,45	203.818,86	1.918.809,00
INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ART. 37, COMMA 11-BIS, D.L. N. 98/2011	0,00	832.941,33	2.724.296,91	422.761,76	3.980.000,00
INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	0,00	76.222,92	249.301,92	38.687,16	364.212,00
SOMME DA CORRISPONDERE A VARIO TITOLO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO	5.498,18	111.170,37	783.531,62	220.000,83	1.120.201,00
SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA EX CAPITOLI 1251, 1254, 1255	4.612,55	83.002,87	668.820,03	192.758,55	949.194,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

BILANCIO 2021 PER PROGRAMMI

2021	CDR 1 MISSIONE 32		CDR 2 MISSIONE 6	CDR 3 MISSIONE 6	
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 1° GRADO	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	481,81	8.670,24	69.862,96	20.134,99	99.150,00
SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO EX CAPITOLO 1263	403,82	14.497,26	44.848,63	7.107,29	66.857,00
SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
IRAP SULLE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	34.882,45	627.709,60	5.057.954,56	1.457.737,39	7.178.284,00
IRAP COMPETENZE FISSE	34.070,20	613.093,24	4.940.178,92	1.423.793,64	7.011.136,00
IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	812,25	14.616,36	117.775,64	33.943,75	167.148,00
IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CPGA E AL COMITATO SCIENTIFICO DELL'UFFICIO STUDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP COMPETENZE FISSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SULLE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DIRIGENZIALE	0,00	82.718,61	270.547,33	41.984,06	395.250,00
IRAP COMPETENZE FISSE	0,00	74.713,58	244.365,33	37.921,09	357.000,00
IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	8.005,03	26.182,00	4.062,97	38.250,00
IRAP SULLE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	21.370,52	707.364,34	2.292.202,35	359.024,79	3.379.962,00
IRAP COMPETENZE FISSE	17.109,25	566.316,18	1.835.138,17	287.435,40	2.705.999,00
IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	4.261,27	141.048,16	457.064,18	71.589,39	673.963,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

BILANCIO 2021 PER PROGRAMMI

2021	CDR 1 MISSIONE 32		CDR 2 MISSIONE 6	CDR 3 MISSIONE 6	
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 1° GRADO	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
IRAP SULLE SOMME DA CORRISPONDERE A VARIO TITOLO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP COMPETENZE FISSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE DI PERSONALE	41.880,17	686.038,80	1.525.466,60	336.001,43	2.589.387,00
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	1.061,30	19.098,13	153.888,77	44.351,80	218.400,00
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	6.909,88	248.064,75	767.411,45	121.613,92	1.144.000,00
RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, NONCHE' VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE	32.786,89	344.262,29	475.409,84	147.540,98	1.000.000,00
PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	724,81	26.020,79	80.497,70	12.756,70	120.000,00
SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	397,29	11.605,84	48.258,84	9.738,03	70.000,00
SOMME DA DESTINARE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA AFFLUITE A TITOLO DI VERSAMENTO VOLONTARIO AL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	0,00	11.987,00	0,00	0,00	11.987,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

BILANCIO 2021 PER PROGRAMMI

2021	CDR 1 MISSIONE 32		CDR 2 MISSIONE 6	CDR 3 MISSIONE 6	
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 1° GRADO	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
INFORMATICA	96.895,61	2.906.929,58	11.770.048,02	2.375.049,79	17.148.923,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI TECNOLOGIE E PRODOTTI SOFTWARE, IVI COMPRESI STRUMENTI ELETTRONICI DI MODELLAZIONE ELETTRONICA INFORMATIVA PER L'EDILIZIA E LE INFRASTRUTTURE E BANCHE DATI SPECIFICHE, FINALIZZATI AL CONTROLLO ED AL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI SPESA ED ALL'EFFICIENTAMENTO INFORMATICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INTRODUZIONE DI METODOLOGIE INNOVATIVE PER I CONTROLLI AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	96.535,15	2.820.067,60	11.726.262,78	2.366.214,47	17.009.080,00
MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	360,46	10.529,98	43.785,24	8.835,32	63.511,00
SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	0,00	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
BENI E SERVIZI	87.239,46	9.242.104,81	18.241.909,13	1.987.518,60	29.558.772,00
SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO PER IL PERSONALE DI MAGISTRATURA E AMMINISTRATIVO	681,06	19.895,74	82.729,43	16.693,77	120.000,00
SPESE PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O PER LO SVOLGIMENTO DI DOTTORATI DI RICERCA DI ALTA QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 113, COMMA 4, DLGS N. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00	4.917.321,00	9.250.000,00	0,00	14.167.321,00
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	0,00	12.265,00	0,00	0,00	12.265,00
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	0,00	38.838,00	0,00	0,00	38.838,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

BILANCIO 2021 PER PROGRAMMI

2021	CDR 1 MISSIONE 32		CDR 2 MISSIONE 6	CDR 3 MISSIONE 6	
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 1° GRADO	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	0,00	2.153,00	0,00	0,00	2.153,00
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO O ALTRE TITPOLOGIE DI ORGANI COLLEGIALI TEMPORANEI NONCHE' PER IL PAGAMENTO DI COMPENSI E PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A.	0,00	261.600,00	0,00	0,00	261.600,00
SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.795,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00
COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	0,00	19.319,00	0,00	0,00	19.319,00
SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	263,40	3.951,07	6.321,70	1.843,83	12.380,00
SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	0,00	218.280,00	0,00	0,00	218.280,00
SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	0,00	0,00	200.000,00	317.588,00	517.588,00
SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	6.000,00	772.880,00	1.500.000,00	50.000,00	2.328.880,00
SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO MACCHINE E IMPIANTI	10.000,00	847.637,00	1.100.000,00	252.118,00	2.209.755,00
SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	13.000,00	345.000,00	1.400.000,00	255.000,00	2.013.000,00
SPESE PER SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	4.797,00	4.797,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

BILANCIO 2021 PER PROGRAMMI

2021	CDR 1 MISSIONE 32		CDR 2 MISSIONE 6	CDR 3 MISSIONE 6	
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 1° GRADO	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	20.000,00	1.303.810,00	1.400.000,00	700.666,00	3.424.476,00
SPESE DI MOBILITA' NELLA CITTA' DI ROMA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	26.213,00	0,00	0,00	26.213,00
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	80.500,00
SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	0,00	189.942,00	210.000,00	25.000,00	424.942,00
SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	6.000,00	200.000,00	600.000,00	185.000,00	991.000,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	99.658,00	29.712,00	129.370,00
SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	0,00	0,00	1.500.000,00	140.000,00	1.640.000,00
SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	0,00	0,00	103.200,00	9.100,00	112.300,00
1.1.3 INTERVENTI	0,00	300.000,00	0,00	8.000,00	308.000,00
ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
CONTRIBUTI AD ENTI	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1.1.5 ONERI COMUNI	0,00	90.801.318,00	0,00	0,00	90.801.318,00
RISARCIMENTI GIUDIZIARI	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI DI ACCANTONAMENTO	0,00	21.312.775,00	0,00	0,00	21.312.775,00
FONDO DI RISERVA	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	0,00	62.828,00	0,00	0,00	62.828,00
FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	0,00	18.249.947,00	0,00	0,00	18.249.947,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

BILANCIO 2021 PER PROGRAMMI

2021	CDR 1 MISSIONE 32		CDR 2 MISSIONE 6	CDR 3 MISSIONE 6	
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 1° GRADO	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	69.405.543,00	0,00	0,00	69.405.543,00
VERSAMENTI ALL'ERARIO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	69.405.543,00	0,00	0,00	69.405.543,00
1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	16.587,84	1.002.778,15	5.717.604,40	539.091,61	7.276.062,00
1.2.1 INVESTIMENTI	16.587,84	1.002.778,15	5.717.604,40	539.091,61	7.276.062,00
1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	16.587,84	518.578,15	2.014.948,40	406.591,61	2.956.706,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E STRUMENTAZIONI FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL CONTROLLO ED AL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' DI SPESA ED ALL'EFFICIENTAMENTO INFORMATICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE PER I CONTROLLI AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	16.587,84	484.578,15	2.014.948,40	406.591,61	2.922.706,00
1.2.1.2 BENI MOBILI	0,00	484.200,00	330.000,00	132.500,00	946.700,00
SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	0,00	300.000,00	100.000,00	40.000,00	440.000,00
SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	0,00	184.200,00	180.000,00	50.000,00	414.200,00
1.2.1.3 BENI IMMOBILI	0,00	0,00	3.372.656,00	0,00	3.372.656,00
SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI	0,00	0,00	3.372.656,00	0,00	3.372.656,00
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	**PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.**	**PROGRAMMA 3 GIUSTIZIA DI 1° GRADO**	**PROGRAMMA 2 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE**	**TOTALE**
SPESE CORRENTI	**1.099.210,75**	**128.456.571,90**	**154.278.549,12**	**35.235.245,23**	**319.069.577,00**
SPESE IN CONTO CAPITALE	**16.587,84**	**1.002.778,15**	**5.717.604,40**	**539.091,61**	**7.276.062,00**
SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE	**1.115.798,59**	**129.459.350,05**	**159.996.153,52**	**35.774.336,84**	**326.345.639,00**

21A01358

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale risi, in Milano

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 2020 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale risi, nel testo adottato dal consiglio di amministrazione con delibera in data 5 giugno 2020.

Per la consultazione del testo integrale del nuovo statuto si rinvia al sito internet dell'ente: www.enterisi.it e al sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.politicheagricole.it nella sezione Amministrazione trasparente - enti controllati.

21A01511

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Scioglimento della «Tartaruga società cooperativa sociale in liquidazione», in Trento

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

Delibera:

1) di disporre, (*Omissis*) lo scioglimento per atto dell'autorità della Tartaruga società cooperativa sociale in liquidazione, con sede a Trento, via Mariani n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni;

2) di non procedere alla nomina di un commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire in misura superiore a euro 5.000,00, secondo quanto disposto dall'art. 17 della deliberazione di Giunta provinciale n. 2599 del 30 ottobre 2009;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento;

5) di dare atto che il procedimento, avviato e sospeso come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento;

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro imprese ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni;

7) di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

21A01598

Scioglimento della «F.H.R. società cooperativa s.r.l.», in Rovereto

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

Delibera:

1) di disporre, (*Omissis*) lo scioglimento per atto dell'autorità della F.H.R. società cooperativa s.r.l, con sede in Rovereto (TN) via del Garda n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni;

2) di non procedere alla nomina di un commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire in misura superiore a euro 5.000,00, secondo quanto disposto dall'art. 17 della deliberazione di Giunta provinciale n. 2599 del 30 ottobre 2009;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento;

5) di dare atto che il procedimento, avviato in data 3 ottobre 2020, termina con il presente provvedimento;

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro imprese ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale 9 luglio 2005, n. 5 e successive modificazioni.

7) di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

21A01599

Scioglimento della «Joka società cooperativa sportiva dilettantistica», in Trento

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

Delibera:

1) di disporre, (*Omissis*) lo scioglimento per atto dell'autorità della Joka società cooperativa sportiva dilettantistica, con sede a Trento, via del Commercio n. 11, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni;

2) di non procedere alla nomina di un commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire in misura superiore a euro 5.000,00, secondo quanto disposto dall'art. 17 delta deliberazione di Giunta provinciale n. 2599 del 30 ottobre 2009;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento;

5) di dare atto che il procedimento, avviato e sospeso come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento;

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro imprese ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni;

7) di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

21A01600

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-065) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.